

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **34**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI

(CONSAP SpA)

(Esercizi 1993, 1994 e 1995)

Trasmessa alla Presidenza il 3 febbraio 1997

N.B. – La documentazione contabile è contenuta nei volumi allegati.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 66/96 del 20 dicembre 1996	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge- stione finanziaria della Concessionaria servizi assicu- rativi pubblici (CONSAP SpA) per gli esercizi dal 1993 al 1995	»	11

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 66/96.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 dicembre 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 aprile 1971, con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993 con la quale è stato dichiarato il perdurante assoggettamento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni al controllo della Corte dei conti anche dopo la trasformazione dello stesso in società per azioni;

ritenuto che il controllo in questione trova riferimento anche nei confronti della SpA Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA) originata dalla scissione parziale del predetto Istituto in data 24 settembre 1993;

visti i conti consuntivi della CONSAP SpA, relativi agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuliano Mazzeo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società per gli esercizi 1993, 1994 e 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni del Presidente e del Collegio sindacale — della relazione come innanzi deliberata, che alla preserite si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 — corredati delle relazioni del Presidente e del Collegio sindacale — della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP SpA) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società stessa.

L'ESTENSORE
F.to: Mazzeo

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 23 gennaio 1997.

p.c.c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONCESSIONARIA SERVIZI
ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP SpA) PER GLI ESERCIZI
1993, 1994 E 1995

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. — LA SCISSIONE ED IL PROBLEMA DELLE CESSIONI LEGALI	»	17
2. — L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ	»	31
3. — L'ASSETTO ORDINAMENTALE ED IL PERSONALE. LE CONSULENZE	»	35
3.1. - Il personale della Società	»	35
3.2. - L'ordinamento della Società. Il problema della sede	»	45
3.3. - L'informatizzazione dei servizi	»	47
3.4. - Le consulenze	»	49
4 — I RISULTATI DELLA GESTIONE	»	51
4.1. - Generalità	»	51
4.2. - Il problema del deficit	»	53
4.3. - Analisi dei ricavi e profitti del conto economico	»	57
4.4. - Analisi delle perdite e spese del conto economico	»	60

5. — LA GESTIONE PATRIMONIALE	Pag.	65
5.1. - La consistenza patrimoniale	»	65
5.2. - Le poste patrimoniali attive. Le partecipazioni	»	68
5.3. - Gli immobili	»	72
5.3.1. - La gestione immobiliare	»	78
5.3.2. - Le dismissioni immobiliari	»	84
5.4. - Il portafoglio titoli	»	93
5.5. - I crediti ed i mutui	»	99
5.6. - Le poste passive dello stato patrimoniale. Le riserve tecniche	»	100
5.7. - L'indebitamento della Società	»	101
6. — LE GESTIONI SEPARATE	»	104
6.1. - Generalità	»	104
6.2. - Fondo di garanzia per le vittime della strada	»	104
6.3. - Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione	»	117
6.4. - Fondo di garanzia per le vittime della caccia	»	125
6.5. - Riassicurazione rischi agricoli speciali e gestione CIRAS ...	»	131
6.6. - Conto consortile R.C. auto e natanti	»	133
6.7. - Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo	»	137
Conclusioni	»	139

P R E M E S S A

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce, per la prima volta al Parlamento, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della CONSAP S.p.A. per gli esercizi 1993 (relativamente al periodo 1.10/31.12), 1994 e 1995 e sui principali fatti gestori verificatisi successivamente fino a data corrente.

Sulle vicende normative e fattuali attraverso cui si è realizzata la trasformazione dell'INA in società per azioni e, (ai fini del suo collocamento sul mercato), sull'estrapolazione da detto ente, mediante la scissione, da cui si è originata la società oggetto del presente referto, delle attività e delle funzioni pubbliche da esso esercitate dapprima a titolo di diretta attribuzione e poi a titolo di concessione, la Corte ha già ampiamente riferito in sede di referto sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A. S.p.A.) con determinazione n.41/95 cui, pertanto si rinvia.⁽¹⁾

In questa sede giova ricordare che l'art.15 del Decreto legge 11 luglio 1992 n.333, convertito con la Legge 8 agosto 1992, n. 359, disponeva la trasformazione in società azionaria, tra gli altri, dell' I.N.A., ente pubblico attribuendo al Ministero del Tesoro la totalità delle azioni costituenti il suo capitale.

⁽¹⁾ La relazione INA per il periodo 1987-1993 è stata presentata al Parlamento il 31.7.1995 (cfr. Atti parlamentari - XII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. XV, n.61)

L'art.14 dello stesso decreto prevedeva che le attività e i diritti attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi agli enti pubblici restassero attribuiti ai medesimi soggetti a titolo di concessione, dettando criteri per la disciplina delle concessioni medesime.

Il 30 dicembre 1992 il Consiglio dei Ministri approvava il programma di riordino delle partecipazioni in IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA, predisposto dal Ministro del Tesoro e trasmesso al Presidente del Consiglio di intesa con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica con il Ministro dell'Industria e, ad interim, delle Partecipazioni statali; e con esso ".....l'avvio delle operazioni tecniche propedeutiche alla collocazione in Borsa entro il 1993 dell'INA previa separazione dell'attività di impresa dalle funzioni pubbliche esercitate".

Sul programma di riordino, e sull'ampio programma di privatizzazioni che esso comporta, avevano espresso il loro parere le competenti Commissioni parlamentari V, VI e X della Camera dei Deputati in data 16 dicembre 1992, e del Senato in data 17 dicembre 1992.

I pareri delle Commissioni parlamentari e il programma di riordino, per quanto in particolare riguardante l'INA, avevano sottolineato ripetutamente l'esigenza di definire il suo assetto societario ed istituzionale garantendo la separazione dello svolgimento di attività e funzioni di interesse pubblico (o di quelle private che nella loro particolare forma di svolgimento vengono "pubblicizzate") dalla ordinaria attività di impresa assicurativa nel ramo "vita"; e cioè, in sostanza, garantendo la separazione da quest'ultima delle attività e funzioni gestite ormai in regime concessorio.

Alla luce del citato art.14, le attività in questione sono state individuate come segue:

1. *Cessioni legali*
2. *Fondo di previdenza personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo*
3. *Riassicurazione rischi agricoli speciali e gestione CIRAS (Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali)*
4. *Conto Consortile R.C.Auto e Natanti*
5. *Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada*
6. *Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione*
7. *Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia*

In relazione a quanto sopra l'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'INA S.p.A., in data 30 giugno 1993, approvava il progetto ex art.2504 octies del cod.civ. per la scissione parziale della stessa in una nuova società azionaria denominata "Concessionaria servizi assicurativi pubblici" (CONSAP S.p.A.) cui assegnare le predette attività e funzioni di interesse pubblico.

L'atto di scissione è stato, poi, stipulato il 24 settembre 1993 ed iscritto presso il Tribunale di Roma il 30 settembre 1993, con effetto dall'1 ottobre 1993. A seguito della predetta scissione la CONSAP S.p.A. è subentrata nella totalità delle situazioni e dei rapporti giuridici relativi alle predette attività e funzioni di interesse pubblico che costituiscono l'oggetto sociale della stessa.

Con decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha approvato i disciplinari

delle singole gestioni speciali attribuite alla CONSAP a titolo di concessione, ai sensi del menzionato art.14 del decreto legge n.333/1992.

Di non facile definizione è l'inquadramento tipologico di questa Società stante la particolare eterogeneità delle funzioni e delle attività ad essa attribuite.

L'opinione prevalente è che, specie in relazione alle importanti competenze attribuite alla stessa in tema di gestione delle cessioni legali, possa fondatamente configurarsi la natura di una società di assicurazione e riassicurazione sia pure "sui generis".

Per quanto riguarda il profilo dell'assoggettamento al controllo della Corte la Sezione ha ritenuto che quest'ultima, già investita del controllo, ai sensi dell'art.12 della legge 21.3.1958, n.259,⁽²⁾ sul complesso delle funzioni e delle attività dell'INA S.p.A. ed in particolare, su quelle di natura pubblica, continuasse senza soluzione ad esercitarlo, con le stesse modalità anche dopo la separazione, nei confronti di entrambe le società interessate dalla scissione senza il previo ricorso a nuovi provvedimenti di assoggettamento.

In attuazione di siffatto orientamento, analogamente a quanto praticato per l'INA S.p.A., è stata inviata apposita comunicazione alla CONSAP S.p.A., seguita dalla determinazione n.16/95 del 21 febbraio 1995 con la quale sono stati disciplinati le modalità e i termini del predetto controllo.

⁽²⁾ L'assoggettamento dell'INA a tale controllo della Corte già sancito dal D.P.R. del 15 aprile 1971, è stato confermato dalla Corte costituzionale che con la nota sentenza n.466 del 20.12.1993 ha dichiarato - tra gli altri - il perdurante assoggettamento del predetto Istituto al controllo della Corte dei Conti anche dopo la trasformazione dello stesso in società per azioni

1. La scissione ed il problema delle cessioni legali

Elemento non meno determinante della sopradescritta operazione di scissione è stato quello di liberare l' INA S.p.A., nell'imminenza del collocamento delle sue azioni sul mercato, da ogni onere e responsabilità derivante dalla gestione delle c.d. cessioni legali, fattori questi giudicati in grado di scoraggiare i possibili acquirenti e di compromettere lo stesso esito della dismissione.

Per questo veniva emanata la legge n. 23 giugno 1994, n.403 che all'art.2, dopo aver precisato che la CONSAP è tenuta ad adempiere gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti, esonera quest'ultima, in deroga al disposto di cui all'art.2504 - decies del cod.civ., da ogni responsabilità, compresa quella solidale, per le obbligazioni della subentrata CONSAP per le quali, però, prevede la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro.

Circa l'istituto delle "cessioni legali", giova ricordare che l'obbligo per le imprese nazionali ed estere che esercitano nel nostro Paese l'assicurazione sulla vita di cedere all'INA, una quota parte di ciascun rischio assunto presso la propria clientela venne introdotto con r.d.l. 29 aprile 1923 n.966, poi convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473.

Tecnicamente il meccanismo di cessione obbligatoria era stato concepito per operare nel modo seguente. Da un lato l'INA era "tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali" (art.63, nono comma, 1. 22 ottobre 1986 n. 742);

dall'altro, per le compagnie cedenti, la cessione di quota parte di rischio comportava l'obbligo di cedere all'Istituto una "corrispondente quota del premio risultante dalla polizza, depurata degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti".

Questo regime già da tempo aveva attirato su di sé accuse di incompatibilità con i principi di tutela della libertà di concorrenza tanto che, dopo essere stato prorogato in via del tutto eccezionale dalla prima direttiva CEE 5 marzo 1979 n. 79/267 in materia di assicurazione sulla vita, è stato definitivamente messo al bando della seconda direttiva CEE 8 novembre 1990 n. 90/619, il cui art. 7 stabiliva che "la Repubblica italiana prende le misure opportune affinché l'obbligo imposto alle imprese stabilite nel proprio territorio di cedere una parte delle loro sottoscrizioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni sia abolito al più tardi entro il 20 novembre 1994".

In sede di recepimento della direttiva comunitaria il termine di cessazione del regime veniva anticipato al 20 maggio 1993 in considerazione del fatto che nel frattempo l'INA era stato trasformato in società per azioni di diritto privato.

Peraltro, quanto alla disciplina dei contratti stipulati anteriormente al 20 maggio 1993, l'art. 27 del d.lgs. 23 dicembre 1992 n. 515 precisava che "restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attività resta attribuita all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A. a titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359.

In altri termini, mentre per i contratti stipulati successivamente alla data del 20 maggio 1993 veniva definitivamente meno l'obbligo di cessione legale, per quelli in corso a tale data le compagnie continuavano ad essere impegnate a rispettare, in relazione a ciascun rischio assunto, la precedente normativa, limitandosi il legislatore a modificare, se così si può dire, il titolo giuridico che operava da antecedente dell'effetto negoziale in atto.

Sennonché le compagnie private hanno da subito contestato questa soluzione, nel discutibile presupposto che la direttiva comunitaria, imponendo l'abolizione della figura della cessione legale, impedisse qualsiasi prosecuzione del relativo regime, contratti pregressi inclusi. Nel frattempo l'INA, con Assemblea straordinaria del 30 giugno 1993, approvava la richiamata delibera di scissione che dava vita alla CONSAP S.p.A.

A questo punto il Governo (anche al fine - di prevenire una possibile opposizione alla delibera di scissione così come preannunciato dall'ANIA) emanava il decreto legge 9 settembre 1993 n. 348, con cui, andando oltre gli obblighi strettamente derivanti dalle suesposte direttive comunitarie, stabiliva che "dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986 n. 742". Sempre con lo stesso decreto veniva inoltre stabilito che "l'Istituto

nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A. o i suoi aventi causa provvedono, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare”.

A seguito della mancata conversione in legge il decreto è stato, sempre col medesimo contenuto, più volte reiterato (cfr. d.l. 8 novembre 1993 n. 439; d.l. 7 gennaio 1994 n.7; d.l. 10 marzo 1994 n. 168; d.l. 6 maggio 1994 n. 277).

Nell'ultima versione, quella poi convertita nella legge 23 giugno 1994 n.403, il decreto riproduce solo la prima delle disposizioni citate, limitandosi, quanto agli obblighi della CONSAP S.p.A., ad affermare che questa “è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti “ (cfr. art. 2, comma terzo, d.l. 23 maggio 1994, n. 301).

Il mutamento di indirizzo implicava, di fatto, che la CONSAP non dovesse più rivestire una funzione meramente liquidatoria ma succedesse invece all'INA, in tutto e per tutto, nella gestione di una attività tipicamente assicurativa, da assoggettarsi in quanto tale ai principi tecnico-giuridici che reggevano il sistema precedente.

A copertura dei cennati oneri è stata costituita a favore della CONSAP una riserva tecnica che, determinata in circa 5.580 miliardi in sede di progetto di scissione (in riferimento alla data del 28 febbraio 1993) è stata poi rideterminata in circa 6.162 miliardi il 30 settembre

1993 (data di effettività della scissione) ed, infine, elevata a circa 6.405 miliardi al 31 dicembre 1993 anche per l'afflusso dei premi relativi alle quote di cessione ancora dovuti a tale data.

Come controvalore patrimoniale attivo del debito per cessioni legali la CONSAP, alla stessa data del 31 dicembre 1993, poteva contare sui seguenti cespiti principali nella quasi totalità dei casi ad essa assegnati con l'atto di scissione.

- 2.343 miliardi in immobili (l'individuazione di tale valore risale al progetto di scissione, allorché le riserve tecniche ammontavano a ca. 5.580 miliardi: è stata prevista, ad integrazione del cespite, l'attribuzione di immobili per ulteriori 721 miliardi ca., per ora ricompresi in bilancio sotto la voce "crediti diversi" dell'attivo patrimoniale, quale prima valutazione dell'aggiornamento conseguente alla dinamica operativa del periodo dal 1.3 al 30.9.93);
- 1.892 miliardi in partecipazioni (ca. 562 miliardi in IMI, pari ad una quota del 9,3%; ca. 911 miliardi in BNL - derivanti da una rivalutazione dell'originario cespite di 862 miliardi per commisurazione al patrimonio netto del bilancio consolidato BNL - pari ad una quota del 13,92%; ca. 420 miliardi in Nuova Tirrena, pari ad una quota del 91,14%);
- 1.200 miliardi costituiti dal prestito postergato concesso dall'INA alla BNL in data 28.12.1989, con scadenza all' 1.1.97;
- 133 miliardi di crediti verso Compagnie di assicurazione, un centinaio dei quali rappresentati da quote di cessione non ancora corrisposte, riferite agli ultimi due trimestri del 1993;

- 459 miliardi di provvigioni d'acquisto non ammortizzate;
- 123 miliardi tra contante di cassa e depositi presso istituti di credito.

Fin dalla chiusura del primo esercizio finanziario, relativo al breve periodo 30 settembre / 31 dicembre 1993, in cui si rilevò una perdita di oltre 73 miliardi, apparve evidente la insufficiente redditività delle poste in questione, a fronte della maggiore "dinamicità" del corrispondente debito per cessioni legali nei confronti delle compagnie assicuratrici.

Mentre quest'ultimo, infatti, secondo le compagnie, deve continuare ad essere remunerato in misura corrispondente all'andamento medio dei rendimenti (ca. il 9%) dei capitali assicurati con le polizze vita del mercato nazionale, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 4/4/59, analoghi rendimenti non sono invece garantiti da un attivo costituito, in forma mista, da partite di sufficiente redditività e da altre carenti sotto questo aspetto.

Per effetto della cennata dinamica delle riserve tecniche che, a giudizio della Sezione, si è imprudentemente omissa di considerare in sede di determinazione dei beni costitutivi delle stesse, anche i successivi esercizi 1994 e 1995 si sono chiusi con una rilevante perdita, rispettivamente di 115,9 e di 81,8 miliardi.

E poiché le previsioni attuariali di andamento per il prossimo triennio denunciano una esposizione debitoria sempre crescente con inevitabili riflessi sull'equilibrio dei futuri bilanci, la Sezione non può non condividere le iniziative adottate dalla Società per ogni possibile recupero del rapporto tra i rendimenti dell'attivo e quelli passivi, accreditati alle riserve matematiche.

In termini operativi ciò si è concretizzato, come sarà più ampiamente illustrato in seguito, nel dismettere la parte di patrimonio che non produce redditi almeno pari ai rendimenti passivi del debito per cessioni legali, (specie nel settore delle partecipazioni e degli immobili) per conseguire la liquidità indispensabile alla conversione in investimenti maggiormente fruttiferi, pur nelle attuali incertezze di mercato.

Ma esiste un aspetto della questione che presenta elementi di ancor maggiore problematicità.

Prima ancora della emanazione della legge 403/94, le imprese di assicurazione creditrici hanno citato in giudizio l'INA e la CONSAP congiuntamente, al fine di ottenere l'immediata restituzione delle somme di spettanza e la declaratoria della responsabilità della prima in ordine al relativo adempimento contando sulla maggiore disponibilità economica e patrimoniale dell'INA rispetto a quella della CONSAP.

Peraltro anche dopo l'emanazione della cennata legge 403, che, tra l'altro, ha previsto la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro per l'esatto adempimento dei predetti oneri, le società hanno continuato a sostenere le proprie pretese giudiziarie, ipotizzando l'incostituzionalità di tale norma.

La vertenza non ha impedito che la CONSAP e le compagnie, tramite la loro associazione nazionale (ANIA), avviassero trattative per pervenire ad una soluzione concordata nella materia "de qua".

Occorre, infatti, considerare che i rapporti assicurativi intercorrenti tra la CONSAP e le imprese di assicurazione, devono essere regolati da

apposite convenzioni, secondo quanto previsto dal comma 2°, art. 119 del D.lgs. 17 marzo 1995, n.174.

Ma mesi e mesi di discussione non hanno sortito nessun risultato di rilievo, essendo i termini di tale accordo ancora ben lungi dalla loro definizione.

Tra i vari nodi problematici se ne evidenziano soprattutto due:

- determinazione del tasso di rendimento sugli accantonamenti effettuati per le cessioni legali;
- verifica delle riserve tecniche

In ordine al primo problema, l'associazione delle imprese vorrebbe che il tasso di rendimento fosse predeterminato mentre per la CONSAP il tasso deve essere agganciato all'inflazione.

La CONSAP ha offerto, di recente, una rivalutazione del 2,5% oltre il tasso d'inflazione, ma l'ANIA non avrebbe accettato questa soluzione, in sostanza quasi il 7%. Le compagnie, infatti, pretenderebbero interessi mediamente oscillanti tra l'8% ed il 10%.

Nelle more dell'auspicata sottoscrizione della convenzione la CONSAP ha, finora, rivalutato le proprie riserve in base al predetto tasso del 7%.

La misura del tasso, così unilateralmente determinata, appare in complesso congrua specie se si tiene conto dell'attuale flessione dei rendimenti dei titoli pubblici che per effetto del calo dell'inflazione dovrebbe apportare una diminuzione del tasso d'interesse di almeno due punti, ma non è neppure da escludere che attraverso le vie giudiziarie le Compagnie

possano vedersi riconoscere misure superiori con gravissime conseguenze per i futuri equilibri societari.

Un ulteriore ostacolo ad una corretta soluzione del problema delle cessioni legali è quello derivante dalle notevoli differenze esistenti tra le evidenze CONSAP delle riserve matematiche costituite a copertura degli obblighi assunti nei confronti del sistema assicurativo e le cifre esposte in bilancio da ciascuna impresa di assicurazione, che, in qualche caso, presentano disallineamenti di svariati miliardi.

Permanendo questo stato di cose, ogni eventuale ipotesi di accordo che intervenga tra le parti sarebbe vanificato in sede attuativa dalla impossibilità di determinare l'esatto ammontare di quanto dovuto dalla CONSAP alle singole imprese.

Ciò naturalmente nel caso che, in alternativa alla previsione della cennata legge n. 403, anziché continuare nell'adempimento degli obblighi ereditati dall'INA, volesse provvedersi come richiesto dalle compagnie alla anticipata estinzione delle obbligazioni in parola mediante la restituzione delle somme accantonate per le cessioni legali in un'unica soluzione.

Il mancato allineamento tra gli accantonamenti CONSAP e le iscrizioni in bilancio delle singole compagnie trae origine dalla discutibile metodologia adottata in passato dall'INA per la determinazione delle riserve corrispondenti alle polizze annualmente assunte in quota.

La valutazione tecnica dei contratti avveniva infatti assimilando le varie tariffe delle imprese ad alcuni standards del portafoglio diretto, utilizzando quindi uniche procedure di calcolo. L'archivio dei contratti in cessioni legali ha avuto, inoltre, la stessa configurazione fisica del portafoglio

diretto INA e le riserve matematiche sono state sempre determinate in funzione della globalità dell'archivio senza distinzione per singole imprese.

Va rilevato, inoltre, che alcune operazioni, come il rapporto di coassicurazione fra più imprese nell'acquisizione di contratti in forma collettiva, l'accorpamento o scorpori di portafogli per fusione o scissioni fra imprese diverse, la cessione di parte di portafoglio da un'Impresa ad un'altra ecc. non sempre hanno trovato puntuale e preciso riscontro negli archivi INA ; ciò anche in considerazione del fatto che tali archivi contenevano al 31.12.1993 un numero di contratti superiore ai 18 milioni.

Occorre anche considerare che il Ministero vigilante e l'ISVAP hanno sempre certificato la congruità delle predette riserve senza mai entrare nel merito della distinzione per singola impresa.

Le valutazioni successivamente fatte dall'INA per singola impresa risentono, quindi, dei limiti imposti dalla preesistente organizzazione degli archivi e dalla procedura di gestione che, tra l'altro, non prevedeva alcun controllo sul codice identificativo delle imprese cedenti. Soltanto l'esame, del resto non sempre completo, della documentazione storica relativa alle numerazioni assegnate dalle imprese ai contratti ceduti nel corso degli anni, ha consentito valutazioni più attendibili.

I risultati così ottenuti mentre in molti casi risultano concordanti - nell'ordine di grandezza - con le appostazioni a bilancio effettuate dalle imprese, in altri casi rilevano differenze anche notevoli, la cui origine è ancora da definire.

Sembra però possibile ritenere che, nel complesso, l'importo della riserva matematica trasferita dall'INA alla CONSAP sia superiore a quanto tutte le imprese hanno appostato nei loro bilanci per il 1993.

A tali conclusioni è, infatti, recentemente pervenuta la stessa ISVAP incaricata dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato, di verificare la congruità delle riserve matematiche del portafoglio cessioni legali trasferito alla CONSAP alla data del 30.9.1993, data della scissione dell'INA, ma resta comunque il fatto della estrema difficoltà di convertire la stessa nelle somme di denaro da corrispondere alle prefate società.

Per uscire da tale situazione di "impasse", a livello CONSAP, sono state, nel tempo, ipotizzate più soluzioni, tutte però, allo stato, di difficile attuazione.

Esse possono così compendiarsi:

- intervento di un collegio arbitrale, cui deferire la definitiva soluzione del problema anche facendo ricorso ad un atto transattivo;
- emissione da parte del Tesoro di obbligazioni pari all'importo delle cessioni legali da destinarsi "pro quota" alle compagnie, consentendo alla CONSAP di dismettere nel tempo ed in modo più proficuo;
- attribuzione degli immobili alle compagnie assicuratrici, a condizione che, con apposita legge, l'operazione possa essere effettuata in esenzione fiscale;
- costituzione di un'apposita società immobiliare (fondo chiuso) mediante scissione dalla CONSAP, con conseguente attribuzione delle azioni alle compagnie assicuratrici.

Al riguardo la Corte, attese anche le notevoli difficoltà connesse alla concreta fattibilità di tali ipotesi di soluzione, esprime la più viva preoccupazione per l'attuale stato di cose, atteso che da un eventuale inadempimento della CONSAP conseguirebbe la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro che, in un momento difficile per la finanza pubblica, andrebbe a farsi carico di un onere di centinaia di miliardi.

Si rappresenta, pertanto, l'estrema urgenza di pervenire ad una corretta soluzione del problema che, allo stato, esige un immediato intervento normativo che valga ad individuare le direttrici indispensabili per coprire gli attuali vuoti normativi che non sembra possibile colmare con il ricorso al mero strumento convenzionale.

E' opinione della Corte, infatti, che il legislatore, nel far venire meno l'obbligo delle cessioni legali abbia omissso di adeguare un sistema che trovava il proprio equilibrio nel flusso reciproco di denaro che intercorreva tra Compagnie cedenti ed ente cessionario e che registra oggi un abnorme squilibrio esclusivamente in danno della CONSAP, la quale si trova a dover fronteggiare un debito altamente oneroso con risorse non adeguate.

Conferma della cennata inadeguatezza dell'attuale sistema si trova nel fatto che la precedente normativa prevedeva la remunerazione delle spese sostenute dall'INA per la gestione delle cessioni legali, mentre analoga previsione non compare nel sistema attuale, sicchè la CONSAP non gode nemmeno del ristoro di quelle spese di gestione che pure continua a sostenere.

Da tutto quanto sopra appare evidente che non ha ragione di permanere la remunerabilità delle quote cedute nei termini previsti dal citato

art.23 del D.P.R. n.449/59, per giunta in un tempo ben anteriore all'interruzione del flusso attivo dei premi. Va anche osservato, in tale ottica, che già tutte le Compagnie di assicurazione, con la venuta meno dell'obbligo di cessione, hanno acquisito un considerevole vantaggio in termini di disponibilità dell'intero ammontare dei premi acquisiti.

Sarebbe quindi opportuno e necessario che con il predetto provvedimento legislativo si disponga una diversa regolamentazione della remunerabilità delle quote in cessione legale, con effetto a far data dalla definitiva cessazione del flusso attivo delle quote in cessione.

Appare, infatti, ad alto rischio per l'equilibrio finanziario della Società, che la stessa, in assenza della prevista convenzione, continui a determinare unilateralmente, sia pure in termini di prudenzialità, il tasso di rendimento delle riserve tecniche ai fini dell'iscrizione in bilancio dei conseguenti oneri.

Altro punto nodale della auspicata normativa potrebbe essere, a giudizio della Sezione, quello di affermare espressamente il principio, contestato sul piano interpretativo dalle Compagnie di assicurazione, che ai contratti in cessione legale in essere prima del 22 maggio 1993 si applichino le disposizioni del codice civile in tema di riduzione della polizza.

Nel frattempo appare, però, indispensabile che la CONSAP prosegua ed intensifichi ogni iniziativa atta ad assicurare, attraverso un'oculata gestione delle risorse, i più elevati livelli di rendimento dei suoi assets patrimoniali, sia per realizzare la necessaria liquidità, sia per ripristinare attraverso una politica diversificata degli investimenti tassi di rendimento sempre più remunerativi.

Solo così potranno essere realizzati i rilevanti obiettivi di finanza pubblica demandati alla CONSAP, nell'ambito della più generale operazione di dismissione delle partecipazioni statali.

A conclusione del suo esame, la Corte ritiene di dovere esprimere sull'argomento un'ulteriore considerazione di carattere più generale.

L'abolizione dell'istituto delle cessioni legali e, quindi, della garanzia dell'INA, ente pubblico, in caso di insolvenza o messa in liquidazione delle singole compagnie di assicurazione, ha determinato un quadro giuridico-economico che non offre attualmente alcuna garanzia al cittadino, che dopo molti anni di versamento di premi, sia coinvolto con grave danno personale in tali vicende.

Sorge, quindi, l'esigenza che il legislatore, nell'avviare a giusta soluzione il problema delle cessioni legali, contestualmente definisca una normativa che istituisca anche un'efficiente "rete di sicurezza" oggi inesistente per il settore assicurativo vita.

Solo un provvedimento organico potrà dare definitivo assetto ad una materia così delicata che coinvolge i risparmi e gli eventi futuri di milioni di cittadini italiani.

2. *L'organizzazione della Società*

La CONSAP, quale unica beneficiaria della scissione, ha sede legale in Roma e capitale sociale di L.10 miliardi, interamente versato, rappresentato da n.10 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di L.1000 cadauna, interamente assegnate al Ministero del Tesoro, unico socio della società scissa, in conformità dell'art.15 del Decreto legge 11.7.1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.

Nelle disposizioni del richiamato atto di scissione era previsto che la società fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri duranti in carica per un triennio.

E' stato previsto altresì un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, anch'essi in carica per un triennio.

Lo Statuto sociale, già trascritto nel verbale dell'Assemblea INA del 30 giugno 1993 e riprodotto nell'atto di scissione prevede che il Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove componenti "è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti."

Sempre secondo lo Statuto della società il Presidente della stessa :

- ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale;
- presiede l'Assemblea ;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- ha potere di indirizzo sulla gestione.

Con delibera dell'Assemblea degli azionisti in data 19 novembre 1993 sono stati determinati gli emolumenti degli organi societari nel modo che segue:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Presidente | 120 milioni annui lordi ^(*) |
| • Consiglieri | 50 milioni annui lordi ciascuno |
| • Presidente del Collegio sindacale | 40 milioni annui lordi |
| • Sindaci effettivi | 28 milioni annui lordi ciascuno |

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale è stato inoltre attribuito, per ogni riunione di Consiglio e di Assemblea, un gettone di presenza di L.300.000 lorde, oltre al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute (in concreto essenzialmente per spese di trasporto).

In alternativa al rimborso suddetto ai Consiglieri e Sindaci che siano o debbano recarsi fuori Roma vengono corrisposte le spese di trasporto oltre una diaria giornaliera forfettaria di importo uguale a quella del gettone di presenza.

Con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 21 giugno 1994 si è stabilito di corrispondere al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo della società, così come per il passato, una medaglia di presenza per la sua partecipazione alle riunioni degli organi societari, nella stessa misura stabilita per i Consiglieri (L.300.000 lorde).

Con delibera assembleare del 30 novembre 1994 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato ampliato da tre a sette.

^(*) successivamente elevati a L.160 milioni

Dei quattro nuovi componenti due rappresentano il Ministero del Tesoro e gli altri due quello dell' Industria, commercio ed artigianato.

Con altra delibera dell'Assemblea in data 19 dicembre 1994 il numero dei predetti componenti è stato ulteriormente elevato da sette ad otto; al nuovo componente il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 1994 ha attribuito le funzioni di Amministratore delegato dotandolo di ampie deleghe di potere, al fine di garantire maggiore dinamicità alle iniziative necessarie per l'attuazione delle strategie aziendali.

I poteri attribuiti all'Amministratore delegato nella predetta seduta sono stati successivamente riformulati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 1995.

In tale occasione il Consiglio, nell'affermare la sua esclusiva competenza nella:

- determinazione degli indirizzi generali di gestione e nella fissazione dei criteri di massima in ordine alla struttura organizzativa della società;
- alienazione di beni immobili o loro acquisto per importi superiori a L.5 miliardi;
- costituzione di società e assunzione o cessione di partecipazione per importi superiori a L. 2 miliardi,

ha conferito all'Amministratore delegato ogni altro potere inerente alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Al predetto è stata altresì conferita la firma sociale e i poteri di rappresentare la società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e di fronte a terzi, limitatamente alle competenze di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui attribuite.

Il compenso dell'Amministratore delegato già determinato in L.300 milioni annui, in data 9 febbraio 1996 è stato aumentato a L.320 milioni in funzione del contributo recato al raggiungimento di adeguati livelli di risultato economico e in relazione all'aumento del costo della vita.

Nel corso del periodo considerato dalla presente relazione il Consiglio di Amministrazione si è riunito con continuità e alle sue sedute hanno sempre partecipato i componenti del Collegio sindacale, i quali hanno espletato le funzioni ad essi demandate dal Codice civile con la massima puntualità e fornito un incisivo contributo per la disamina delle complesse problematiche che la Società ha dovuto affrontare fin dal momento della sua costituzione.

3. *L'assetto ordinamentale ed il personale - Le consulenze*

3.1 *Il personale della Società*

Il progetto di scissione dall'INA non prevedeva per la CONSAP nè una particolare struttura organizzativa, nè alcuna provvista di personale, in quanto, con scelta invero opinabile, si ritenne che all'attività gestoria affidata a quest'ultima continuasse a provvedere l'INA, con la propria struttura organizzativa, mediante apposito contratto di "service".

Si prevede soltanto che per l'indispensabile funzione di staff, gli organi societari potessero avvalersi del "distacco" di alcune unità di personale INA (nella specie 12) con i relativi oneri a carico della CONSAP.

A fronte di siffatta situazione che di fatto escludeva gli organi responsabili di tale Società da ogni decisione ed addirittura dalla stessa conoscenza dell'operato dell'INA, sia il Collegio sindacale che il magistrato della Corte dei conti ritennero non più procrastinabile che CONSAP ed INA concordemente affrettassero la soluzione del problema attribuendo alla CONSAP la gestione delle proprie attività istituzionali e che il temporaneo svolgimento delle attività stesse da parte dell'INA dovesse essere disciplinato mediante convenzioni che tenessero nel dovuto conto la volontà dell'affidante, in conformità anche alle responsabilità alla stessa attribuite dagli atti concessori.

A seguito di ciò ed anche dei provvedimenti normativi e concessori nel frattempo intervenuti che, in pratica, consolidavano il ruolo della CONSAP ampliandone e protraendone sempre più nel tempo le funzioni, il Consiglio di Amministrazione della Società non tardò a maturare

l'intendimento che la CONSAP, sia pure gradatamente dovesse pervenire alla gestione diretta delle proprie attività avvalendosi, in via prioritaria ed in rapporto alle sue specifiche esigenze del personale proveniente dall'INA che sarebbe passato alle sue dirette dipendenze attraverso il trasferimento dei relativi contratti di lavoro.

Avuta l'adesione dell'INA che, tra l'altro registrava una notevole situazione di esubero, si è proceduto congiuntamente all'individuazione dei gruppi e delle unità di personale da trasferire.

Anche le Organizzazioni sindacali, dopo alcune resistenze finirono per esprimere il loro consenso a seguito dell'avvenuta regolamentazione, mediante apposito accordo del 13 luglio 1994, dei relativi trattamenti economici che sancì la sostanziale salvaguardia dei diritti e delle posizioni acquisite dal personale da trasferire in qualità di dipendente dell'INA.

La CONSAP è così, praticamente, venuta a subentrare nei relativi rapporti di lavoro senza soluzione di continuità ed alle condizioni in atto siccome discendenti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 6.12.1994 (impiegati) e dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15.12.1994 (dirigenti).

Il personale trasferito ha conservato inoltre il trattamento normativo ed economico derivante dal contratto collettivo integrativo aziendale in vigore per il personale dell'INA, stipulato in data 21 giugno 1993.

Alla data del 31 dicembre 1995 risultano trasferiti in CONSAP complessivamente n.134 unità di personale ex INA, di cui 71 trasferiti nel corso del 1994 e n. 63 nel 1995, ivi comprese le unità di personale già

distaccato che, per il concreto avvio della gestione diretta era stato incrementato da 12 a 23 unità.

Parallelamente ai trasferimenti sopra evidenziati, anche in relazione alla notevole mole di arretrato ereditata dall'INA al momento della scissione (circa 22.000 pratiche inevase relativamente al solo Fondo Garanzia Vittime della Strada nonchè per la carenza di livelli meramente esecutivi, la CONSAP si è avvalsa anche dell'apporto di n. 26 unità di personale esterno fornito, a seguito di apposita convenzione dalla società di servizi SOGEST s.r.l..

Successivamente il concreto avvio delle attività presso la società (gestione di tutti i fondi speciali, cessioni legali, dismissioni immobiliari, gestione del patrimonio immobiliare, etc.) avrebbe evidenziato la necessità di un ampliamento dell'organico aziendale attraverso l'immissione nella società di personale di nuova assunzione chiamato a sopperire a specifiche esigenze operative più volte rappresentate dai responsabili delle diverse aree aziendali.

Così a partire dal marzo 1995 si è proceduto al graduale inserimento di n.33 unità di personale laureato, di 7 unità svolgenti mansioni di commesso/autista e di n.4 unità appartenenti a categorie protette.

Ai nuovi assunti è stato applicato integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro 6.12.1994 (impiegati) e 15.12.1994 (dirigenti) in quanto normativa generale del comparto assicurativo, nonchè, limitatamente ai soli istituti di carattere economico (nelle more di una contrattazione collettiva integrativa CONSAP) il contratto collettivo integrativo aziendale INA 21.6.1993.

Al 31.12.1995 il numero complessivo dei dipendenti in servizio è pari a 179 unità ripartite per qualifica così come si evince dal seguente prospetto (n.1):

<i>Qualifica</i>	
Dirigente 2°	7
Dirigente 1°	3
Funzionario 3°	8
Funzionario 2°	5
Funzionario 1°	13
6° livello	34
5° livello	30
4° livello	53
3° livello	14
2° livello	12
<i>Totale</i>	179

Nel periodo considerato l'onere per il personale in questione ammonta complessivamente a L. 17.387 milioni così ripartito per esercizi:

- 1993 L. 293 milioni
- 1994 L. 2.798 milioni
- 1995 L. 14.296 milioni

Per il 1993 l'onere si riferisce esclusivamente al costo del personale distaccato dall'INA.

Nel 1994, invece l' onere è costituito per 1.424 milioni dal costo del personale distaccato e per 1.374 milioni dal costo del personale trasferito a decorrere dall'ottobre di tale anno.

Nel 1995, infine l'onere di 14.296 milioni è quasi interamente costituito (per 14.221 milioni) dal costo del personale trasferito e neo assunto dalla Società.

Al riguardo va rilevato che il costo in questione grava per una quota parte (1.032 milioni per il 1994 e 7.396 milioni per il 1995) sui bilanci delle gestioni separate quale componente dei costi da esse rimborsabili a favore della CONSAP.

Con riferimento all'esercizio 1995, anno in cui può ritenersi sostanzialmente conclusa la fase di costituzione e di apprestamento della struttura e dell'organico societario, la citata somma complessivamente impegnata di L.14.221,4 milioni è così disaggregabile (prospetto n.2):

- prospetto n. 2 -

COSTO DEL PERSONALE CONSAP DIVISO PER VOCI DI SPESA

VOCI DI SPESA	1995	%
RETRIBUZIONI	9.122.174.717	64,14%
CONTRIBUTI SOCIALI	3.881.430.602	27,29%
ACCANTONAMENTO T.F.R.	766.606.841	5,39%
SPESE VARIE (*) trattamento accessorio	451.285.822	3,17%
TOTALE	14.221.497.982	100,00%

(*) LEGENDA	1995
Polizza infortuni	15.375.000
Polizza di gruppo	51.282.000
Polizze sanitarie	237.195.776
Ctb. prev.le cassa funzionari	32.000.000
Ctb. prev.le cassa dirigenti	6.720.000
Accantonamento prev.le dirigenti	108.713.046
TOTALE	451.285.822

Dalla surriportata aggregazione è facile notare che mentre l'onere per le retribuzioni rappresenta il 64,14% della somma complessiva, quello per i contributi sociali, rappresenta il 27,29% della spesa. Il restante 8,56% si riferisce, invece agli accantonamenti per il TFR ed ad altri oneri complementari.

Passando ora ad esaminare il costo del personale per le singole qualifiche, questo è evidenziato dal seguente prospetto (n.3):

- prospetto n. 3 -

**COSTO DEL PERSONALE CONSAP 1995 DIVISO PER GRADO/LIVELLO
CON L'INDICAZIONE DELLA % SUL TOTALE**

GRADO/LIVELLO	TOTALE GENERALE		(*) COSTO MEDIO	% SU TOTALE
	NUM.	IMPORTI		
DIRIGENTE 2° GRADO	7	1.960.529.000	345.975.706	13,79%
DIRIGENTE 1° GRADO	3	554.381.000	229.399.034	3,90%
FUNZIONARIO 3° GRADO	8	982.455.000	138.699.529	6,91%
FUNZIONARIO 2° GRADO	5	941.927.000	122.860.043	6,62%
FUNZIONARIO 1° GRADO	13	2.306.836.000	114.863.203	16,22%
6° LIVELLO	34	2.034.913.000	98.463.532	14,31%
5° LIVELLO	30	2.191.535.000	86.793.465	15,41%
4° LIVELLO	53	2.000.580.000	61.398.875	14,07%
3° LIVELLO	14	901.145.000	73.562.857	6,34%
2° LIVELLO	12	347.197.000	54.820.579	2,44%
TOTALI	179	14.221.498.000		100,00%

(*) Ricavato tenendo conto del periodo di effettiva presenza nel corso dell'anno.

Da esso si desume che la più parte della spesa (il 60% circa) è equamente distribuita tra gli addetti di 4°, 5° e 6° livello e di funzionario di 1° grado.

Rilievo particolare assume la spesa per i sette dirigenti di 2° grado che rappresenta il 13,79% della spesa totale evidenziando un costo medio pro-capite di 345,9 milioni che sopravanza nettamente, come del resto è logico quello di tutte le altre qualifiche, il cui costo medio pro-capite, come è dato desumere dallo stesso prospetto, va dai 229,3 milioni del dirigente di 1° grado, ai 54,8 milioni del dipendente di 2° livello.

Si rileva infine, dall'allegato prospetto n.4 che l'incidenza del costo del personale CONSAP sul totale delle spese generali è per il 1995 pari al 53,3% al netto della spesa posta a carico delle gestioni separate.

- prospetto n. 4 -

SPESE GENERALI 1995 CONSAP

VOCI DI BILANCIO	Importi comprensivi gestioni separate	Recuperi dalle gestioni separate	Spesa al netto delle gestioni separate	% sulla spesa netta
Spese per il personale	14.297.173.922	7.396.493.691	6.900.680.231	53,03%
Altre spese	11.598.691.280	5.485.697.754	6.112.993.526	46,97%
TOTALE SPESE	25.895.865.202	12.882.191.445	13.013.673.757	100,00%

Per avere, tuttavia una visione completa degli oneri assunti nel periodo considerato dalla CONSAP per le prestazioni di personale vanno considerate altre due componenti di spesa.

La prima si riferisce alla quota dell'importo del service INA relativa al costo del personale impiegato che ammonta a circa il 50% del totale complessivo di 49.952 milioni.

La seconda è rappresentata dalla spesa sostenuta dalla CONSAP per avvalersi delle citate 26 unità di personale fornite dalla SOGEST, per un importo complessivo di L.1.585,4 milioni addebitabile quasi interamente alle gestioni separate.

3.2 *L'ordinamento della Società - Il problema della sede*

Definito nelle grandi linee l'aspetto organizzativo della Società, nel giugno del 1995 la CONSAP ha affidato, previa idonea esplorazione di mercato, alla società di consulenza KPMG PEAT & MARWICK CONSULTANS l'incarico di una migliore definizione ed articolazione della struttura aziendale, ciò anche attraverso:

- la formalizzazione del riassetto organizzativo della società attraverso la predisposizione di un regolamento di organizzazione;
- la verifica e l'ottimizzazione dei principali cicli procedurali ed amministrativi al fine di una loro razionalizzazione anche alla luce del nuovo assetto organizzativo in Aree;
- la predisposizione, al termine di detta attività di un manuale delle procedure esaminate, corredato dei principali flow-charts operativi di riferimento.

A seguito di tale studio ritenuto pienamente rispondente alle attese della Società è stato, sulla scorta del regolamento organizzativo elaborato dalla Società di consulenza, dopo aver recepito le indicazioni dei titolari delle singole Aree, il seguente organigramma:

- Area Affari Generali e Personale
- Area Amministrazione Finanza ed Organizzazione
- Area Gestione Immobiliare e Affari Legali
- Area Gestione Tecnico Immobiliare
- Area Cessioni Legali ed altri servizi assicurativi
- Area Fondi di Garanzia e solidarietà
- Segreteria Dismissioni Immobiliari
- Segreteria degli Organi Societari

Le singole Aree sono state poi articolate in Settori di cui sono stati definiti compiti e responsabilità.

Circa la sede della Società va rilevato che, essendo la sede originaria dimensionata per ospitare il solo personale di supporto al funzionamento degli organi societari, nel giugno 1994, nella nuova prospettiva della gestione diretta delle attività precedentemente svolte in “service” dall’INA, la CONSAP decise di trasferirsi in una nuova sede più capiente.

Successivamente, man mano che si andavano ampliando i settori assunti in gestione diretta con il contemporaneo afflusso di sempre maggiori contingenti di personale, anche questa sede si è rivelata insufficiente a sopperire alle specifiche esigenze aziendali.

Nel giugno 1995 si è reso quindi necessario ampliare la sede in questione con la locazione di altro consimile edificio ubicato in zona adiacente.

Mentre per i tre mesi del 1993 il costo della locazione è ammontato a L. 91,5 milioni, nel 1994 il costo in questione è asceso a 903,6 milioni. Nel 1995 la locazione dei due ultimi edifici (il primo è stato rilasciato il 31.5.1994) ha importato un costo complessivo di 2.140 milioni. Va rilevato che una quota di tale costo (pari a 168,7 milioni nel 1994 ed a 773 milioni nel 1995) viene addebitata a carico delle gestioni separate quale componente dei costi rimborsabili alla CONSAP.

Al riguardo, considerando che nel corso del 1996 la Società è stata costretta a prendere in locazione un terzo edificio per sopraggiunte ulteriori esigenze, non può non auspicarsi che in prosieguo di tempo possa pervenirsi ad una soluzione più razionale che consenta di riunire tutti i settori operativi della Società in un unico idoneo edificio con conseguenti vantaggi sia sotto il profilo dell'organizzazione e dell'efficienza del lavoro, sia di quello delle economie derivanti dalla unificazione dei relativi servizi generali.

3.3 *L'informatizzazione dei servizi*

Sempre con la consulenza della KPMG PEAT & MARWIK, affiancata questa volta dalla NOLAN NORTON ITALIA, è stato altresì definito alla fine del 1995 e dei primi mesi del 1996, il quadro di riferimento informatico della società, la cui attuazione consentirà il trasferimento in CONSAP di

quelle procedure ancora rimaste in service presso l'INA con conseguenti economie di spesa ed aumento dei livelli di efficienza delle attività societarie.

Da tale piano è rimasta esclusa l'informatica del settore immobiliare, non essendo ancora note al momento della sua elaborazione le scelte che la società avrebbe operato per la gestione del proprio patrimonio immobiliare, una volta concluso, a far data dal 31 dicembre 1995, il relativo service con l'INA per la sua eccessiva onerosità.

In vista di tale scadenza, la CONSAP, valutata l'impossibilità di un immediata gestione diretta del proprio patrimonio immobiliare con le strutture esistenti in azienda, ha provveduto ad interpellare talune società specializzate nel settore, per conoscere i costi per l'espletamento di siffatto service.

Sulla base di quanto comunicato da tali società sono stati ripresi i contatti con l'INA e, come meglio specificato appresso nel marzo del 1996 si è convenuto di procedere alla stipula di una apposita convenzione biennale che consente di evitare, nella delicata fase di dismissione immobiliare, sconvolgimenti nel sistema gestionale del patrimonio e di continuare ad usufruire di strutture già attrezzate allo scopo.

L'onere previsto sarebbe sostanzialmente in linea con il compenso meno elevato richiesto dalle società interpellate.

3.4 Le consulenze

Nel periodo considerato, specie nel corso del 1995, la Società ha fatto ampio ricorso a consulenze esterne.

La relativa spesa è ammontata negli anni considerati a :

- 1993 0
- 1994 L. 360 milioni
- 1995 L.2.870 milioni

Con particolare riferimento al 1995, va rilevato che della somma sopraindicata 1.701 milioni derivano da incarichi di consulenza e peritali connessi all'attività di dismissione immobiliare.

In particolare a 876 milioni ammonta il compenso dei periti incaricati di valutare i singoli immobili mentre 275 milioni costituiscono il compenso alla società NOMISMA per la sua attività di consulenza generale nella materia.

A 650 milioni ammontano gli incarichi connessi alla attività di cessione della partecipazione in Nuova Tirrena, ed, in particolare, alla valutazione della società (350 milioni), all'attività di advisor (100 milioni) ed alla consulenza legale per la stipula del contratto (200 milioni).

Altri incarichi hanno interessato l'Area Amministrazione , Finanza ed Organizzazione per 260 milioni. Si tratta in buona sostanza dei compensi erogati per il riassetto organizzativo e la consulenza informatica a favore della Società.

Si segnalano infine nell'Area Cessioni Legali incarichi per 210 milioni concernenti l'esame delle riserve matematiche (100 milioni) e la consulenza sul problema delle cessioni stesse (40 milioni).

Un così diffuso ed oneroso ricorso ad incarichi e consulenze esterne è stato giustificato, per la maggior parte dei casi con la necessità, per un compiuto espletamento dei compiti istituzionali, di avvalersi di particolari figure professionali mancanti in azienda, in altri casi invece il ricorso ad apporti esterni sarebbe derivato dalla mancanza, specie nella fase di avvio dell'attività sociale di un proprio adeguato apparato.

Al riguardo la Corte, non può esimersi dal far richiamo a quelle particolari ragioni di economicità in base alle quali ogni organismo deve, per quanto possibile utilizzare per l'assolvimento delle funzioni il proprio personale e la propria organizzazione.

A tale principio è consentito derogare solo quando particolari incombenzi non possono essere assolti dal personale dipendente e per limitati periodo di tempo.

Sarà comunque cura della Società di darsi carico di acquisire una compiuta documentazione dell'attività svolta dai consulenti ai fini del necessario controllo sulla congruenza della stessa ai fini alla compiuta realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

4. I risultati della gestione

4.1 Generalità

In altra parte della relazione si è fatto cenno delle difficoltà inerenti alla individuazione della natura giuridica della CONSAP, ciò perchè sia possibile trarre da una sua esatta configurazione tutte le conseguenze sul piano normativo, ivi comprese quelle che il legislatore non ha considerato almeno espressamente.

In particolare l'individuazione della natura giuridica della Società si è appalesata necessaria al fine di stabilire se nei confronti della stessa fossero o meno applicabili le disposizioni vigenti in tema di formazione dei bilanci delle società di assicurazione e di riassicurazione di cui al D.P.R. 1 febbraio 1959, n.449 e del D.P.R. 14 dicembre 1978 n.219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pur non essendo agevole pervenire ad una soluzione del tutto scevra da dubbi, stante la particolare eterogeneità delle funzioni assegnate alla CONSAP in sede di scissione dall'INA, si è, però, ritenuto preferibile che il bilancio della stessa fosse redatto secondo gli schemi propri delle società di assicurazione, in ciò sostanzialmente confortati dal parere conforme dei Ministeri vigilanti.

Si è considerato, infatti, che un bilancio di tipo assicurativo (rectius riassicurativo) si appalesasse particolarmente idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della Società, soprattutto per il particolare rilievo che in essa assume l'attività relativa alla

gestione delle cessioni legali che senza dubbio sembra potersi ricondurre nell'ambito di un'attività riassicuratrice, sia pure "sui generis".

Il termine di presentazione del bilancio in parola, statutariamente previsto entro il 30 giugno di ciascun anno, in tutti e tre gli esercizi in esame è stato prorogato al 30 novembre, previa autorizzazione del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, secondo quanto previsto dall'art.55 del citato D.P.R. 449/1959.

E' stata condivisa, infatti, l'esigenza che per l'acquisizione e certificazione di tutti i dati contabili la Società dovesse disporre di più idonei margini temporali.

In base al cennato criterio nel periodo considerato il bilancio di esercizio della CONSAP è stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, rispettivamente, in data 29 novembre 1994, 29 novembre 1995 e 30 ottobre 1996.

Il bilancio in questione è costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Esso, come si è detto, segue lo schema prescritto dal D.P.R. 14 dicembre 1978 ed è stato prediposto nel rispetto delle vigenti norme civilistiche, ove applicabili per le compagnie di assicurazione, e di quelle specifiche per il settore assicurativo.

Il bilancio stesso è stato assoggettato a revisione contabile della Società RECONTA ERNST & YOUNG che lo ha riconosciuto redatto con chiarezza e tale da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società certificata.

Per finire, va segnalata l'ulteriore peculiarità della gestione finanziaria della CONSAP costituita dalla circostanza che, come appresso specificato, i fondi di garanzia e di solidarietà ed il conto consortile R.C.auto, costituendo patrimoni autonomi a tutti gli effetti di legge, godono di altrettanta autonoma contabilità e, che pertanto, i relativi rendiconti di esercizio sono redatti separatamente rispetto al bilancio della CONSAP che recepisce soltanto i costi e i ricavi dell'attività di gestione dei fondi predetti.

4.2 Il problema del deficit

Dai conti economici degli esercizi considerati (vedi prospetto n.5) emerge una costante significativa situazione di perdita così riassumibile:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Esercizio 1993 (tre mesi) | 73.404 milioni |
| • Esercizio 1994 | 115.903 “ |
| • Esercizio 1995 | 81.845 “ |

prospetto n. 5

BILANCIO RICLASSIFICATO**Conto Economico Riclassificato**

Profitti e Perdite	1995 (In milioni di lire)	1994 (In milioni di lire)	1993 (In milioni di lire)
Premi ed Accessori	2.036	3.468	369.609
Somme pagate nell'esercizio	(3.632)	(3.845)	(170.579)
Incremento riserve matematiche	(236.522)	90.759	(242.943)
Incremento provvigioni da ammortizzare	38.790	16.000	(15.691)
Costi di acquisizione, di produzione e di organizzazione	0	0	(57.771)
Altre partite tecniche	(131.091)	(387.904)	104
Risultato tecnico	(330.419)	(281.522)	(117.271)
Reddito netto degli investimenti	263.395	193.693	49.701
Spese generali e di amministrazione	(12.984)	(9.005)	(3.070)
Imposte e tasse	(15.640)	(15.768)	(2.763)
Proventi ed oneri vari	(414)	(3.982)	0
Oneri straordinari	(1.592)	(29.261)	(1)
Proventi straordinari	19.866	30.091	0
Accantonamento a fondi specifici	(1.000)	(149)	0
Risultato prima delle imposte	(78.787)	(115.903)	(73.404)
Imposte sul reddito	(3.058)	0	
Utile netto dell'esercizio	(81.845)	(115.903)	(73.404)

Le perdite in questione sono riferibili essenzialmente alla gestione delle cessioni legali che, come già riferito, denuncia un grave squilibrio costituito dalla diversa dinamica delle riserve tecniche rispetto ai rendimenti delle attività patrimoniali.

La cessazione dell'afflusso dei premi conseguente al cambiamento del quadro normativo non ha potuto infatti, essere immediatamente accompagnato da adeguate azioni correttive sul piano degli investimenti.

Solo in un periodo successivo alla sua costituzione la Società ha potuto avviare una complessa attività che, mediante la conversione del patrimonio meno redditizio in più remunerative forme di investimento, tende a consentire quanto meno una più adeguata copertura economico-finanziaria degli impegni assunti nei confronti delle compagnie assicuratrici.

Sta di fatto che la Società sarebbe stata costretta, fin dal compimento del primo esercizio finanziario (di soli tre mesi), ad assoggettarsi alla procedura di ricapitalizzazione di cui all'art.2447 cod.civ., se non avesse trovato la necessaria capienza nelle riserve di patrimonio netto, accresciuto da assai opportune rivalutazioni.

Ed invero, nel 1993 detto patrimonio si è accresciuto dell'importo pari alla rivalutazione della partecipazione CONSAP in Banca Nazionale del Lavoro, attuata ai sensi dell'art.2426, 1° comma, n.3, cod.civ., che ha indotto una plusvalenza, rispetto al valore originario di 48.471 milioni: tale plusvalenza è stata iscritta, a norma di legge, in un'apposita riserva non distribuibile di patrimonio netto.

Il patrimonio in questione, d'originari 50.000 milioni, così incrementatosi a 98.471 milioni, si è ridotto, detratta la perdita d'esercizio, a 25.067,4 milioni.

Nel 1994 lo stesso patrimonio netto si è accresciuto:

- della rivalutazione della partecipazione CONSAP in IMI, attuata ai sensi dell'art.2423, 4° comma, cod.civ. resa possibile dalla cessione avvenuta il 1.7.1995, che ha indotto una plusvalenza, rispetto al valore originario, di 10.801,9 milioni;
- della rivalutazione di 92.959,5 milioni, attuata ai sensi dell'art.2423, 4° comma, cod.civ., relativa agli immobili per i quali sono state avviate le procedure di vendita.

Il patrimonio netto di 25.067,4 milioni si è pertanto incrementato, per effetto delle predette rivalutazioni di 103.061,4 milioni, per poi ridursi, detratta la perdita di esercizio, ad appena 12.925,7 milioni.

Infine nel 1995 il patrimonio netto si è accresciuto della rivalutazione di 126.688 milioni, attuata ai sensi dell'art.2423, 4° comma, cod.civ., relativa alla cessione della Nuova Tirrena.

In tale anno detto patrimonio si è incrementato fino a 139.614,1 milioni e, dopo la copertura della perdita si è attestato, a 57.568,8 milioni, in misura, ovvero, superiore al patrimonio netto iniziale della Società (50.000 milioni).

4.3 *Analisi dei ricavi e profitti del conto economico*

In quanto ai profitti emergenti dal conto economico (riclassificato) degli esercizi in esame (vedi prospetto n.6) la voce più significativa è, senza dubbio, quella costituita dal “Reddito netto degli investimenti” asceso dai 49.701 milioni del 1993, ai 193.693 milioni del 1994 ed, infine, ai 263.395 milioni del 1995.

I proventi in questione risultano così ripartiti (prospetto n.6):

- prospetto n. 6 -

REDDITO DEGLI INVESTIMENTI

	1995	1994	1993
PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
Ricavi e recuperi gestione immobiliare	341.539	263.076	68.290
Interessi, premi e altri frutti dei titoli a reddito fisso	114.263	103.567	24.968
Proventi dei rimborsi dei titoli a reddito fisso	130.021	41.959	312
Dividendi delle partecipazioni	9	0	0
Interessi su mutui e prestiti	17.900	17.885	0
Interessi dei crediti verso compagnie di assicurazione e riassicurazione	45.212	74.722	36.101
Int. dei depositi presso istituti ed aziende di credito	2.450	0	2.296
Altri Ricavi degli investimenti patrimoniali	8.147	6.265	10
Interessi degli Altri crediti	14.859	18.678	4.600
	8.678	0	3
ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI			
Oneri inerenti agli investimenti immobiliari	77.926	69.305	18.585
Interessi su debiti verso compagnie di riassicurazione e assicurazione	49.266	41.351	13.083
Interessi sugli altri debiti	22.134	12.012	3.140
Oneri inerenti titoli reddito fisso e alle partecipazioni	5.176	2.214	341
Altri oneri inerenti gli inv. ti patrimoniali e finanziari	603	13.720	0
Interessi su mutui e prestiti	747	8	0
Interessi su debiti v/s aziende di credito	0	0	1.407
	0	0	614
QUOTE DI AMMORTAMENTO	218	78	3
REDDITO NETTO DEGLI INVESTIMENTI	263.395	193.693	49.702

In altra parte della Relazione ci si sofferma sui risultati economici della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Società, qui giova chiarire che la voce interessi su mutui è in diminuzione a fronte dell'anticipata restituzione del prestito postergato della B.N.L., mentre l'aumento della voce interessi sui titoli discende dall'investimento in titoli del ricavato della cessione delle partecipazioni e del prestito postergato.

La voce "altri ricavi degli investimenti patrimoniali" è riferita ad una stima prudenziale del reddito netto degli immobili ancora da trasferire alla CONSAP per conguaglio di scissione.

Altra voce attiva del conto economico è quella relativa ai premi sui rischi delle assicurazioni dirette, ovvero ai versamenti effettuati dall'INPS per il Fondo di previdenza ex addetti imposte di consumo.

Nel bilancio 1993 sono stati contabilizzati sotto questa voce anche i premi di spettanza CONSAP per i contratti in cessione legale stipulati prima del 22 maggio 1993 per un importo complessivo di 369.609 milioni.

Tra "i proventi straordinari" sono compresi, per il 1994, le entrate derivanti dalla vendita della partecipazione in IMI (21.646 milioni) e per il 1995 la sopravvenienza attiva (13.061 milioni) derivante dall'introito di quote di premi per cessioni legali che le Compagnie avevano in un primo momento omesso di versare.

Altra voce attiva è, infine, quella costituita dall'incremento delle provvigioni da ammortizzare, che nel 1995 ha registrato un ammontare di 38.790 milioni.

Al riguardo giova ricordare che le provvigioni in questione venivano detratte nel loro intero ammontare in sede di versamento del primo premio

ceduto. Venivano poi ammortizzate pro-quota durante lo svolgimento del contratto. Intervenuta la cessazione dell'obbligo di cessione legale, le quote in questione vengono, di anno in anno, a costituire una voce attiva del conto economico della CONSAP.

4.4 *Analisi delle perdite e spese del conto economico*

A fronte delle sopraspecificate voci attive, si evidenziano per il loro maggior importo le voci passive del conto economico.

Tra esse l'ammontare più rilevante è costituito dagli incrementi delle riserve matematiche.

All' incremento di 242.943 milioni nel 1993, ha fatto seguito un decremento di 90.759 milioni nel 1994 dovuto sostanzialmente, alla somma algebrica tra il valore negativo del tasso annuo di rivalutazione (al 7%) e quello positivo determinato da eccedenze accertate rispetto alla stima operata in sede di scissione dall'INA e dall'adattamento del calcolo probabilistico di alcuni componenti di rischio.

L'incremento del 1995, pari a 236.522 milioni, discende dall'annuale rivalutazione al tasso prudenziale del 7% (sul punto, vedi amplius, pag.87)

Vanno, altresì, annoverate tra le spese per "somme pagate nell'esercizio" quelle a favore degli aventi diritto iscritti al Fondo dazieri, la cui consistenza può evincersi dal seguente prospetto n.7:

Liquidazione agli assicurati	Diretto 1993	Diretto 1994	Diretto 1995
Sinistri	39	160	156
Polizze maturate	331	1.971	2.730
Riscatti	140	1.626	630
Rendite vitalizie	0	0	0
TOTALE	510	3.757	3.516
Utili, maggiorazioni e premi di fedeltà		88	116
TOTALE	510	3.845	3.632

Un rilievo particolare assumono le spese generali e di amministrazione, costituite, in particolare da quelle per il “personale” e da quelle per “servizi”.

Come chiarito in altra parte del referto le spese per il personale dipendente acquistano rilievo solo a partire dall'ottobre 1994 in quanto in precedenza tutte le funzioni istituzionali sono state esplicate o da personale distaccato o in regime di “service” con l'INA, verso il pagamento di un importo forfettario comprensivo anche della messa a disposizione del personale necessario.

Successivamente, venuta la società nella giusta determinazione di gestire direttamente le proprie attività, si è proceduto gradatamente alla costituzione di un'autonoma pianta organica sia attraverso il trasferimento di personale dell'INA, sia attraverso apposite assunzioni esterne.

In particolare, considerato che la Società si è avvalsa di proprio personale solo dall'autunno 1994, si comprende che la relativa spesa praticamente insignificante nel 1993, è ascesa poi repentinamente nei due anni successivi, man mano che andava completandosi il processo di trasferimento e delle nuove assunzioni.

Nel 1995 la spesa in questione ha raggiunto, come già evidenziato in un'altra parte della Relazione, l'importo di 6.871 milioni, al netto della quota a carico delle gestioni separate.

Circa le spese per servizi, esse si riferiscono nella gran parte alla somma da corrispondere all'INA per il predetto contratto di "service".

Pur considerando che l'importo del contratto in questione è destinato a ridursi man mano che la CONSAP viene ad assumere la gestione diretta delle proprie attività, non può peraltro non rilevarsi l'eccessiva onerosità della spesa in questione che è così evoluta negli esercizi considerati raggiungendo la considerevole cifra di 49.952 milioni (prospetto n.8):

SERVICE INA
(in milioni di Lire)

	STRADA	CACCIA	ESTORSIONE	CONTO CONSORTILE	CIRAS	IMMIRE (a carico CONSAP)	DAZIERI (a carico CONSAP)	CESSIONI LEGALI (a carico CONSAP)	ALTRE (a carico CONSAP)	TOTALE
1993	2.087	14	75	1.174	71	1.680 *	312	2.066	63	7.542
1994	7.980	52	90	3.879	275	9.003 *	903	4.921	241	27.344
1995 **	798	7	7	1.213	0	11.177 *	262	887	715	<u>15.066</u>
										49.952

- prospetto n. 8 -

* Comprensivo delle provvigioni agli AA.LL.

** In bilancio sono stati indicati dati stimati, perché l'INA non aveva proceduto ad alcuna comunicazione ufficiale, nei giorni scorsi è stato concordato quanto descritto nella tabella.

*** Il Service è terminato nel 1994.

93 L. 346 94 L. 2.577 95 L. 3.629

Altra voce di rilevante importo è quella degli oneri patrimoniali e finanziari, là dove nel 1995 49.266 milioni si riferiscono agli oneri derivanti dagli investimenti immobiliari (41.351 nel 1994) e 22.134 milioni agli interessi su debiti verso le compagnie di assicurazione: Questa cifra è stata calcolata utilizzando lo stesso tasso d'interesse applicato per la valutazione delle riserve matematiche e delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

In altra voce passiva del conto economico, con denominazione invero incongrua di "altre partite tecniche" sono allocati gli importi reclamati dalle Compagnie di assicurazione per le annuali liquidazioni di quanto ad esse dovuto per cessioni legali.

Nel 1994 le somme iscritte a tale titolo ammontano a 387,9 miliardi di cui anticipate nel 1995 circa 380 miliardi.

Ammontano invece a 129,1 miliardi le somme iscritte per lo stesso titolo nel 1995, di cui la CONSAP ha provveduto nel 1996 a corrispondere acconti per 125 miliardi circa.

5. *La gestione patrimoniale*

5.1 *La consistenza patrimoniale*

La consistenza patrimoniale della CONSAP nel triennio considerato si evince dal seguente prospetto (n.9), relativo allo stato patrimoniale riclassificato della Società.

prospetto n. 9

BILANCIO RICLASSIFICATO**Stato Patrimoniale**

Attività	1995 (In milioni di lire)	1994 (In milioni di lire)	1993 (In milioni di lire)
<i>Investimenti</i>			
Immobili	2.442.723	2.440.665	2.343.121
Titoli a reddito fisso	2.133.151	501.832	9.727
Partecipazioni in società controllate e collegate		1.330.440	1.330.440
Mutui e prestiti	87	240.006	720.000
<i>Liquidità</i>	30.607	71.411	122.702
<i>Crediti</i>			
Partecipazioni che costituiscono circolante	562.753	303.527	561.738
Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione	34.510	35.052	
Verso società controllate e collegate		3.474	3.474
Altri crediti e attività diverse	1.061.547	882.128	883.011
Quota corrente mutui e prestiti	240.000	480.000	480.000
<i>Ratei e risconti attivi</i>	76.067	33.089	35.263
<i>Mobili, macchine e costi pluriennali (al netto del Fondo di Amm.to)</i>	510.688	471.107	459.178
TOTALE ATTIVITÀ	7.092.133	6.792.731	6.948.654

Passività e Patrimonio netto

Passività	1995 (In milioni di lire)	1994 (In milioni di lire)	1993 (In milioni di lire)
<i>Riserve tecniche</i>	6.517.180	6.280.658	6.404.668
<i>Somme da pagare</i>	0	0	26.259
<i>Debiti</i>			
Verso istituti e aziende di credito		0	73.289
Verso compagnie di assicurazione e riassicurazione	281.607	400.785	20.860
Verso società controllate e collegate		0	146.825
Altri debiti e passività diverse	210.588	86.934	46.241
<i>Fondi con destinazione specifica</i>			
Fondo T.F.R.	8.840	5.077	2.577
Fondo imposte	3.058	25	6
Fondo svalutazione crediti	1.124	124	
Fondo oneri trattamento previdenza personale	10.122	4.521	
<i>Ratei e risconti passivi</i>	1.844	1.681	2.862
TOTALE PASSIVITÀ	7.034.364	6.779.805	6.923.587
Patrimonio netto			
Capitale Sociale e riserve patrimoniali	139.614	128.829	98.471
Perdita dell'esercizio	(81.845)	(115.903)	(73.404)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	57.769	12.926	25.067
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	7.092.133	6.792.731	6.948.654

Dal prospetto sopra evidenziato si deduce, in particolare, che il patrimonio netto, ammontante inizialmente a 49.583 milioni, si è ridotto a 25.067 milioni alla fine dell'esercizio 1993 ed a 12.926 milioni nel 1994.

Nel 1995 il patrimonio netto, invece è asceso a 57.769 milioni, e quindi al di sopra della dotazione iniziale, per effetto delle operazioni di alienazioni immobiliari e di cessione di partecipazioni di cui si dirà in prosieguo di trattazione.

Già in altra parte della Relazione è stata sottolineata la precipua funzione del patrimonio assegnato alla CONSAP all'atto della scissione. Esso costituisce il controvalore attivo delle riserve tecniche accantonate per far fronte agli adempimenti delle cessioni legali ed è quindi lo strumento indispensabile per assicurare le risorse sufficienti per la remunerazione delle stesse. E' stato altresì sottolineato che lo scarso rendimento dei cespiti patrimoniali a fronte degli impegni per le cessioni legali gravanti sul bilancio della CONSAP determina una grave situazione di squilibrio che ove non intervengano adeguate misure di rimedio, rischia di compromettere l'azione pur rimarchevole, che la CONSAP svolge per la graduale estinzione delle obbligazioni a tale titolo assunte senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. In tal senso, in disparte l'auspicio dei necessari interventi legislativi atti a rendere meno onerosa l'esposizione debitoria della Società, sono, per l'istante, pienamente da condividere tutte le iniziative assunte dagli Organi societari che tendano a trasformare i cespiti patrimoniali meno redditizi in impieghi finanziari più remunerativi.

5.2 *Le poste patrimoniali attive. Le partecipazioni*

Nel controvalore patrimoniale attivo del debito delle cessioni legali la CONSAP poté contare all'atto della scissione anche su circa 1.892 miliardi costituiti da partecipazioni azionarie. Tra queste le seguenti tre assumevano un rilievo peculiare:

- 562 miliardi in IMI (pari ad una quota del 9,3%)
- 911 miliardi in BNL (pari ad una quota del 13,92%)
- 420 miliardi in Nuova Tirrena (pari ad una quota del 91,14%)

Il già rappresentato impegno di dismettere i cespiti patrimoniali meno redditizi in vista dell'impiego del ricavato in investimenti più remunerativi trova piena espressione nella politica perseguita in tale comparto con la completa dismissione delle partecipazioni sopra indicate.

Per quanto riguarda la partecipazione in IMI, classificata nell'attivo circolante in quanto già inizialmente destinata alla vendita, la CONSAP nel 1993 ha partecipato all' O.P.V. indetta dal Ministero del Tesoro provvedendo all'alienazione di oltre n.27 milioni di azioni IMI per un controvalore di 294.930 milioni. Le spese dell'operazione hanno però raggiunto il notevole importo di 13.349 milioni, il che ha in parte oscurato i vantaggi della vendita.

In data 1° luglio 1995 è stata ceduta la quota residua della partecipazione costituita da altri 27,2 milioni di azioni (ad eccezione delle azioni vincolate per l'eventuale cessione gratuita) per un controvalore di 287.031 milioni.

Le spese dell'operazione sono ammontate a 499,9 milioni.

Sia nella prima che nella seconda vendita sono state realizzate plusvalenze, rispettivamente, di 21,646 e 10,882 milioni utilizzate per il ripianamento del deficit di bilancio.

In quanto alla partecipazione azionaria in BNL, quest'ultima, ai sensi dell'art.1 del Decreto Legge 31.7.1995 n.318, reiterato con il Decreto legge 26.9.1995 n.406, è stata trasferita al Ministero del Tesoro verso il rilascio di certificati di credito del Tesoro al portatore per un importo corrispondente al cennato valore di libro (circa 911 miliardi). I certificati di credito, che saranno rimborsati in un'unica soluzione il 1° settembre 2001 sono inizialmente remunerati con un tasso di interesse semestrale del 5,70%.

Un cenno a parte merita la vicenda della dismissione della partecipazione della CONSAP in Nuova Tirrena.

Al riguardo giova ricordare che nel dicembre del 1993 la CONSAP acquisiva il 91,14% del capitale di Nuova Tirrena con un esborso complessivo di 419,5 miliardi per portare a compimento il progetto elaborato dal Governo, di intesa con il mercato assicurativo, per il recupero di una azienda, la Tirrena Assicurazioni, posta in liquidazione coatta amministrativa, ma con indubbe potenzialità insite nella sua struttura societaria e soprattutto nella sua rete di vendita, tali da lasciare ben sperare in un suo risanamento e, successivamente ad una suo remunerativo ricollocamento sul mercato.

Già con la chiusura in lieve utile del bilancio 1994 di Nuova Tirrena poteva ritenersi completato l'intervento di recupero operato dalla CONSAP che peraltro non era in grado di assicurare alla predetta compagnia adeguate

prospettive di sviluppo economico e finanziario stante la descritta situazione di disequilibrio esistente nei propri conti economici.

Di qui l'urgenza di effettuare l'operazione di dismissione della partecipazione in Nuova Tirrena, sollecitata dall'Azionista unico Ministero del Tesoro, preoccupato per i riflessi che l'andamento dei conti della CONSAP avrebbe potuto avere sul bilancio dello Stato.

Nell'aprile del 1995 la CONSAP ha pertanto dato avvio a tutte le iniziative miranti a rendere operativa la cessione e per attenersi a criteri di massima trasparenza nella dismissione in parola ha stabilito di seguire le direttive emanate in materia di dismissione di aziende di stato dal Comitato interministeriale della programmazione economica con propria delibera del 30 dicembre 1992.

In tal senso la CONSAP ha dapprima richiesto offerte per il ruolo di consulente finanziario e quindi - valutate le dodici offerte ricevute ha conferito l'incarico della valutazione della Società alle società ARTHUR ANDERSEN e PEAT MARWICK. Ha quindi richiesto offerte per il ruolo di assistenza alle operazioni di cessione conferendo il relativo incarico all'IMI che vanta una notoria competenza ed esperienza nella materia.

L'IMI ha a sua volta sollecitato offerte di acquisto tramite ripetuti annunci su quotidiani italiani e stranieri ed ha proceduto all'individuazione dei soggetti che avevano manifestato un interesse concreto all'acquisto.

Ai soggetti così individuati l'IMI ha richiesto un'offerta vincolante di acquisto da inviarsi entro il 14 ottobre 1995.

Il giorno 16 ottobre si sono svolte le operazioni di apertura delle offerte e si è riscontrato che l'unica offerta valida era quella inviata dalla società

TORO. Ritenuto che la circostanza dell'unica offerta di acquisto non imponeva di sospendere o di interrompere le procedure di vendita, la CONSAP ha avviato trattative bilaterali con quest'ultima Società al fine di addivenire ad un miglioramento del prezzo originariamente offerto, nonché alla puntuale definizione delle garanzie sul mantenimento della forza lavoro.

Dopo una accesa negoziazione la TORO ha accettato il prezzo richiesto dalla CONSAP (548 miliardi di lire) richiedendo tuttavia modalità di pagamento più vantaggiose di quelle prospettate dal venditore.

Il processo di privatizzazione di Nuova Tirrena si è avviato quindi a conclusione con la sottoscrizione in data 20 marzo 1996 di un contratto preliminare di vendita cui è succeduta la stipula del contratto definitivo il successivo 29 aprile.

Le legittime preoccupazioni sollevate dalle rappresentanze sindacali aziendali, sia al vecchio che al nuovo azionista, relative soprattutto alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed all'ubicazione del sede sociale, hanno trovato recepimento negli anzidetti patti contrattuali che prevedono, per tutto il triennio successivo all'acquisto che la TORO garantisca, tra l'altro, il mantenimento degli esistenti livelli occupazionali, l'attuale localizzazione territoriale della sede centrale, l'autonomia distributiva della rete di vendita.

A termini di contratto, il 1° luglio 1996, è stato poi firmato l'atto per il trasferimento alla TORO assicurazioni del pacchetto azionario di maggioranza. Con tale adempimento si è conclusa l'operazione di vendita avvenuta ad un prezzo di 548 miliardi di lire, da cui sono derivate plusvalenze di circa 128 miliardi al lordo delle spese di vendita che hanno tra

l'altro consentito di fronteggiare risolutivamente la situazione di deficit dell'esercizio 1995.

Anche la procedura adottata, che come si è detto è stata svolta in conformità di quanto previsto dalla direttiva CIPE del 30 dicembre 1992 e della prassi delle dismissioni effettuate negli ultimi anni appare svolta in conformità alle norme di legge e regolamentari nella materia applicabili.

5.3 *Gli immobili*

Come si è detto, la CONSAP, in sede di scissione dall'INA si è vista attribuire un ingente patrimonio immobiliare.

Il primo gruppo di immobili, trasferito contestualmente alla scissione, e quindi con effetto dal 1° ottobre 1993, consta di 269 edifici, per un valore nominale complessivo di 2.341 miliardi. Il secondo gruppo, trasferito nel giugno 1996, consta di 37 edifici, per un valore nominale complessivo di 671 miliardi. In totale, quindi, il patrimonio CONSAP è costituito da 306 edifici (o complessi immobiliari) per un valore nominale di oltre 3.000 miliardi.

Il trasferimento del secondo gruppo di edifici è l'effetto di un determinato meccanismo della scissione: l'atto di scissione dell'autunno 1993, infatti, prevedeva che l'INA avrebbe assegnato alla CONSAP il controvalore in immobili dell'incremento (che a quel tempo era determinato solo a stima) delle passività CONSAP per riserve tecniche delle cessioni al momento della scissione.

Effettuato tale accertamento, in merito al quale anche l'ISVAP ha espresso il suo parere, dovrebbe essere confermato l'atto di verificata

condizione, stipulato tra INA e CONSAP il 26 giugno 1996, e che ha previsto il trasferimento a quest'ultima di immobili per un valore complessivo, appunto, di 671 miliardi, oltre a un conguaglio in denaro per le parti residue delle passività.

La CONSAP, come già in precedenza evidenziato, ha destinato alla vendita l'intero proprio patrimonio immobiliare, al fine di acquisire la liquidità necessaria per fare fronte all'ingente obbligazione attribuitale dalla Legge 23 giugno 1994 n.403 nei confronti delle compagnie di assicurazione creditrici delle "cessioni legali".

Ovviamente, e per quanto il ritmo delle vendite immobiliari sia alquanto spedito, i tempi per pervenire alla completa dismissione non possono che essere sensibilmente lunghi, per cui la CONSAP si trova impegnata, oggi come in futuro, sui due fronti della vendita e della gestione di tutti gli immobili non ancora venduti.

L'impegno di cui sopra, raramente si esplica su binari paralleli indipendenti, poichè le continue interconnessioni tra l'una e l'altra attività, ed i condizionamenti che ne derivano reciprocamente, richiedono necessariamente un approccio unitario della funzione, che miri al conseguimento del massimo interesse economico della società, assecondando quindi indifferentemente l'uno o l'altro dei due settori di attività (alienazione o gestione degli immobili) a seconda della maggiore attitudine, nel caso specifico, a realizzare condizioni di miglior favore.

Con il prospetto(n.10) che segue viene indicata la consistenza numerica ed il valore originario e rivalutato degli immobili della CONSAP.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSAP SpA
BENI IMMOBILI - Esercizio 1995

Prospetto n. 10

All. I

COMUNE	INDIRIZZO	VALORI al 31.12.95	PRECEDENTI	di cui Rivalutazioni L. 413/91	D. M. 17/6/93
ALESSANDRIA	C.SO ROMA ANG. VIA MODENA	2.500.000.000	1.046.427.506	458.321.334	836.585.355
ALTAMURA	V.LE MURA MEGALITICHE 1	2.279.612.013	2.927.533.881	98.849.194	0
ALTAMURA	V.LE MURA MEGALITICHE 3-5	9.034.549.327	8.741.882.368	1.304.970.455	0
ALTAMURA	P.ZZA UNITA' D'ITALIA	1.541.240.000	323.381.288	226.569.722	330.681.301
AOSTA	P. STAZIONE-AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS 32	2.464.439.194	149.322.958	1.399.766.959	475.751.564
AREZZO	VIA G. MONACO	1.900.000.000	696.025.839	278.225.837	758.583.168
AREZZO	VIA CISPINO 31-35	4.324.774.238	281.127.528	1.169.105.421	2.620.870.549
ASCOLI PICENO	VIA A.CECI 7	6.912.555.956	240.278.292	2.307.608.611	4.041.013.198
ASCOLI PICENO	C.SO VITTORIO EMANUELE 37	4.111.889.972	160.876.103	1.903.866.851	1.879.513.308
ASTI	VIA ALIBERTI 2 - P.ZZA STATUTO	11.200.000.000	2.765.551.537	2.023.611.569	6.242.846.790
ASTI	VIA CAVOUR - VIA E. FILIBERTO	6.751.855.200	4.735.300.502	0	1.140.831.705
AVELLINO	V. DUE PRINCIPATI-P. LIBERTA'-V. MANZONI-V. CASCINO	12.572.120.527	294.362.746	2.482.322.622	8.703.147.928
BARI	LUNGOMARE N.SAURO	13.872.431.611	356.088.900	4.837.482.533	8.249.292.425
BARI	VIA PRINCIPE AMEDEO 25	20.041.054.157	525.566.286	4.594.763.851	14.170.894.496
BARI	VIA DALMAZZA	35.324.303.351	1.482.402.147	13.155.471.318	19.357.367.817
BARI	VIA ABATE GIMMA 93	19.770.784.732	5.003.678.558	3.929.309.323	10.079.157.400
BARI	IV ^a TRAVERSA - V.LE RE DAVID	4.747.326.680	501.555.766	2.611.801.538	1.032.734.050
BARI	VIA QUINTINO SELLA 32	19.535.281.300	1.440.418.387	6.854.675.969	9.902.341.124
BARI	VIA CONTE CAVOUR - VIA G.TOMA	15.139.472.000	1.002.332.247	3.912.073.388	9.325.441.422
BARI	VIA BRIGATA REGINA	27.315.081.560	12.768.235.958	4.263.198.428	6.944.837.739
BARI	VIA EINAUDI-VIA DELLA COSTITUENTE	12.597.774.560	1.588.300.331	2.249.531.759	6.337.217.567
BASSANO DEL GRAPPA	P. CADORNA-V. T.VECCHIO-SALITA G. B. BRACCHI	5.196.131.579	437.014.620	1.255.226.935	3.103.883.637
BELLUNO	VIA MATTEOTTI 3	4.086.686.150	176.545.295	844.765.495	2.801.034.948
BENEVENTO	VIA CARLO TORRE 3	435.425.000	234.625.774	45.192.220	121.330.180
BENEVENTO	VIA CALORE - C.SO V.EMANUELE	5.672.191.780	584.588.664	1.959.963.546	2.193.645.672
BENEVENTO	VIA DELLE ROSE - VIA PACE VECCHIA	16.426.358.300	13.446.592.339	0	422.245.587
BERGAMO	VIA ORTIGARA 7	3.200.000.000	1.178.703.686	144.814.430	1.677.157.652
BERGAMO	VIA TARAMELLI - VIA G. PASCOLI 3	32.696.665.241	4.002.675.378	5.909.957.362	19.150.298.472
BERGAMO	VIA G. DALZANO	16.782.701.103	3.737.025.721	709.180.846	6.485.608.387
BIELLA	VIA LOSANNA - VIA GRAMSCI	12.482.410.631	8.688.411.024	211.229.468	2.985.747.627
BIELLA	VIA P. MICCA	3.012.706.420	349.366.155	889.484.229	1.163.901.100
BIELLA	V.LE ITALIA	6.695.571.053	4.970.053.252	269.639.768	137.293.694
BOLOGNA	VIA C. BATTISTI 1 - VIA U. BASSI	31.096.290.649	822.149.794	0	29.925.014.915
BOLOGNA	VIA S. ISAIA 27	10.812.267.458	428.592.566	3.084.156.850	5.587.875.517
BOLOGNA	VIA DEI POETI 5	9.590.157.658	323.416.155	2.973.594.151	5.958.229.386
BOLOGNA	VIA C. RANZANI	15.272.757.374	1.252.408.151	4.202.012.187	8.741.565.983
BOLZANO	VIA OSPEDALE 2	4.296.907.373	1.175.259.002	1.355.091.146	1.560.867.650
BOLZANO	VIA ROSMINI 44	16.112.975.621	4.018.524.216	4.603.567.964	7.273.242.197
BOLZANO	P.ZZA DELLA VITTORIA 47	17.844.178.138	4.368.882.192	5.214.470.076	8.094.125.085
BOLZANO	P.ZZA VITTORIA 48 - P. IV NOVEMBRE	21.745.940.868	6.278.051.193	6.607.650.003	8.580.367.084
BRESSANONE	VIA ROMA 18-20	1.325.000.000	62.777.223	393.476.628	688.851.552
BRINDISI	VIA SANI	13.255.824.934	378.920.348	2.974.145.153	9.517.055.358
BRINDISI	V.LE REGINA MARGHERITA 48	2.454.871.408	1.202.495.540	167.499.956	881.839.544
BRINDISI	VIA GARIBOLDI	22.315.276.559	6.665.976.806	1.187.808.439	13.543.689.893
BRINDISI	Q. RE BOZZANO - LOTTO N	5.811.480.589	4.784.718.522	0	0
BUSTO ARSIZIO	V.LE DUCA D'AOSTA	13.704.123.880	1.796.750.055	2.567.588.582	7.484.100.771
CAGLIARI	VIA ROMA 7-9	2.200.000.000	1.118.478.330	216.991.228	644.884.169
CAGLIARI	VIA MAMELI 183	2.199.930.700	92.860.455	697.320.928	1.322.131.182
CAGLIARI	V.LE REGINA MARGHERITA	3.250.205.094	144.341.285	1.399.645.008	1.484.346.677
CAGLIARI	VIA GIANTURCO 1	3.784.683.153	167.007.042	1.640.994.544	1.768.216.180
CALTAGIRONE	VIA ROMA 8 - VIA GABELLE 7	2.469.437.336	318.859.075	188.241.781	1.552.255.825
CALTANISSETTA	C.SO VITTORIO EMANUELE 109	3.806.977.973	456.130.551	1.183.681.545	1.562.585.004
CAMPOBASSO	C.SO BUCCI 46	8.960.603.986	500.759.566	2.389.889.866	5.352.822.470
CAMPOBASSO	VIA S. GIOVANNI DEI GELSI	10.487.988.171	1.765.936.330	168.850.000	1.065.000.000
CARBONIA	P.ZZA MATTEOTTI 2-7 - VIA MANNU	3.562.486.759	3.391.749.986	0	68.687.750
CARRARA	P.ZZA GARIBOLDI 1	1.579.648.000	704.736.509	0	0
CASERTA	VIA ROMA 72	6.052.573.344	2.923.122.758	699.562.945	1.925.286.806
CATANIA	LGO PAISIELLO 5	11.657.415.147	393.272.799	4.317.719.910	6.524.438.528
CATANIA	LGO PAISIELLO 9	4.116.038.000	148.596.929	1.423.557.642	2.410.315.447
CATANIA	C.SO SICILIA 24	20.746.929.637	1.264.571.737	6.636.801.885	11.520.848.540
CATANIA	VIA ETNEA 353	15.493.252.328	933.203.430	4.127.879.668	9.590.239.322
CATANIA	C.SO SICILIA - LOTTO N	22.562.117.764	2.055.720.591	5.755.893.509	13.022.390.838
CATANIA	VIA ETNEA - VIA EMPEDOCLE	21.549.952.919	1.875.554.549	5.374.762.817	12.696.436.819
CATANZARO	P.ZZA BASILICA 33	5.203.880.473	133.432.621	410.475.805	4.525.604.800
CHIAVARI	C.SO GARIBOLDI - C.SO ASSAROTTI	5.850.000.000	1.722.227.725	1.770.891.652	1.804.487.953
CHIETI	VIA B. SPAYENTA 16	3.807.530.395	228.732.720	1.460.067.910	1.706.841.446
CIRIÉ	VIA P. BRACCINI	1.432.122.377	310.351.144	135.380.731	474.326.502
CIVITAVECCHIA	VIA G. MARCONI	3.651.447.330	2.683.599.880	680.278.348	24.290.132
CIVITAVECCHIA	VIA G. CARDUCCI - VIA GRANARI	2.280.895.809	500.267.238	188.578.727	11.633.326
COMO	VIA F.ROSSELLI 17 - P.XX SETTEMBRE	7.848.214.410	2.983.318.693	2.179.314.979	2.349.061.961
COMO	V. CONCILIAZIONE-LOC. FOLCINO-V. CAMPARI 25	4.204.127.182	1.690.296.350	0	40.335.700
CONEGLIANO	P.ZZA VERDI - VIA IV NOVEMBRE	1.615.718.860	210.018.844	270.378.032	964.197.741

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSAP Spa
BENI IMMOBILI - Esercizio 1995

All. I

COMUNE	INDIRIZZO	VALORI al 31.12.95	di cui Rivalutazioni		
			PRECEDENTI	L. 413/91	D. M. 176/93
COSENZA	C.SO UMBERTO - VIA TRENTO 24	7.199.439.986	4.144.789.849	2.091.217.194	565.182.009
COSENZA	VIA MONTESANTO 22	5.812.277.278	3.650.608.630	254.212.409	1.380.024.341
CREMA	VIA MATTEOTTI	3.832.393.211	410.050.793	611.940.988	2.478.045.292
CREMONA	P.ZZA ROMA 6	17.590.120.841	326.678.010	5.762.268.472	11.028.487.022
CREMONA	VIA CAMPI 3-11	3.789.347.500	973.504.833	1.225.478.373	1.449.557.635
CUNEO	C.SO NIZZA 5	6.572.485.808	3.990.763.083	232.920.008	2.309.394.392
CUNEO	C.SO DANTE 12-14	7.427.514.192	2.348.372.254	1.891.306.732	2.527.625.322
EMPOLI	VIA G.VERDI	1.499.400.000	295.292.353	329.511.084	475.828.060
ENNA	P.ZZA UMBERTO I	1.124.032.000	57.487.190	257.374.452	756.271.363
FAENZA	C.SO MAZZINI 97	3.096.102.391	1.848.708.499	719.015.621	281.684.379
FERRARA	L. CASTELLO 28-V. FRIZZI 6-C.SO CAVOUR 5	8.057.151.158	3.202.941.241	1.341.472.483	3.360.118.209
FERRARA	C.SO CAVOUR 50	12.555.500.638	1.043.880.061	2.437.567.646	8.485.866.099
FOLIGNO	L.GO CARDUCCI 3	684.261.600	32.049.120	200.769.850	370.007.314
FOLIGNO	VIA UMB. I ANG. VIA GARIBOLDI	2.466.845.500	0	0	10.006.681
FORLÌ	P.LE PORTA RAVALDINO 2	4.550.000.000	5.362.317.192	6.410.000	0
FORLÌ	V. DELL'APPENNINO-V. G. D. BANDE NERE-V. BANDINI	1.709.856.700	1.827.673.885	0	0
FORLÌ	P.LE PORTA RAVALDINO	3.762.854.500	2.644.738.949	249.020.000	0
FORTE DEI MARMI	VIA SPINETTI	9.756.885.565	1.831.898.546	1.290.819.808	6.293.790.452
FRASCATI	VIA CANDIDO GALLI 14	6.068.740.199	42.917.688	1.616.058.289	4.287.819.962
FRASCATI	L.GO PANIZZA 2	924.442.540	18.297.235	298.754.511	602.594.321
FRASCATI	VIA CANDIDO GALLI 12	6.425.899.308	132.311.620	1.901.860.535	4.173.053.019
FRASCATI	VIA CANDIDO GALLI 4	5.200.146.006	253.250.290	1.463.201.745	3.245.406.589
FRASCATI	P.ZZA ROMA 13	2.677.660.908	1.348.568.351	0	902.111.512
FROSINONE	VIA M.MINGHETTI	2.549.882.486	120.368.824	850.893.691	1.305.285.151
GALATINA	VIA PEPIO - VIA LORENZINI	4.086.611.375	1.381.577.616	0	0
GENOVA	P.ZZA DANTE 6	16.771.825.041	753.465.263	4.493.243.569	11.045.953.234
GENOVA	L.GO ZECCA 8-10	13.807.507.919	650.121.156	5.513.597.539	6.030.386.209
GENOVA	VIA DANTE	638.120.000	594.335.330	0	11.339.484
GENOVA	VIA PAMMATONE-VIA IV NOVEMBRE 4/A	53.714.341.037	11.501.736.374	11.856.952.365	27.711.845.907
GENOVA	VIA XII OTTOBRE 12	26.496.567.092	1.552.128.345	5.109.889.389	18.466.391.902
GENOVA	C.SO SAFFI	6.894.045.346	1.824.292.935	1.767.393.350	2.948.711.185
GORIZIA	C.SO VERDI 23	2.126.367.859	253.083.764	0	1.616.368.413
GORIZIA	VIA ROMA 26	7.624.782.785	5.330.686.131	575.159.155	1.411.711.825
IGLESIAS	VIA GRAMSCI 8	3.155.649.237	2.127.598.938	355.733.928	334.107.122
IMOLA	VIA APPIA 39 - VIA CAVOUR	1.461.901.752	35.244.290	387.357.097	372.350.720
IMPERIA	VIA DELLA REPUBBLICA	4.857.349.333	294.877.384	1.953.888.512	2.360.819.106
ISERNIA	VIA KENNEDY 88-100	3.016.428.000	910.024.665	0	726.342.554
L'AQUILA	PORTICI S. BERNARDINO 2	7.164.204.764	274.964.721	1.284.557.963	5.329.225.081
L'AQUILA	VIA DI COLLE PRETARA	8.713.722.741	5.140.160.966	0	1.406.789.800
LA SPEZIA	C.SO CAVOUR 79	6.754.301.276	314.934.429	1.430.644.424	4.699.777.445
LA SPEZIA	VIA BRAGARINA	3.835.458.270	2.294.179.280	1.381.117.161	0
LATINA	P.ZZA DANTE - P. DELLA LIBERTA' 9	21.556.396.862	490.021.719	6.807.233.278	13.304.653.953
LATINA	VIA A. GRAMSCI 1-4	8.245.916.856	117.508.956	2.709.948.981	5.157.632.855
LATINA	P.ZZA B. BUOZZI 1-12	16.981.975.944	413.465.728	5.645.285.209	10.406.763.297
LATINA	P.ZZA ROMA	16.177.744.446	4.088.515.493	4.795.085.529	6.848.371.707
LATINA	VIA DON MOROSINI	4.375.254.368	99.299.219	1.642.873.382	2.504.762.963
LATINA	VIA DON L. STURZO A-B-C-D-E-F (28-41)	15.314.638.773	6.613.840.483	2.299.407.333	2.131.619.624
LECCE	P.ZZA A. IMPERATORE 16	8.660.805.493	541.140.704	3.133.342.786	4.887.468.299
LECCE	V.LE GALLIPOLI 1-3	3.390.629.664	2.657.063.295	464.075.000	24.197.677
LECCE	VIA G. MATTEOTTI 23	2.203.484.800	1.345.655.048	452.091.566	246.308.434
LECCE	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	8.015.853.600	3.738.760.364	126.750.000	3.615.147.155
LECCE	VIA XXV LUGLIO	4.962.584.789	3.210.237.503	563.271.569	730.657.931
LECCE	VIA BRACCIO MARTELLO	8.637.193.533	5.022.115.597	587.200.308	2.451.549.692
LECCO	P.ZZA CAPPUCCINI 9	8.197.126.660	429.857.401	3.789.719.639	3.513.724.944
LEGNANO	C.SO MAGENTA 4-10-16	13.074.271.497	6.826.718.753	737.832.666	4.723.089.665
LIVORNO	VIA S. FRANCESCO 17-PALAZZO S. SEBASTIANO	4.427.857.850	203.286.561	1.862.981.146	2.186.939.008
LIVORNO	PAL. S. GIULIA - VIA DI FRANCO 9	6.953.881.850	258.593.178	2.884.564.668	3.706.697.817
LIVORNO	PAL. S. FRANCESCO-VIA DEL TEMPIO 8	8.638.796.950	400.091.593	3.422.769.702	4.375.966.628
LIVORNO	PAL. GALLERIA - C. SO CAIROLI	4.830.073.895	389.411.347	2.178.728.424	2.086.545.290
LIVORNO	VIA DI FRANCO 24 PAL. TETI	1.353.000.000	76.982.189	40.072.002	1.155.415.993
LIVORNO	PAL. S. OMOBONO - VIA SERRISTORI	2.065.400.000	101.876.258	1.109.799.357	765.239.699
LIVORNO	VIA LIVERANI	9.932.263.310	1.304.813.507	4.113.206.306	3.385.850.890
LIVORNO	VIA F. CRISPI 50	5.929.336.840	2.812.339.567	0	2.489.428.934
LIVORNO	V.LE PETRARCA 184	8.777.428.668	1.210.965.433	3.467.588.214	2.788.946.245
LODI	VIA DELLA VITTORIA 1 - VIA GABBA 2	4.009.983.446	1.586.618.655	128.868.416	3.966.949.394
MANTOVA	C.SO UMBERTO I 27	8.025.229.515	133.986.629	1.099.385.155	6.671.350.183
MANTOVA	P.ZZA 80° FANTERIA 1-4	20.664.009.713	908.611.892	3.131.078.136	15.757.920.319
MANTOVA	VIA F.LLI ROSSELLI	6.861.681.668	587.807.855	2.091.300.804	3.572.198.834
MARSALA	VIA FRANCO E VITO PELLEGRINO	2.236.255.714	1.796.344.257	78.489.862	53.287.138
MASSA	VIA CAVOUR 2	1.996.926.946	118.777.181	954.194.504	738.136.038
MATERA	VIA UMBERTO I 7	4.699.894.379	124.970.031	734.610.624	3.773.699.529
MESSINA	V. CORTINA DEL PORTO-V. 1 SETTEMBRE-C. V. EMAN	10.168.951.280	5.634.071.954	1.638.293.596	2.437.500.660

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSAP SpA
BENI IMMOBILI - Esercizio 1995

All. I

COMUNE	INDIRIZZO	VALORI al 31.12.95	PRECEDENTI	di cui Rivalutazioni L. 413/91	D. M. 17/6/93
MESSINA	VIA C COLOMBO	3.611.000.000	127.017.014	961.276.767	2.469.140.376
MESTRE	VIA PIAVE 181	9.554.359.753	842.128.387	4.108.193.886	4.145.443.170
MESTRE	C.SO DEL POPOLO 117	8.277.217.139	532.811.493	3.378.417.922	3.872.208.520
MESTRE	C.SO DEL POPOLO 111	12.639.530.071	942.775.864	6.772.227.940	4.178.638.329
MESTRE	P.LE LEONARDO DA VINCI 8	23.563.592.393	10.569.140.381	7.872.867.080	3.366.790.238
MESTRE	P.ZZA XXVII OTTOBRE 48	4.201.004.150	343.495.400	2.055.469.108	1.453.917.071
MIGLIARO	VIA SAVONAROLA	121.000.000	225.339.254	0	0
MODENA	P.ZZA MAZZINI	10.100.000.000	3.154.143.286	1.347.731.707	4.966.143.417
MODENA	P.ZZA MATTEOTTI 15 - VIA CANACETO	12.914.707.799	850.804.859	2.581.653.677	8.712.350.329
MODENA	TORRE C - VIA RAINUSSO 144	17.155.000.000	0	0	425.274.247
MONCALIERI	C.SO ROMA ANG. S.G.BOSCO	13.474.122.679	1.414.123.277	5.226.785.350	3.904.023.826
MONSELICE	VIA GARIBOLDI - VIA MANIN	1.944.992.000	277.314.026	528.045.507	724.678.531
MONTEROTONDO	VIA SALARIA KM 23.200	11.190.893.000	6.344.579.136	4.042.851.508	0
MONZA	VIA ZAVATTARI	10.136.643.361	740.712.612	3.180.119.523	5.737.676.663
MONZA	VIA CAVALLOTTI	29.254.880.418	3.239.701.870	9.968.315.339	14.373.791.035
NOVARA	C.SO CAVOUR 2-4	15.623.399.041	656.856.547	3.940.557.463	10.783.555.941
NOVARA	V.LE AOSTA - VIA RAVENNA	7.748.158.400	4.303.787.870	0	0
NOVARA	VIA AOSTA ANG. VIA CUNEO ED "UVZW-ST"	10.412.131.585	2.965.039.230	1.566.200.101	0
NUORO	V. GIOVANNI XXIII-V. MANZONI - V. S.FRANCESCO	2.989.167.088	480.736.736	1.061.774.571	1.084.308.870
ORISTANO	V. CARDUCCI-V. CAGLIARI - V.LE S.MARTINO	6.353.805.401	1.558.958.833	604.655.126	179.737.898
OSTIA LIDO (ROMA)	P.LE MAGELLANO 10	3.112.692.691	904.467.977	589.241.163	1.502.933.288
OSTIA LIDO (ROMA)	P.ZZA QUARTO DEI MILLE	54.489.744.911	16.540.829.777	12.414.651.971	21.487.518.909
OSTIA LIDO (ROMA)	V.LE STELLA POLARE - VIA ALGAIOLA	29.371.894.508	6.322.956.837	5.987.068.917	14.764.112.912
OSTIA LIDO (ROMA)	VIA ISOLE CAPOVERDE - VIA TAGASTA	12.312.904.148	3.336.598.940	3.141.287.655	4.744.128.657
OSTIA LIDO (ROMA)	VIA DEL GRECO - VIA BOSIO	12.688.548.146	0	3.212.515.219	5.204.328.155
PADOVA	P.ZZA INSURREZIONE	9.060.141.101	255.870.235	2.286.686.042	6.395.225.929
PADOVA	P.LE EUROPA - P.TA CONCIAPPELLI	29.680.891.295	1.926.285.428	8.684.198.834	17.503.470.196
PADOVA	C.SO DEL POPOLO 21	16.609.070.026	1.615.906.138	8.091.555.958	5.486.651.105
PADOVA	VIA U.FOSCOLO - VIA VALERI	12.612.376.658	0	78.555.790	3.063.013.338
PAVIA	VIA PALESTRO 20	5.270.000.000	320.881.769	0	4.685.736.977
PAVIA	VIA CAVOUR 59	8.050.000.000	302.696.620	1.864.356.599	5.455.834.669
PAVIA	C.SO BATTISTI	9.380.609.164	337.774.979	2.006.984.027	6.693.553.334
PERUGIA	P.ZZA ITALIA 2	16.677.459.512	1.885.763.205	0	12.261.926.270
PERUGIA	VIA DELLA PESCARA	8.108.387.500	0	0	61.080.240
PESARO	VIA BRANCA 54	2.297.695.189	128.980.107	260.300.639	1.778.170.991
PESCARA	VIA R.ELENA 20	721.700.000	16.215.000	174.841.391	509.056.929
PESCARA	VIA L'AQUILA	5.208.722.813	415.054.143	1.906.003.038	2.463.076.593
PESCARA	C.SO V.EMANUELE 310-320-322	11.772.783.393	3.272.888.337	2.287.366.640	5.270.391.963
PESCARA	V. EMILIA 7-C.SO V.EMANUELE-C.SO ITALIA	13.192.943.043	835.377.977	843.654.177	10.800.717.341
PESCARA	VIA BENEDETTO CROCE	5.115.846.597	858.313.965	1.033.562.088	1.908.131.398
PIACENZA	P.ZZA CAVALLI 18	11.152.624.000	538.913.799	2.931.730.852	7.435.725.614
PIACENZA	VIA DANTE ALIGHIERI	7.191.629.500	830.899.364	1.498.310.569	4.026.664.447
PISA	C.SO ITALIA 58	1.650.000.000	939.996.221	0	680.805.143
PISA	VIA G.PASCOLI 7	2.179.309.200	72.249.445	800.173.408	887.424.738
PISA	VIA GRAMSCI 3	4.138.426.786	161.597.052	2.444.991.781	1.355.261.367
PISTOIA	VIA VANNUCCI	2.806.082.500	1.568.972.341	928.634.415	78.565.585
PISTOIA	VIA TRINCI - VIA DEGLI ARMENI	1.384.600.000	0	0	7.175.785
PORDENONE	P.ZZA DIV.ARIETE 4 - P. DEL POPOLO	4.172.075.645	1.428.161.899	1.347.703.191	1.175.541.704
PORDENONE	V.LE XXX APRILE - C.SO GARIBOLDI	9.935.239.758	5.641.625.149	1.038.092.900	2.325.432.206
PORDENONE	VIA MAZZINI - VIA OBERDAN	17.789.980.292	11.293.552.807	2.472.535.600	2.708.657.300
PORDENONE	VIA MAZZINI-VIA B.S.ANTONIO 1-5-9	14.238.227.745	8.522.282.965	75.188.112	4.188.624.784
PORDENONE	VIA B.S.ANTONIO 4 - VIA MARSURE	22.702.214.180	10.353.314.864	3.152.128.019	5.880.803.369
POTENZA	P.ZZA M.PAGANO 108	13.599.375.162	345.514.544	2.209.052.982	10.516.095.820
PRATO	VIA V.VENETO 40-42	6.573.343.358	426.979.798	2.247.137.556	3.493.014.160
PRATO	V. DEL CETTO VECCHIO-V. PIAVE-V. PALLACORDA	15.428.926.975	3.890.287.632	5.195.918.673	621.678.087
PREDAPPIO	VIA G.MATTEOTTI 10	2.404.900.000	1.565.169.606	813.321.525	168.902.549
RAGUSA	C.SO ITALIA 88	1.190.336.000	148.431.385	0	836.341.133
RAGUSA	P.ZZA S. GIOVANNI	4.908.708.000	2.735.658.343	0	1.380.245.720
RAVENNA	P.ZZA CADUTI DELLA LIBERTA' 2	5.665.464.000	2.758.050.079	1.548.237.724	667.843.720
RAVENNA	VIA CORRADO RICCI 29	6.407.599.600	283.577.581	3.726.311.833	2.006.579.211
REGGIO CALABRIA	C. GARIBOLDI 180-2-4-6-8-V. DIANA 5-V. ZALEUCO 17	1.801.000.000	650.585.510	189.722.856	556.950.090
REGGIO EMILIA	VIA CAMPANINI - VIA EMILIA	5.280.572.479	568.390.871	0	4.368.144.945
REGGIO EMILIA	VIA BATTAGUON TOSCANO 1	7.000.000.000	1.106.672.435	1.299.038.089	4.430.363.586
RENDE (CS)	VIA SILVIO PELLICO	5.808.520.162	4.673.034.743	0	21.512.519
RIETI	VIA TANCREDI	4.611.135.501	1.561.740.559	703.475.146	1.486.988.491
ROMA	VIA S.CROCE IN GERUSALEMME 63	8.497.500.000	499.064.446	0	7.577.419.994
ROMA	VIA CAPO D'AFRICA 52-54	10.286.400.000	449.173.210	0	9.353.375.694
ROMA	VIA MARCIO RUTILIO	21.824.851.280	2.555.317.998	13.908.184.812	2.533.412.700
ROVERETO	C.SO ROSMINI 80/A	2.245.981.137	139.027.044	733.164.576	1.021.545.329
ROVIGO	C.SO DEL POPOLO 161	5.316.491.367	398.751.533	2.314.759.741	2.173.252.027
SALERNO	C.SO V.EMANUELE	48.257.543.221	1.199.064.439	9.050.948.819	36.983.528.189
SAN DONA' DI PIAVE	P.ZZA TREVISAN	1.803.118.813	103.709.872	205.802.150	1.405.592.732

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSAP SpA
BENI IMMOBILI - Esercizio 1995

All. 1

COMUNE	INDIRIZZO	VALORI al 31.12.95	PRECEDENTI	di cui Rivalutazioni L. 413/91	D. M. 17/6/93
SAN DONA' DI PIAVE	VIA GIORGIONE ED C1-C2-D	5.408.501.519	1.604.399.040	0	224.718.600
SAN DONA' DI PIAVE	VIA GIORGIONE ED A	2.625.638.759	832.464.993	0	168.335.200
SAN GIULIANO MILANESE	LOC FOLLAZZA - VIA EMILIA I e II	67.218.044.009	0	0	10.361.899.692
SASSARI	V LE UMBERTO	9.832.159.210	855.966.536	2.545.269.540	5.434.139.950
SAVONA	VIA PIAVE - P.ZA SAFFI 4	8.153.716.096	628.417.693	2.173.110.021	4.833.361.551
SESTO FIORENTINO	VIA TEVERE	5.274.593.019	0	847.238.466	483.134.632
SIENA	VIA DEL CAVALLERIZZO-VIA MONTAINI 63	5.190.125.096	210.288.116	0	4.753.956.985
SIRACUSA	C.SO MATTÉOTTI 37-45	5.548.205.150	2.707.087.279	714.855.962	2.023.871.778
SIRACUSA	VIA ARSENALE	13.444.213.466	2.104.993.790	3.657.907.942	5.533.661.379
TARANTO	VIA ANFITEATRO 37	7.862.667.153	614.014.909	2.070.644.128	4.600.608.354
TERNI	V. FONDERIA-V. TORRICELLI-V. AVOGADRO 2-4	10.192.000.000	545.674.375	2.684.009.295	6.471.466.877
TERNI	VIA PRIMA Q.ITALIA 36-VIA MENTANA	9.696.700.000	588.465.575	0	8.218.868.267
TERNI	P.ZA EUROPA 19-P.ZA DEL POPOLO	3.422.703.240	606.595.664	42.346.148	1.571.495.153
TORTONA	VIA EMILIA	5.894.165.531	826.210.292	1.192.144.558	3.017.226.146
TRAPANI	C.SO GARIBOLDI 31	2.827.297.150	312.559.158	1.042.683.633	1.199.323.270
TRENTO	VIA GALILEI 7-17-27	9.000.000.000	1.953.645.852	2.361.198.230	4.413.903.836
TRESIGALLO	P.ZA DELLA REPUBBLICA 32	456.220.800	997.239.295	89.581.123	0
TREVISO	L.GO PORTA ATTINIA 23	3.628.530.478	135.511.630	990.784.026	2.357.073.608
TREZZO SULL'ADDA	VIA LOMBARDIA	29.545.597.184	1.982.761.346	4.035.712.832	370.834.730
TRIESTE	RIVA GRUMULA 10	5.244.354.378	66.331.624	1.338.080.604	3.787.783.995
TRIESTE	VIA MERC VECCHIO 1-VIA CADORNA 3	9.818.896.915	243.132.454	3.179.259.279	6.028.983.529
TRIESTE	VIA C.BATTISTI 31	3.694.838.431	69.722.262	977.207.539	2.617.184.723
TRIESTE	VIA GALILEI 9	3.768.595.730	2.568.758.580	744.125.247	405.160.753
TRIESTE	VIA F.RISMONDI 1	3.398.486.476	2.267.513.569	620.763.215	469.865.785
TRIESTE	VIA CORONEO 19	3.290.902.152	81.070.704	1.050.613.165	2.118.468.771
TRIESTE	VIA CORONEO 21	7.567.039.417	164.466.509	3.049.521.893	4.239.058.978
TRIESTE	VIA COMBI	4.559.777.582	1.049.269.062	1.626.178.619	1.561.050.813
TRIESTE	VIA SLATAPER	2.197.861.825	0	0	598.041.438
TRIESTE	VIA SAN FRANCESCO	2.568.459.826	989.242.644	0	15.461.144
UDINE	VIA CAVOUR 16	5.437.771.357	2.788.876.895	532.035.665	2.079.315.500
UDINE	VIA V.VENETO 44	2.008.543.470	1.102.247.897	156.848.041	445.394.247
UDINE	VIA N.SAURO-VIA XX SETTEMBRE	4.893.361.709	274.444.489	1.098.425.361	2.568.068.462
UDINE	VIA S.DANIELE	11.144.331.726	8.065.237.241	1.001.126.466	1.064.873.534
VARESE	VIA VALGAMMA - VIA CANOVA	4.015.237.573	2.954.442.659	218.816.882	363.840.368
VARESE	VIA CASULA	16.217.005.708	2.141.674.928	669.999.746	6.625.927.587
VEDANO AL LAMBRO	VIA C.BATTISTI	21.554.123.312	1.783.371.823	2.702.946.921	15.126.267.818
VELLETRI	V.LE R.MARGHERITA	1.883.665.506	1.112.352.560	204.048.855	471.730.645
VELLETRI	P.ZA XX SETTEMBRE	1.280.426.166	651.689.014	30.778.542	233.876.392
VENEZIA	CALLE GOLDONI 4489	6.888.793.845	358.123.947	616.235.404	4.565.671.572
VENEZIA	VIA LEPANTO 24	7.313.387.539	2.086.101.381	3.609.751.830	1.198.190.394
VERCELLI	VIA V.VENETO 1	7.580.878.490	349.655.035	2.638.171.317	4.246.851.831
VERONA	C.SO PORTA NUOVA 11	14.000.000.000	4.590.557.507	3.251.466.133	6.014.580.917
VERONA	P.ZA R.SIMONI 14	13.380.092.621	625.374.863	5.337.429.021	6.809.698.388
VERONA	VIA ROMA 12	8.001.203.772	787.626.426	1.560.361.360	4.983.359.624
VERONA	VIA DEL LEONCINO 15	4.250.000.000	221.427.617	1.431.562.652	2.371.555.693
VERONA	V.LE CHIODO	5.850.000.000	2.284.706.577	1.360.721.148	1.834.236.238
VICENZA	V.LE MILANO 14	7.803.872.000	407.368.484	2.850.205.805	4.075.881.933
VICENZA	CONTRA' DELLA MISERICORDIA	16.786.720.000	8.651.310.553	1.586.618.147	5.357.101.853
VIGEVANO	VIA C.DECEMBRIO 20	4.700.000.000	820.095.033	1.179.059.435	2.229.396.920
VITERBO	VIA MARCONI 10	8.721.878.608	334.355.159	2.528.845.968	5.674.942.680
VITTORIO VENETO	P.ZA TRENTO E TRIESTE	4.427.402.233	3.347.982.089	639.953.552	30.170.998
VOGHERA	VIA EMILIA 58	3.571.317.558	317.726.503	0	2.825.700.292
		2.442.722.970.169	490.645.191.450	523.823.936.749	1.100.758.116.397

5.3.1 *La gestione immobiliare*

E' l'attività che si concretizza nella gestione dei rapporti locativi, della fornitura dei servizi e delle manutenzioni inerenti il patrimonio immobiliare. Infatti, l'aver destinato il patrimonio alla vendita, e pur nell'impellenza del conseguimento del fine, non esclude che, fino al momento della dismissione, la Società non debba trarre dai singoli cespiti la maggiore redditività possibile. Nel contempo, però, il perseguimento della maggiore redditività "locativa" non deve ostacolare o compromettere la migliore "alienabilità" del medesimo cespite.

Verso l'equilibrio delle riferite esigenze sembra essersi, appunto orientata l'attività societaria che risulta improntata ai seguenti criteri ispiratori:

- fino alla delibera di porre in vendita l'intero patrimonio, la CONSAP ha gestito i propri immobili in senso esclusivamente locativo, ponendo a reddito le unità che via via si rendevano sfitte e rinnovando tutti i rapporti che pervenivano a scadenza: alle locazioni abitative sono stati applicati i c.d. "patti in deroga", quali concordati a suo tempo con le organizzazioni sindacali degli inquilini dall'INA od anche, in tempi più recenti, direttamente dalla CONSAP;
- successivamente alla delibera di cui sopra, ma prima che iniziassero di fatto le vendite, è stata interrotta l'attività di nuova affittanza di abitazioni libere, fermi i regolari rinnovi dei contratti a scadenza;
- con l'inizio delle vendite, è stata poi disposta la completa interruzione dell'attività contrattuale limitatamente agli edifici per i quali era stata

disposta l'alienazione, mentre per gli altri si è proseguito con i criteri di cui al punto che precede;

- da ultimo, è stata stabilita l'interruzione di ogni attività contrattuale su tutto il patrimonio, compresi gli stabili non ancora posti in vendita e compresi quelli recentemente trasferiti dall'INA.

Anche l'attività manutentoria degli immobili viene in qualche modo "filtrata" attraverso le esigenze dismisorie, orientandosi così verso quegli interventi maggiormente suscettibili di far incrementare il valore degli edifici o comunque di favorirne la vendita.

Parallelamente alle attività sin qui riferite, la CONSAP ha svolto anche, sempre al fine della miglior gestione del proprio patrimonio, un'intensa attività di accertamento e verifica del corretto adempimento, da parte dei conduttori, delle obbligazioni scaturenti dal rapporto locativo, attivando le azioni legali a disposizione (sfratto per morosità, risoluzione contrattuale) a fronte di eventuali inadempienze rilevate.

Sotto questo aspetto, merita un cenno particolare la posizione degli enti pubblici conduttori, soventemente morosi nel pagamento di quanto dovuto anche solo per ritardi burocratici: se, prima della destinazione a vendita del patrimonio, queste situazioni venivano risolte mediante assunzione di diretti contatti con gli enti pubblici finalizzati ad accelerare le procedure amministrative necessarie per i pagamenti, le nuove esigenze societarie connesse alla dismissione degli immobili hanno imposto che, anche nei confronti dei soggetti pubblici ed a prescindere dalle cause dei mancati adempimenti, si facesse immediatamente ricorso alle vie giudiziarie.

Sempre in connessione con le vendite immobiliari, va evidenziato che la CONSAP, previa informativa ai Ministeri vigilanti, ha iniziato ad attivare le azioni di sfratto per finita locazione per tutti i contratti scaduti e non rinnovati in virtù della deliberata cessazione dell'attività contrattuale di cui si è detto poc'anzi.

Trattasi di una iniziativa che seppure destinata a suscitare scontate reazioni da parte dell'inquilinato, la CONSAP ha ugualmente ritenuto indispensabile per le vendite sotto due profili: l'incentivazione ad acquistare da parte dei conduttori esitanti e, in ipotesi di mancato acquisto, la possibilità di alienare più agevolmente a terzi un immobile occupato per il quale siano state già intraprese le azioni finalizzate alla sua liberazione.

Il numero complessivo delle affittanze che fanno capo alla CONSAP - assunto al momento dell'acquisizione di tutti gli immobili - è pari a circa 13.700. I contratti si suddividono, in misura pressochè pari al 50%, tra abitazioni ed usi diversi dall'abitativo: in questi ultimi devono considerarsi ricomprese, oltre ad uffici e negozi, tutte le altre destinazioni diverse dall'abitativa, e quindi anche alberghi, sale cinematografiche, magazzini, opifici, autorimesse, ecc.

Il "quietanzato" complessivo per canoni di locazione, e cioè l'importo totale delle somme dovute dagli inquilini a tale titolo, quale risulta dai documenti creditòri (quietanza o fattura, per le locazioni soggette ad IVA) emessi nel corso di un anno solare, ammonta a circa 120 miliardi di lire.

L'indicato valore è rappresentativo di un rendimento potenziale lordo, determinato in base al valore nominale del patrimonio immobiliare CONSAP, pari al 4%.

Si è parlato di rendimento “lordo”, in quanto, per determinare quello “netto”, dovrebbero detrarsi: i costi della gestione e della manutenzione del patrimonio a carico della proprietà, i notevoli oneri fiscali, i compensi degli amministratori locali, e tutta una serie di altri oneri, difficilmente quantificabili, relativi alle spese sostenute all'interno della CONSAP per la gestione immobiliare (personale, macchinari, spese postali, telefoniche, compensi corrisposti a professionisti quali gli avvocati che curano le vertenze immobiliari, ecc.)

A tali oneri vanno inoltre aggiunte le negative incidenze dei locali mantenuti sfitti, i quali, pur non producendo alcun canone, gravano comunque sotto l'aspetto delle spese fiscali e manutentorie, queste ultime non recuperabili nemmeno in parte presso i conduttori: il numero dei locali sfitti si è, tra l'altro, sensibilmente incrementato in questi ultimi tempi, poichè, ai fini di agevolare le vendite, è conveniente per la Società non riaffittare le unità immobiliari che si rendono disponibili.

In ogni caso, il rendimento netto della gestione locativa del patrimonio immobiliare non può che risultare modesto, non tanto in assoluto, quanto in relazione alle specifiche esigenze societarie. Sotto l'aspetto dei valori assoluti, infatti, un rendimento immobiliare potenziale lordo del 4% annuo non deve ritenersi in contrasto con i canoni di efficienza della gestione contrattuale; se si considera che il dato risulta dalla media tra i rendimenti delle locazioni ad uso diverso, notoriamente più elevati, e quelli delle locazioni abitative, che si ponevano anche a meno del 2% in regime di “equo canone” (e molti sono ancora i contratti soggetti a tale regime, soprattutto per effetto della stabilita interruzione dei rinnovi per agevolare le

vendite), e che raggiungerebbero un valore superiore solo nel momento in cui tutti i rapporti fossero entrati in regime definitivo di applicazione dei “patti in deroga” (i maggiori canoni derivanti dai patti in deroga vengono infatti applicati progressivamente, in forza di scaglioni crescenti annuali, di modo che solo al quarto anno successivo al rinnovo il conduttore corrisponde per intero il nuovo canone).

Vanno da ultimo citate altre due voci di rilievo della gestione del patrimonio immobiliare: una è costituita dai c.d. “servizi a rimborso” (oneri accessori, riscaldamento, ecc.), che rappresentano somme a carico della proprietà e recuperate presso l'inquilinato, tra l'altro nemmeno totalmente per effetto di determinati meccanismi legali (p.es., gli oneri dei servizi di portierato sono recuperabili presso i conduttori solo in ragione del 90%).

L'altra voce è costituita dai depositi cauzionali che gli inquilini corrispondono al momento della stipula dei contratti, che sono nella disponibilità della proprietà solamente in via provvisoria, poichè costituiscono un debito della proprietà stessa nei confronti degli inquilini al momento della cessazione del rapporto locativo.

Circa le modalità di gestione del patrimonio immobiliare la CONSAP, mutuando i criteri generali di gestione dell'INA, si avvale nelle oltre 100 località in cui gli immobili sono dislocati dell'opera di amministratori fiduciari, i cui compiti e compensi non sono dissimili da quelli di un amministratore condominiale, fermo l'assoggettamento agli indirizzi dettati dalla proprietà ed il controllo sulla loro attività.

In ogni caso, pur con l'apporto degli amministratori locali, la CONSAP non è stata, finora, in grado di svolgere direttamente tutte le

molteplici funzioni di gestione del patrimonio limitandosi soltanto a quelle di indirizzo e di controllo.

All'uopo la CONSAP ha affidato all'INA l'intera gestione ordinaria del proprio patrimonio: in un primo tempo, in forza di apposite procure rinnovate con cadenza mensile; in un secondo tempo, con un vero e proprio rapporto convenzionale di durata biennale che trova il suo fondamento in una scrittura privata regolante nel dettaglio i compiti, i limiti, i diritti ed obblighi dei contraenti.

La via che ha portato alla costituzione di tale rapporto convenzionale non è stata agevole. La causa va soprattutto ricercata nella complessità, e conseguente onerosità, delle strutture di cui l'INA si avvale per la gestione immobiliare. Le originarie richieste di corrispettivo dell'INA, infatti, venivano quantificate non già in stretta correlazione con il valore del servizio prestato, bensì come ristoro di tutti i maggiori costi, in alcuni casi del tutto estranei a tale servizio, propri della complessità strutturale di cui si è detto. Una condizione, questa, che la CONSAP non poteva accettare.

Per cui, dopo un periodo di stallo, un primo accordo, intervenuto tra CONSAP e INA quando ancora la prima non disponeva di alcun elemento di personale da adibire alla cura della gestione immobiliare, prevedeva un compenso a favore dell'INA pari al 7% delle somme incassate per titoli locativi, fino al 31.12.1994, ed al 10% se il mandato si fosse protratto oltre tale data (il riferito accordo già si poneva su livelli remunerativi sensibilmente più contenuti rispetto alle originarie richieste dell'INA).

Seguiva un nuovo periodo di stallo fino all'inverno del 1995, allorchè la CONSAP ha indetto una licitazione presso grandi società di gestione

immobiliare, invitandole a presentare le loro offerte per l'amministrazione del patrimonio CONSAP. Le migliori delle offerte pervenute prevedevano un corrispettivo aggirantesi intorno al 4% del volume degli incassi, e si appalesavano quindi ben più convenienti della soluzione INA.

L'INA riassumeva allora contatti con la CONSAP, offrendo lei stessa di prestare il servizio di gestione immobiliare per un corrispettivo del 4% delle somme quietanzate in forza dei contratti locativi, allineandosi con le migliori offerte "esterne".

A parità di condizioni, la CONSAP ha quindi preferito perseguire la "soluzione INA" per più di una valida considerazione: l'avere l'INA stessa sempre gestito gli immobili ora di proprietà della CONSAP, il disporre di una informatizzazione già dedicata, non ultima, la stessa conoscenza a livello personale di gran parte del personale applicato a tale servizio.

L'INA gestirà pertanto, nell'osservanza delle direttive della CONSAP e valendosi della collaborazione degli amministratori immobiliari locali, il patrimonio immobiliare di quest'ultima fino a tutto il 31 dicembre 1997, dopo di che la CONSAP stessa intende optare per la gestione diretta, ed all'uopo avrebbe già attivato la propria organizzazione aziendale per una completa disamina di tutte le problematiche connesse all'assunzione diretta di tale complessa attività.

5.3.2 *Dismissioni immobiliari*

Si è detto che la CONSAP, per effetto della legge 23 giugno 1994 n. 403, è tenuta a restituire alle Compagnie di assicurazione che esercitano il

ramo-vita, in concomitanza con le singole scadenze dei contratti di assicurazione stipulate tra dette Compagnie ed i cittadini, le quote dei premi da queste ultime precedentemente versate all'INA in forza dell'abrogato istituto delle cessioni legali. Al fine di acquisire la liquidità necessaria per adempiere a tale obbligo, la CONSAP deve alienare l'intero proprio patrimonio immobiliare. In tal senso ha disposto la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società assunta nel dicembre 1994.

La CONSAP ha quindi dato inizio ad una vasta ed intensa opera di alienazione del proprio patrimonio immobiliare, cercando, fra l'altro, di procedere alle vendite realizzando delle plusvalenze rispetto ai valori di carico (e cioè ai valori nominali dei singoli immobili come indicati negli atti di scissione dell'INA), utili a compensare la nota differenza negativa tra la remuneratività passiva delle riserve tecniche delle cessioni legali (tra il 7 e l'8%) ed il rendimento attivo dei cespiti patrimoniali della CONSAP, in primo luogo quello immobiliare (che si è visto attestarsi intorno al 4% lordo).

A tal riguardo la CONSAP ha, in primo luogo provveduto a far stimare l'intero proprio patrimonio immobiliare da qualificate professionalità esterne. Le stime sono state poi vagliate da una apposita Commissione costituita da professionisti esterni e esperti interni, che si è anche avvalsa del supporto consulentistico di una Società ritenuta leader del settore valutativo immobiliare (NOMISMA).

I valori così determinati, una volta sottoposti al Consiglio di Amministrazione della Società per la relativa approvazione, costituiscono i prezzi di vendita ai quali vengono offerti sul mercato gli immobili.

Il descritto procedimento valutativo è stato adottato al fine di determinare dei prezzi di vendita quanto più oggettivi ed aderenti alle condizioni, anche a livello locale, del mercato immobiliare.

Nel porre in vendita un determinato stabile sul mercato, la CONSAP ricerca innanzitutto dei potenziali acquirenti “in blocco” di quello stabile; ciò in quanto, a questo tipo di alienazione, sono connessi considerevoli vantaggi:

- il prezzo della cessione viene acquisito immediatamente ed in un'unica soluzione, con gli evidenti vantaggi, oltre che in termini di liquidità, anche sotto l'aspetto finanziario;
- si registra la massima semplificazione, con il conseguente contenimento dei costi, delle operazioni, procedure ed atti formali necessari alla vendita;
- si esclude la creazione di situazioni condominiali, inevitabile nei casi di alienazioni in via frazionata, con tutte le difficoltà gestionali ed i maggiori costi che tali situazioni comportano;
- si evita il rischio delle residue unità invendute, che protrarrebbero intollerabilmente sia il realizzo della loro alienazione sia la permanenza delle situazioni condominiali;
- nel caso in cui il rapporto con l'acquirente in blocco venga intrattenuto direttamente ed esclusivamente dalla CONSAP, senza l'ausilio delle società di intermediazione immobiliare di cui si dirà appresso, viene anche evitato il pagamento del corrispettivo spettante a detto soggetto intermediario.

In quest'ottica, la Società si rivolge quindi innanzitutto agli operatori interessati all'acquisto in blocco, e solo successivamente persegue la soluzione della vendita frazionata, conferendo appositi mandati a grandi

società di intermediazione immobiliare; l'evenienza non esclude peraltro che, anche a mandato conferito, possa essere la stessa società di intermediazione a reperire un acquirente in blocco, riservandosi comunque la CONSAP, in questi casi, la diretta trattativa con detto acquirente.

Comunque, ed anche per motivi di rilievo sociale, la CONSAP generalmente applica le stesse, più favorevoli, condizioni di vendita stabilite, caso per caso, nei confronti dell'unico acquirente in blocco di un intero stabile, anche a favore degli inquilini dello stesso stabile, laddove si offrano di acquistare in via frazionata, a condizione che la vendita riguardi comunque, in un unico contesto, tutte le singole unità che tale stabile compongono.

Passando ora alla disamina dei risultati, a tutt'oggi, su un totale di 269 immobili stimati (quelli trasferiti dall'INA nel 1996 devono essere ancora stimati), per un valore di carico in sede di scissione pari a 2.341 miliardi di lire), sono stati conferiti 161 mandati di vendita frazionata, per un valore globale di circa 1.827 miliardi di lire.

Ove la vendita in blocco non sia possibile la CONSAP provvede alla vendita frazionata.

In questo caso tiene conto delle ipotesi di prelazione previste dalla legge (art. 38 legge 27 luglio 1978 n. 392 per i titolari di locazioni commerciali) o dal contratto (clausola di prelazione inserita nei contratti ad uso abitativo stipulati con i "patti in deroga") a favore degli inquilini. Indipendentemente da ciò, la CONSAP concede comunque "priorità" ai propri legittimi inquilini, anche se non titolari di un diritto di prelazione, nell'offerta di vendita degli immobili.

Alla vendita frazionata si procede mediante conferimento di apposito mandato a Società di intermediazione immobiliare, selezionate sia per

l'affidabilità e l'esperienza acquisita a livello nazionale, sia per le competenze specificamente maturate nelle sedi locali. A favore di dette Società di intermediazione, è previsto un compenso provvigionale progressivo, con funzione incentivante alle vendite, in relazione alle percentuali di unità immobiliari alienate nell'ambito di ciascun edificio cui si riferisce il mandato conferito. Tale compenso esclude oneri di intermediazione a carico degli acquirenti, e risulta così articolato: in caso di alienazioni in blocco nelle quali sia intervenuta una società di intermediazione, il compenso è pari al 3% del prezzo della vendita; in caso di alienazioni frazionate, è pari al 3,5% dei proventi delle vendite fino ad un venduto del 50%, e si incrementa in progressione con l'aumentare del venduto.

La procedura di vendita frazionata si sviluppa normalmente attraverso tre fasi successive: quella della proposta irrevocabile di acquisto da parte dei conduttori, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, che versano contestualmente una quota del 15% del prezzo dell'immobile; quella della stipula del preliminare di acquisto, entro 60 giorni dalla proposta irrevocabile, cui corrisponde il versamento di un'ulteriore quota del 20% del prezzo, ed infine quella della stipula del rogito notarile, entro 180 giorni dal preliminare, con versamento del saldo (residuo 65%) del prezzo.

Ad oggi, sono stati conferiti oltre 160 mandati di vendita frazionata e sono stati stipulati circa 2.500 tra rogiti notarile e preliminari di vendita, per un complesso di operazioni dell'importo di circa 320 miliardi di lire.

Alle vendite in blocco si procede, di norma, come detto, senza conferimento di mandato a Società di intermediazione, poichè le relative trattative vengono condotte direttamente dalla CONSAP.

Anche per le vendite in blocco si registrano tre fasi successive, ma in questi casi modalità e termini non vanno intesi con la medesima rigidità propria delle vendite frazionate. Comunque, in linea generale, si registra una fase di apertura di trattativa, cui corrisponde il versamento, da parte dell'aspirante acquirente, di una quota di circa il 5% del prezzo dell'edificio, incassata in conto dell'importo di cui appresso; segue, dopo circa un mese dall'apertura della trattativa, la stipula del preliminare, con contestuale versamento del 20% del prezzo; infine, il contratto definitivo, a mezzo rogito notarile, entro circa 6/10 mesi dal preliminare, con versamento del saldo (80%).

Sempre ad oggi, gli immobili oggetto di alienazione in blocco sono circa 40: in quest'ambito, e tenendo conto che alcune alienazioni si riferiscono a più immobili ceduti o da cedersi con un unico atto, sono stati già stipulati circa 35 tra rogiti notarili e contratti preliminari, per un complesso di operazioni dell'importo di circa 290 miliardi di lire.

Atteso che la CONSAP ha proceduto ad alienazioni immobiliari per un valore complessivo, tra vendite frazionate e vendite in blocco, pari ad oltre 600 miliardi di lire, può affermarsi che i risultati della attività dismissoria siano in complesso positivi e che la CONSAP abbia adottato corrette procedure di vendita.

Un dato rilevante è quello costituito dal rapporto tra i valori attribuiti in sede di scissione e quelli realizzati dalle vendite, che fa registrare un incremento percentuale dei secondi rispetto ai primi, limitatamente alle operazioni concluse, superiore al 10%, e quindi idoneo a sopravanzare la remuneratività passiva delle riserve tecniche delle cessioni legali.

La realizzazione di un programma di dismissione immobiliare della portata di quello della CONSAP ha incontrato, oltre che ostacoli esterni, anche difficoltà di natura organizzativo-aziendale.

Sotto il secondo profilo si segnalano, anzitutto, le difficoltà per adeguare rapidamente alle nuove esigenze una organizzazione aziendale consolidatasi in decenni di gestione locativa, sia sotto l'aspetto del personale (in grandissima parte di provenienza INA), sia sotto quello prettamente strutturale.

Altre difficoltà deriverebbero dall'aver ereditato dall'INA un coacervo di immobili spesso in qualche modo "viziati" sotto taluni aspetti urbanistici-tecnici-catastali, circostanza che, se da un lato non era di alcun impedimento allo svolgimento dell'attività locativa degli immobili stessi, si è rivelata particolarmente pregiudizievole nella prospettiva della loro alienazione, dovendosi necessariamente prima provvedere alla rimozione dei suddetti "vizi", e solo successivamente immettendo gli immobili sul mercato alienativo.

La CONSAP ha fatto fronte a queste difficoltà configurabili come intrinseche al mutamento degli obiettivi concernenti il patrimonio immobiliare, pur non potendo evitare taluni ritardi, che, comunque, non avrebbero influito sull'andamento delle vendite.

Per quanto concerne poi gli ostacoli esterni alla realtà aziendale, è nota la contestazione, insorta presso l'inquilinato di più parti d'Italia, circa il preteso assoggettamento delle vendite CONSAP alle norme sull'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (legge 24 dicembre 1993 n. 560), norme alle quali la CONSAP si è sempre ritenuta estranea in virtù di solide argomentazioni, condivise anche dalle alte professionalità esterne

interpellate. Le vertenze intentate dai conduttori sono ovviamente tutte ancora in corso, ma si registrano tre eventi di natura positiva per la CONSAP:

- la reiezione dei richiesti provvedimenti di immediata sospensione delle vendite da parte della maggior parte dei giudici investiti, che, è da ritenere, non sarebbe stata adottata se le argomentazioni dei conduttori si fossero rivelate, anche solo “prima facie”, fondate;
- il “rallentamento” delle iniziative giudiziarie, nel senso che, se dopo la prima causa intentata ne sono seguite “a catena” numerose altre in molte delle città nelle quali si iniziavano le vendite, negli ultimi mesi, e pur diffondendosi in molte località le alienazioni, di nuove vertenze ne sono state intentate pochissime;
- il sempre crescente numero di rinunzie agli atti giudiziari che pervengono e continuano a pervenire da parte di inquilini che in precedenza avevano intentato causa.

Sull'argomento si è pronunciata anche questa Sezione con l'allegata determinazione n.17/96 del 26 marzo 1996.

Nell'occasione la Sezione, pur senza scendere ad un esame analitico dell'insorto contenzioso, la cui definizione rimane riservata alla competenza esclusiva degli organi giudicanti, ha operato una valutazione sistematica dell'intero quadro normativo nel cui contesto la CONSAP è tenuta a svolgere la propria attività istituzionale, pervenendo alla conclusione che l'applicazione nei confronti della stessa della Legge n.560/1993 determinerebbe la paradossale conseguenza che, per soggiacere ad una normativa dettata per altri fini, la CONSAP possa trovarsi nell'impossibilità di rispondere agli obblighi legislativamente imposti da una normativa ad essa

specificatamente indirizzata e che nei confronti della richiamata Legge n.560/1993 si pone in termini di insanabile contrasto.

E' stato osservato, infatti, che la CONSAP, soggiacendo a tale normativa, vedrebbe gravemente alterato il suo equilibrio economico-finanziario.

Ciò senza considerare che ad un eventuale inadempimento della CONSAP nei confronti delle imprese creditrici, conseguirebbe la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro che, in un momento assai difficile per la finanza pubblica, dovrebbe farsi carico di un onere stimabile in diverse centinaia di miliardi.

Un risultato del genere, secondo la Sezione, determinerebbe in pratica, il radicale sovvertimento di tutto il disegno normativo che ha prefigurato la scissione dell'INA e la costituzione di un soggetto (la CONSAP) fornito dei mezzi sufficienti per estinguere gli obblighi di cui sopra è cenno senza alcun onere per l'azionista Tesoro, la cui responsabilità sussidiaria, ancorchè legislativamente stabilita, inerisce, in effetti, alla qualità di unico azionista rivestita dal Ministero in questione (art.2362 cod.civ.).

La Sezione ha ritenuto, invece, che per la perfetta riuscita dell'operazione, che s'inquadra in quella più generale delle dismissioni delle partecipazioni statali, sia invece indispensabile che la CONSAP consegua l'equilibrio di bilancio attraverso un'oculata gestione delle risorse che assicuri i più elevati livelli di rendimento sia per realizzare la necessaria liquidità, sia per ripristinare attraverso una politica diversificata degli investimenti, tassi di rendimento remunerativi almeno pari a quelli da riconoscere sulle riserve tecniche delle cessioni legali.

Le pur rilevanti finalità sociali che ispirano la legge n.570/93 e, più di recente lo stesso disegno di legge collegato alla Finanziaria 1997 (art.61, comma 22bis), ove non accompagnate da idonee misure riequilibratrici, non potrebbero, a giudizio della Sezione, essere imposte ad un organismo i cui atti di alienazione devono consentire ricavi per la realizzazione di fini qualitativamente diversi anch'essi previsti espressamente dalla legge, in connessione con obiettivi di finanza pubblica parimenti essenziali e rilevanti.

5.4 Il portafoglio titoli

Nel triennio 1993/1995 il portafoglio titoli della Consap ha subito una marcata evoluzione, passando dalla dotazione iniziale di lire 10 miliardi v.n. a lire 2.140 miliardi v.n. al 31.12.1995.

I fattori che hanno determinato una siffatta positiva evoluzione sono da ricondurre, sostanzialmente, alla politica di ristrutturazione delle poste attive perseguita dal Consiglio di Amministrazione, al fine di renderle economicamente più remunerative e di raggiungere, per tale via, un equilibrio di bilancio altrimenti compromesso dal peso degli oneri di remunerazione del passivo, rappresentato esclusivamente dalle cessioni legali.

In tale ottica si inscrivono i provvedimenti di alienazione delle partecipazioni bancarie, la destinazione alla dismissione dell'intero patrimonio immobiliare, la cessione della Nuova Tirrena, etc.

Già nel febbraio del 1994, sulla base di tali indirizzi, veniva ceduta mediante collocamento con offerta pubblica di vendita circa la metà della

partecipazione detenuta nell'Istituto Mobiliare Italiano. Vennero alienate 27 milioni di azioni che consentirono un ricavo, al netto delle spese, di circa lire 280 miliardi.

Sempre nel corso del 1994, la Banca Nazionale del Lavoro poneva in essere un programma di restituzione anticipata del prestito postergato di lire 1.200 miliardi, contratto con l'INA e trasferito nell'attivo Consap in sede di scissione, facendo affluire nelle casse di quest'ultima titoli e contanti per circa lire 480 miliardi.

Una parte di tali risorse per lire 493,3 miliardi è stata investita in titoli di Stato, mentre la restante parte è stata utilizzata per l'estinzione di prestiti contratti per partecipare all'aumento di capitale a titolo oneroso della Nuova Tirrena.

Al 31 dicembre 1994 il portafoglio titoli della Consap risultava così composto:

- BTP	118.010 milioni
- CCT	348.330 milioni
- Obbligazioni	37.000 milioni

Nel portafoglio societario risultano comprese anche azioni di primarie società per lire 3,8 miliardi.

La gestione del portafoglio è stata costantemente orientata alle direttive all'uopo fornite dal Consiglio di Amministrazione. La composizione dei titoli a reddito fisso è stata sempre mantenuta su di un rapporto percentuale del 25% di titoli a tasso fisso e la rimanente parte in titoli indicizzati.

Per l'anno 1994 il rendimento del portafoglio è stato il seguente:

- interessi su titoli a reddito fisso per lire 41.959 milioni;
- proventi da utili da negoziazione e da rimborso titoli per lire 19.562 milioni;
- dividendi per lire 17.885,1 milioni

Il prestito postergato BNL ha fruttato interessi per lire 74.721,9 milioni.

Nel periodo dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1995 il portafoglio titoli della Società si è accresciuto di ulteriori lire 1.637 miliardi, passando da 503 a 2.140 miliardi.

La crescita in parola è stata determinata, quanto a lire 910,8 miliardi, dal riacquisto da parte del Ministero del Tesoro della partecipazione della Consap nel capitale della BNL, pari al 13,63% e, per la restante parte, dall'alienazione della seconda tranche della partecipazione IMI (lire 287 miliardi) e dal rimborso anticipato del prestito postergato BNL (complessive lire 480 miliardi).

La composizione del portafoglio al 31 dicembre 1995 era la seguente:

- | | |
|----------------|-------------------|
| - BTP | 505.500 milioni |
| - CCT | 1.372.205 milioni |
| - Obbligazioni | 262.751 milioni |

La gestione del suddetto portafoglio ha consentito alla Società di incamerare interessi su titoli per lire 130 miliardi circa, proventi da utili da negoziazione e da rimborsi per lire 5,5 miliardi e dividendi per 17,9 miliardi.

Gli interessi relativi al prestito postergato BNL hanno reso lire 45,2 miliardi.

Al 30 settembre del 1996 il portafoglio titoli della Consap, ulteriormente accresciutosi fino a lire 2.955 miliardi, risulta così composto:

- BTP 775.870 milioni
- CCT 1.856.225 milioni
- Obbligazioni 323.287 milioni

Alla formazione del suddetto importo hanno concorso: il rientro dell'ultima tranche del prestito postergato BNL (lire 240 miliardi), il pagamento delle prime due rate della cessione della Nuova Tirrena (lire 223 miliardi), introiti da dismissioni immobiliari (lire 334 miliardi).

La gestione di tale portafoglio ha consentito, al 30 settembre 1996, di incamerare interessi per circa lire 197 miliardi, utili da negoziazione per lire 16 miliardi.

La consistenza del portafoglio titoli e dei corrispondenti utili realizzati nel periodo considerato può evincersi dai seguenti prospetti (nn.11 e 12):

riepilogo valori nominali e patrimoniali portafoglio Consap spa

	VAL NOM/QUANT 1993	VAL BILANCIO 1993	VAL NOM/QUANT 1994	VAL BILANCIO 1994	VAL NOM/QUANT 1995	VAL BILANCIO 1995
titoli di stato	10.000.000.000	9.726.660.000	466.340.000.000	465.316.591.900	1.877.705.000.000	1.870.842.593.531
obbligazioni	0	0	37.000.000.000	36.515.000.000	262.751.420.000	262.308.484.000
totale titoli a reddito fisso	10.000.000.000	9.726.660.000	503.340.000.000	501.831.591.900	2.140.456.420.000	2.133.151.077.531
azioni e partecipazioni	99.323.062	1.892.177.798.060	74.672.212	1.633.966.666.062	23.417.108	564.507.277.198
totale complessivo	10.099.323.062	1.901.904.458.060	503.414.672.212	2.135.798.257.962	2.140.479.837.108	2.697.658.354.729

- prospetto 11 -

- prospetto 12 -

riepilogo oneri e proventi portafoglio titoli Consap spa

	interessi e dividendi 1993	utili da negoziazione 1993	utili da rimborso 1993	plus / minus da valutazione 1993	totale 1993
titoli di stato e obbligazioni	312.499.670	0	0	0	312.499.670
azioni	0	0	0	0	0
totale complessivo	312.499.670	0	0	0	312.499.670
	interessi e dividendi 1994	utili da negoziazione 1994	utili da rimborso 1994	plus / minus da valutazione 1994	totale 1994
titoli di stato e obbligazioni	41.959.453.810	-384.154.134	0	-689.341.044	40.885.958.632
azioni	17.885.145.000	21.846.148.636	0	-1.010.161.225	38.521.132.411
totale complessivo	59.844.598.810	21.261.994.502	0	-1.699.502.269	79.407.091.043
	interessi e dividendi 1995	utili da negoziazione 1995	utili da rimborso 1995	plus / minus da valutazione 1995	totale 1995
titoli di stato e obbligazioni	130.020.641.320	6.301.367.006	9.660.000	-43.800.000	136.287.868.326
azioni	17.899.988.750			-706.007.907	17.193.980.843
totale complessivo	147.920.630.070	6.301.367.006	9.660.000	-749.807.907	153.461.849.169

5.5 I crediti ed i mutui

Cospicuo è l'importo dei crediti che al 31 dicembre 1995 ammontano complessivamente a 1.864.041 milioni.

Detto ammontare è costituito per 562.753 milioni dalle partecipazioni classificate nell'attivo circolante. Tra esse 546.313 milioni afferiscono alla partecipazione in Nuova Tirrena di cui si è trattato in precedenza.

Altri 16.440 milioni si riferiscono invece a partecipazioni azionarie in primarie società quotate tra cui Banca di Roma, Generali, STET, Montedison etc.

Tra i crediti rilievo preminente assume quello costituito dal conguaglio patrimoniale di scissione ammontante a 727.372 milioni. Come si è già rilevato altrove a seguito dell'aggiornamento definitivo della situazione patrimoniale di scissione si realizzerà il trasferimento di un corrispondente valore di immobili dall'INA alla CONSAP oltre ad un eventuale conguaglio in contanti.

Vanno annoverati inoltre un credito di 34.510 milioni verso le Compagnie di assicurazione (per il quale non si è ancora proceduto al conguaglio con le liquidazioni definitive) e quello derivante dai rapporti contabili con le gestioni separate ammontante complessivamente a 34.738 milioni.

Tra le poste attive si segnala inoltre quella costituita dai mutui il cui importo (720.000 milioni nel 1993 e 240.000 milioni nel 1994) si riferisce essenzialmente al prestito postergato concesso dall'INA alla BNL nel 1989, dopo i noti fatti di Atlanta, per l'ammontare di 1.200 miliardi da rimborsarsi il 1° gennaio 1997.

Il prestito in questione poi, ceduto alla CONSAP in sede di scissione, è stato estinto anticipatamente con il versamento di una prima tranche di 480.000 milioni in data 1° gennaio 1994 e di altre tre di 240.000 in data 1° gennaio 1995, 1° ottobre 1995 e 1° aprile 1996.

5.6 Le poste passive dello Stato patrimoniale - Le riserve tecniche

Passando all'esame delle poste passive dello Stato patrimoniale la voce primaria è quella relativa alle riserve tecniche per le cessioni legali pari nel 1995 a 6.489 miliardi, determinatasi, a fronte dei 6.252 miliardi del 1994, per effetto della somma algebrica delle seguenti variazioni:

- eventuali eccedenze delle riserve relative alle rendite in godimento ;
- ricalcolo su dati completi delle liquidazioni relativi agli esercizi precedenti;
- liquidazione effettuata nel corso dell'esercizio;
- rivalutazione delle riserve tecniche in base ad un tasso del 7%.

Come già altrove evidenziato la scelta del tasso di remuneratività delle riserve tecniche, in assenza della prevista convenzione dell'ANIA viene operata unilateralmente dagli Organi societari con il conforto di esperti attuari. Il tasso in questione tiene conto di parametri oggettivi individuabili nel tasso di rendimento medio degli investimenti finanziari e della usuale quantificazione, nel settore assicurativo, degli oneri di gestione e amministrativi realizzando un ragionevole punto di incontro tra le contrapposte posizioni di ANIA e CONSAP.

Il tasso di remunerazione così determinato è stato ritenuto congruo dal Collegio sindacale della Società anche in relazione alla flessione, accentuatasi nel corso del 1996 dei rendimenti dei titoli pubblici.

Il riferimento a tale situazione il Consiglio di Amministrazione ha, anzi, ipotizzato che in relazione alla conseguente minore redditività degli investimenti finanziari nel 1996 si possa con riferimento a tale esercizio fissare una più contenuta misura del tasso di remunerazione delle riserve che potrebbe attestarsi al 6% circa.

A riguardo la Sezione ritiene che l'attuale situazione di incertezza circa la determinazione del tasso in questione possa costituire un elemento di grave pregiudizio per i futuri assetti finanziari della Società per cui deve essere urgentemente esaminata la possibilità di promuovere un apposito provvedimento legislativo che determini, una volta per tutte, le modalità di remunerazione delle anzidette riserve tecniche, naturalmente in consapevole considerazione delle conseguenze derivate alla CONSAP dall'abolizione dell'istituto delle cessioni legali.

5.7 L'indebitamento della Società

La somma dei debiti della CONSAP al 31 dicembre 1995 ammonta complessivamente a 492.195 milioni.

Di questi 281.477 milioni costituiscono l'esposizione debitoria verso le Società di assicurazione relativamente alla gestione delle cessioni legali a fronte delle richieste effettuate nel corso dell'esercizio.

Al riguardo va considerato, come già esposto in altra parte della relazione, che la disdetta della Convenzione che regolava i rapporti tra le Imprese cedenti e l'INA (poi CONSAP) e l'abolizione dell'obbligo di cedere i premi ancora dovuti per le polizze in essere al 20 maggio 1993, non hanno consentito di stabilire l'esatto impegno della CONSAP verso le Imprese stesse a fronte delle liquidazioni da queste effettuate agli assicurati.

Peraltro, in attesa della sottoscrizione dell'accordo che dovrà regolamentare termini, modalità e procedure degli impegni in parola, la CONSAP ha dichiarato la propria disponibilità a dare immediato corso ai pagamenti della quota parte relativa alle sole liquidazioni effettuate dagli assicurati su contratti per i quali tutti i premi previsti erano stati regolarmente corrisposti.

I pagamenti in questione sono stati, comunque, effettuati a titolo di mero acconto con espressa riserva di rideterminazione definitiva delle somme erogate una volta stipulata la nuova convenzione.

In relazione a quanto sopra soltanto una parte delle imprese (55 per i pagamenti relativi alle liquidazioni del 1994 e soltanto 35 per i pagamenti relativi al 1995) hanno avanzato la richiesta di crediti corredata con gli elenchi analitici delle polizze e degli importi liquidati.

La CONSAP, sulla base di tale documentazione, ha provveduto a liquidare per l'esercizio 1994 la somma di 329.064 milioni e per esercizio 1995 la somma di 125.378 milioni a fronte dei 129.140 milioni stimati in bilancio.

In sede di liquidazione la CONSAP ha provveduto, altresì a recuperare 46.899 milioni per crediti vantati nei confronti di Imprese che non avevano saldato il loro debito al 31.12.1993.

Tra gli altri debiti va segnalato quello di 29.109 milioni per debiti verso fornitori. Esso si riferisce per la maggior parte alle fatture relative al saldo del service INA 1994 e agli acconti del service per il 1995 i cui costi sono stati già contabilizzati negli esercizi di competenza. Rappresentano in sostanza non un effettivo debito, in quanto questo è stato soddisfatto attraverso la compensazione delle disponibilità finanziarie, ma l'evidenziazione delle fatture da ricevere dall'INA, nel corso del successivo esercizio.

Il debito di 20.289 milioni nei confronti dell'INA si riferisce al debito relativo al service prestato dalla stessa e dagli oneri sostenuti in nome e per conto della CONSAP a seguito della procura conferitale.

Tra gli altri debiti si segnalano infine per la loro rilevanza quelli costituiti da depositi cauzionali versati dagli inquilini (20.871 milioni), da debiti verso acquirenti degli immobili costituiti dalle caparre ricevute (54.971 milioni) e da interessi passivi su debiti in cessione legale (22.133 milioni).

6. Le gestioni separate

6.1 Generalità

Come già riferito la CONSAP, ai sensi dell'art.4 dello statuto è tenuto a gestire sulla base di apposite concessioni alcuni fondi dotati di autonomia patrimoniale che come tali debbono avere una propria, separata contabilizzazione per le operazioni attinenti alla loro gestione.

Il bilancio CONSAP recepisce soltanto i costi e i ricavi dell'attività di gestione dei suddetti fondi.

6.2 FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Sulla disciplina di questo Fondo - istituito con l'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - è stato riferito nelle precedenti relazioni sulla gestione finanziaria dell'INA.

Il Fondo in questione eroga risarcimenti a fronte dei danni provocati nel caso di veicoli non assicurati, veicoli non identificati o veicoli assicurati presso Imprese poste in liquidazione.

La gestione è stata dalla Legge affidata al Consiglio di Amministrazione dell'INA ora della CONSAP con l'apporto di un Comitato consultivo dove sono rappresentati amministrazioni pubbliche, imprese assicuratrici ed utenti.

Il Fondo è alimentato con contributi inseriti nei premi della R.C.A obbligatoria.

Nonostante il Fondo, nello svolgimento della propria attività, si avvalga delle strutture periferiche delle cosiddette "Imprese designate" l'INA ha dovuto dotarsi di particolari strutture (ora trasferite in CONSAP) che si sono dovute adeguare all'ingente mole di lavoro conseguente alla messa in liquidazione di numerose imprese.

Per quanto riguarda il periodo considerato nella presente Relazione, che ha visto concretizzarsi il passaggio della gestione del Fondo dall'INA alla CONSAP, i risultati economici complessivi possono così compendiarsi:

ESERCIZIO	AVANZI (in miliardi di lire)	DISAVANZI (in miliardi di lire)
1993	100,7	
1994		18,5
1995		352,2

I disavanzi verificati negli anni 1994 e 1995 risentono:

- in maniera determinante degli effetti conseguenti alla messa in liquidazione coatta amministrativa nel 1993 di Imprese di notevole rilevanza, come quelle facenti parte del gruppo Tirrena e, nel 1994 e 1995, di altre medie Imprese tra cui Alpi, Firs, Nordest, Rhône M. e D'Éass;

- della eliminazione delle franchigie di legge precedentemente previste per i sinistri causati da non identificati (pirati della strada) e dell'estensione dell'intervento del Fondo, nell'ipotesi di sinistri causati da non assicurati, anche ai danni a cose per le somme eccedenti la franchigia prevista pari a 500 Ecu.

In particolare, la liquidazione di dette compagnie ha prodotto una quasi triplicazione delle riserve sinistri che dai 1.201 miliardi a fine 1992 sono passate ai 3.082 miliardi alla fine del 1995 con una conseguente significativa lievitazione delle uscite per indennizzi.

Le entrate istituzionali del Fondo, costituite dai contributi dovuti per legge dalle imprese di assicurazioni esercenti il ramo R.C. Auto, sono state, mediamente nei tre esercizi considerati, pari a L. 204,9 miliardi, con il massimo di L. 236,0 miliardi dell'anno 1994 e il minimo di L. 174,1 miliardi dell'anno 1995, mentre il 1993 ha verificato entrate per L. 204,7 miliardi. Le entrate per contributi sono conseguenti all'applicazione, sui premi r.c.a. incassati dalle Imprese esercenti ramo, delle aliquote contributive fissate anno per anno dal competente Ministero.

La seguente tabella rende rispettivamente conto delle aliquote contributive e delle aliquote di detrazione per oneri di gestione degli anni 1993, 1994 e 1995.

ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME
DELLA STRADA PERIODO 1993 / 1995

ESERCIZIO	ALIQUOTA CONTRIBUTO	ALIQUOTA ONERI DI GESTIONE
1993	1,5%	10,0%
1994	1,5%	9,0%
1995	1,0%	9,0%

Nei tre anni esaminati la notevole massa di sinistri, riversatasi sul Fondo per effetto, come sopra detto, della liquidazione coatta amministrativa di imprese di grande dimensione, ha fatto registrare il seguente andamento di uscite per indennizzi che ha risentito anche dell'applicazione degli elevati massimali di legge riferiti ai sinistri di recente generazione nonché degli oneri aggiuntivi connessi ai sinistri in contenzioso che non hanno potuto trovare, da parte degli Intermediari del Fondo (Imprese Designate, Commissari Liquidatori e Imprese Cessionarie), una definizione in via transattiva:

ESERCIZIO	IMPORTO SINISTRI (In miliardi di lire)
1993	149,0
1994	258,4
1995	469,5

Analogamente in incremento si presentano le spese relative alla liquidazione dei sinistri che nel periodo osservato sono state:

ESERCIZIO	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI (In miliardi di lire)
1993	38,3
1994	58,3
1995	122,3

La situazione di particolare aggravio di lavoro che aveva messo in crisi la struttura operativa originaria numericamente inadeguata, ha indotto la CONSAP nei primi mesi del 1995 a rafforzare la struttura stessa mediante l'assunzione di giovani elementi laureati con il massimo dei voti nonchè l'utilizzo di prestazioni professionali fornite da una società di servizi con personale da essa dipendente.

Gli interventi organizzativi posti in essere dalla CONSAP troveranno il loro completamento con l'utilizzo di nuove procedure informatiche, di cui è già stato avviato lo studio, dirette a consentire alla struttura il raggiungimento di un livello di automazione tale da poter assicurare la fornitura di un sempre miglior servizio all'utenza. Comunque, già nell'attuale situazione, il Fondo di garanzia per le vittime della strada si è posto nella condizione di provvedere al pagamento degli indennizzi liquidati dai propri Intermediari nei tempi riconosciuti congrui dalla giurisprudenza di merito.

Le spese di gestione del Fondo, nell'arco del periodo considerato, per quanto presentino un andamento ineludibilmente crescente in particolar modo per effetto degli interventi organizzativi di cui sopra è

cenno (nel 1993 L. 9,3 miliardi, nel 1994 L. 12,5 miliardi e nel 1995 di L. 19,2 miliardi - quest'ultimo importo comprensivo di IVA indetraibile di L. 6,0 miliardi, relativa anche ai costi di gestione del 1993 e del 1994), ove rapportate al monte degli indennizzi corrisposti dal Fondo nello stesso periodo, costituente l'indicatore della complessa attività del Fondo stesso, hanno, peraltro, registrato le seguenti percentuali di incidenza:

ESERCIZIO	SPESE DI GESTIONE (in miliardi di lire)	INDENNIZZI CORRISPOSTI (in miliardi di lire)	PERCENTUALE DI INCIDENZA (%)
1993	9,3	149,0	6,2
1994	12,5	258,4	4,8
1995	13,2 *	469,5	2,8

* = al netto di Iva (19,2 - 6,0)

Sempre nel triennio esaminato, in base a quanto disposto dall'art. 23 della legge 20/1991 che pone a carico del Fondo il compenso del Commissario Liquidatore e le altre spese delle procedure liquidatorie delle Società di mutuo soccorso, il Fondo ha provveduto ad erogare a tale titolo l'importo complessivo di Lire 361,8 milioni.

La consistenza dei titoli, comprensiva dei ratei netti a fine anno, è passata da L. 790,0 miliardi del 1993 a L. 615,8 del 1995. I criteri di valutazione sono così variati nel corso del triennio:

- nel 1993, come per gli anni precedenti, i titoli quotati sono stati valutati al minor valore tra quello di carico contabile e quello di mercato espresso, quest'ultimo, dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre; i titoli non quotati sono stati iscritti al costo;
- nel 1994 i titoli sono stati valutati al minor valore tra quello di carico contabile e quello di mercato espresso, quest'ultimo, dai prezzi di chiusura del listino di borsa dell'ultimo giorno dell'anno;
- nel 1995 i titoli sono stati valutati al valore di carico contabile, ritenuto il più adeguato ai fini istituzionali del Fondo, in quanto il suo patrimonio può considerarsi non circolante.

L'iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale alla voce "Crediti diversi" degli interessi su depositi bancari è conseguente al verificarsi dell'accredito degli interessi stessi nell'esercizio immediatamente successivo. Rimane immutato l'importo dei crediti in corso di definizione per L. 160,9 milioni che si riferiscono alle irregolarità accertate nei rapporti tra il Fondo e la Mediterranea in l.c.a. per le quali sono ancora in corso le opportune procedure per il recupero del credito stesso.

Nel triennio sono state concesse anticipazioni ex art. 12 L. 39/77 per L. 1,3 miliardi di cui 276 milioni nel 1993, L. 304 milioni nel 1994 e L. 684 milioni nel 1995. Complessivamente l'ammontare di detti crediti è passato da L. 1,1 miliardi del 1993 a L. 2,1 miliardi del 1995. La norma prevede che le somme erogate a tale titolo, anche se costituenti crediti in prededuzione, restino a carico del Fondo in caso di insufficienza dell'attivo.

I “Crediti privilegiati verso Compagnie in l.c.a.” riferiti a indennizzi pagati o rimborsati dal Fondo e ammessi al passivo dai Commissari Liquidatori sono passati da L. 251,6 miliardi del 1993 a L. 311,2 miliardi del 1995.

Le disponibilità del Fondo, costituite dalla sommatoria dei risultati di esercizio, per effetto dei disavanzi del 1994 e del 1995 si sono ridotte da 750,9 miliardi del 1993 a 380,3 miliardi del 1995.

L'osservazione delle entrate e delle uscite dell'anno 1996, stimate rispettivamente in 314 miliardi e 592 miliardi con un disavanzo, pertanto, di circa 278 miliardi, prefigura una ulteriore riduzione delle attività accantonate che al 31.12.1996 dovrebbero attestarsi intorno ai 100 miliardi.

La previsione delle uscite dell'anno 1997, effettuata anche in base a quanto previsto dagli Intermediari del Fondo in ordine all'entità degli indennizzi da loro definibili nello stesso anno, evidenzia che, per mantenere pressochè invariate le limitate disponibilità al 31.12.1996, l'aliquota contributiva per l'anno 1997 dovrebbe essere determinata nella misura massima, prevista per legge, del 3%.

E' da segnalare, inoltre, che nel passivo dello stato patrimoniale non vengono iscritti gli importi dei presumibili danni non ancora pagati e comunicati dagli Intermediari del Fondo ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di esecuzione della legge n. 990/69: tali importi ammontano a L. 2.412 miliardi a fine 1993, a L. 2.877 a fine 1994 e a L. 3.082 miliardi a fine 1995.

La mancata iscrizione di detti importi fa sì che non si evidenzii l'attuale squilibrio strutturale del Fondo che risulta dal rapporto tra le disponibilità accantonate e l'entità dei danni presumibili da liquidare. Il citato rapporto, infatti, nell'arco del triennio è rispettivamente di: 31,13% nel 1993, di 25,46% nel 1994 e di 12,36% nel 1995.

Dai seguenti prospetti (nn.13 e 14) emergono i dati del conto economico e dello stato patrimoniale del Fondo relativi al triennio considerato.

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

CONTO ECONOMICO

- prospetto 13 -

ENTRATE	1993	1994	1995
Contributi	204.735.855.676	236.036.847.463	174.144.117.497
Redditi degli investimenti	100.526.611.752	88.947.377.965	79.132.017.962
Interessi attivi	5.578.481.730	4.044.226.532	5.919.975.142
Recupero sinistri	878.794.856	1.005.982.573	1.144.966.085
Sanzioni amministrative	228.327.372	249.068.841	218.263.257
Utili su titoli	5.692.077.650	9.997.454.658	13.407.802.041
Sopravvenienze attive	11.818.534	33.525.036	53.406.463
Arrotondamenti	0	591	17.468
Liquidazione Sofigea	1.495.724.230	0	0
Disavanzo di esercizio	0	18.522.673.584	352.197.688.859
T O T A L I	319.147.691.800	358.837.157.243	626.218.254.774

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

CONTO ECONOMICO

USCITE	1993	1994	1995
Sin. Designate e Comm.Liq.	128.017.711.941	216.701.648.180	398.710.817.433
Sinistri Cessionarie	21.026.630.473	41.695.217.441	70.796.409.224
Spese Imprese designate	17.516.178.305	23.649.988.519	36.295.627.757
Spese Imprese cessionarie	5.418.196.590	8.703.335.494	15.685.325.831
Spese l.c.a. ex art. 9	15.355.813.751	25.914.834.136	60.317.566.613
Spese l.c.a. ex art. 12	276.000.000	304.000.000	684.000.000
Spese bancarie su indenn.	46.202.581	187.427.769	285.819.332
Spese gestione Fondo	9.346.803.408	12.516.694.619	13.257.191.886
IVA indetraibile su spese di gestione Fondo			6.008.960.586
Spese per az. di regresso	367.721.754	436.616.386	359.553.013
Spese su importi pignorati	7.290.000	12.241.745	8.880.000
Imposta su int. titoli di Stato	10.994.250.617	10.014.923.361	9.176.892.249
Commissioni bancarie	29.606.134	53.276.224	34.766.979
Imposta su int. dep. bancari	1.533.805.419	1.137.127.029	1.594.071.780
Interessi passivi diversi	6.905.304.628	7.692.859.471	12.913.156.443
Svalutazione crediti	1.378.305.348	1.332.348.952	4.028.465
Perdite su titoli	62.630.000	8.287.840.000	10.837.260
Sanzioni restituite	591.834	0	0
Spese liq. C.L. art.23 L.20/91	98.998.944	193.992.858	68.830.687
Altre uscite diverse	1.385.235	2.785.059	5.519.236
Avanzo di esercizio	100.764.264.838	0	0
T O T A L I	319.147.691.800	358.837.157.243	626.218.254.774

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

STATO PATRIMONIALE

- prospetto 14 -

ATTIVO	1993	1994	1995
Depositi c/o banche	27.007.139.973	24.621.187.884	28.418.768.629
Titoli di Stato	790.060.764.626	865.722.964.879	615.865.553.838
Crediti per:			
- contributi	751.225.636	220.887.927	827.726.738
- int. mora su contributi	121.631.113	0	52.284.210
- interessi bancari	2.617.832.805	1.396.994.846	2.624.356.402
- in corso di definizione	160.918.985	160.918.985	160.918.985
- az. regresso art. 2055 c.c.	190.243.973	195.736.473	195.736.473
- anticipazioni ex art. 12	1.115.472.709	1.419.472.709	2.103.472.709
- erogazioni ex art. 9	22.448.068.658	29.237.490.724	46.393.962.509
- verso Compagnie in l.c.a.	14.467.222.207	16.465.145.294	13.675.228.487
- presso terzi	411.672.305	632.800.122	462.662.949
- verso banche per assegni pagati a non aventi diritto	115.653.600	115.653.600	120.574.948
- verso erario			6.864.538
- privilegiati per sinistri pag.	251.627.167.382	256.810.926.782	311.228.334.466
TOTALI	1.111.095.013.972	1.197.000.180.225	1.022.136.445.881

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	1993	1994	1995
Imprese designate creditrici per sinistri e spese	68.537.628.542	130.030.577.398	250.551.538.829
C/C Consap	4.584.343.939	16.364.046.495	599.754.949
Compagnie diverse conto contributi anticipati	144.866.363	4.504.890	422.786.459
Sinistri e spese su sinistri rimborsati nell'anno succ.vo	2.590.305.999	20.266.944.897	10.161.847.519
Compagnie diverse conto int. di mora da rimborsare	116.237	116.237	116.237
Debiti verso banche	84.612.441	84.612.441	10.084.612.441
Altri debiti	987.335	10.367.917	12.560.422
Commissari liquidatori anticipazioni ex art. 12	1.115.472.709	1.419.472.709	2.103.472.709
Commissari liq.ri spese direttam. imputabili a sinistri	22.448.068.658	29.237.490.724	46.393.962.509
Fondo svalutazione crediti	8.977.615.330	10.309.964.282	10.313.992.747
Compagnie in l.c.a.	251.627.167.382	256.810.926.782	311.228.334.466
Fondo garanzia	750.983.829.037	732.461.155.453	380.263.466.594
T O T A L I	1.111.095.013.972	1.197.000.180.225	1.022.136.445.881

6.3 Fondo Di Solidarieta' Per Le Vittime Dell'

Estorsione

Il decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 1992, n. 172, recante "Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive", ha costituito presso l'INA il Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione. A seguito della nota vicenda relativa alla privatizzazione dell'INA stesso e alla sua successiva scissione con attribuzione delle attività pubblicistiche alla scissa CONSAP, le competenze già attribuite all'INA, in ordine al Fondo in parola, sono transitate alla CONSAP. Successivamente la normativa è stata integrata dal decreto legge 27 settembre 1993, n. 382 coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1993, n. 468 recante "Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive".

Le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni sono stabilite dal decreto interministeriale 12 agosto 1992, n. 396 in G.U. n. 233 del 3 ottobre 1992, che ha dettato le norme regolamentari.

L'art. 6 della richiamata legge n. 172/92, tra l'altro, ha stabilito che il Fondo è alimentato da:

- a) un contributo pari all'uno per cento sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, r.c.d., auto rischi diversi e furto relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tal fine, l'imposta sui premi assicurativi dei surrichiamati rami è stata aumentata della citata percentuale dell'uno

per cento (1%). La misura percentuale può essere rideterminata annualmente, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con i Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia;

- b) un contributo dello Stato pari a L. 9,95 miliardi per l'anno 1991, a L. 40 miliardi per l'anno 1992 e a L. 50 miliardi per l'anno 1993;
- c) una quota parte delle somme di denaro confiscate, ovvero dell'importo del ricavato delle vendite relative a beni mobili o immobili confiscati ai sensi della legge 575/65.

In attuazione di quanto disposto dall'art.6, comma 2, della citata legge, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia ha confermato, per gli anni 1994 e 1995 nella misura percentuale dell' uno per cento (1%) la maggiorazione di imposta che le Imprese sono tenute a versare sui premi assicurativi di cui al punto a), comma primo, della norma stessa; per il 1996 detta maggiorazione di imposta è stata determinata nella misura dell'uno per mille (0,1%).

La concessione delle elargizioni pecuniarie è disposta con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 commi 2 e 3 della più volte menzionata L. 172/92.

Il Comitato, presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'INA Spa (ora Consap Spa), si avvale per l'espletamento dei propri compiti di un Ufficio di segreteria tecnica istituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione

generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - (D.L. 396/92, Art. 1, comma 1 e comma 2).

Il D.L. suindicato all'art. 2 prevede, tra l'altro, che al Comitato spetta di:

- a) espletare ogni attività istruttoria per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni necessari per la concessione dell'elargizione;
- b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalità per la eventuale liquidazione;
- c) procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;
- d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a); le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione nei casi previsti dalla legge;
- e) verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge;
- f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge;

g) definire i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo, con riferimento al corrispondente periodo temporale.

La gestione del Fondo, operativa dal 1993, nel triennio in esame ha verificato i seguenti risultati: il 1993 un avanzo di L. 52,3 miliardi, il 1994 un avanzo di L. 52,4 miliardi ed il 1995 un avanzo di L. 45,5 miliardi. Pertanto, le disponibilità del Fondo al 31 dicembre 1995 ammontano a L. 150,2 miliardi.

Le entrate istituzionali, costituite dai contributi corrisposti dalle Imprese e da quelli stanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma primo, punti a) e b) del D.L. 419/91, nel periodo esaminato, ammontano complessivamente a L. 136,65 miliardi, come appresso specificato:

- esercizio 1993: L.49,95 miliardi - contributi stanziati dallo Stato per gli anni 1991 (L.9,95 miliardi) e 1992 (L. 40 miliardi).;
- L. 50 miliardi - contributo stanziato dallo Stato per l'anno 1993;
- L.36,7 miliardi quale contributo sui premi assicurativi, di cui, L.31.5 miliardi già trasferiti al Fondo dal M.I.C.A. e L. 5,2 miliardi stanziati ma non ancora trasferiti al Fondo stesso.

Nulla è pervenuto al Fondo a titolo di quota parte delle somme di cui al punto c) del citato art. 6 della legge n. 172/92.

A tutto il 31.12.1995 sono state concesse, in base all'art. 4, comma 4 della L. 172/92, n. 71 elargizioni pecuniarie, per un ammontare complessivo di L. 4,2 miliardi.

Il predetto importo risulta così suddiviso:

- nel 1994 L. 2,3 miliardi, di cui, L. 1,4 miliardi per elargizioni concesse con autorizzazione alla corresponsione e L.0,9 miliardi per elargizioni concesse, in attesa dell'autorizzazione alla corresponsione;
- nel 1995 L. 1,9 miliardi, di cui, L. 1,4 per elargizioni concesse con autorizzazione alla corresponsione e L. 0,5 miliardi per elargizioni concesse, in attesa dell'autorizzazione alla corresponsione.

Le spese di gestione nell'arco degli anni considerati sono passate da L. 138, 5 milioni nel 1993 a L. 390, 7 milioni nel 1995; ciò in relazione agli oneri fiscali (in quanto nel 1995 è stato corrisposto alla Consap l'importo di L. 87,9 milioni per Iva indetraibile relativa anche ai costi del 1993 e 1994) e all'incrementata attività degli Organi del Fondo.

L'iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale, alla voce "Crediti diversi" degli interessi su depositi bancari è conseguente al verificarsi dell'accredito degli interessi stessi nell'esercizio immediatamente successivo.

Il debito residuo, inerente le elargizioni concesse per le quali si è in attesa dell'autorizzazione al pagamento, è di L. 1,4 miliardi al 31 dicembre 1995.

Nel periodo esaminato il Comitato del Fondo, nell'ambito delle sue competenze, ha approntato le Relazioni di cui all'art. 8 del decreto 12 agosto 1992, n. 396.

Seguono i prospetti (nn.15 e 16) del conto economico e dello stato patrimoniale relativi al triennio considerato.

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE

CONTO ECONOMICO

- prospetto 15 -

ENTRATE	1993	1994	1995
Contributi trasferiti al Fondo dal M.I.C.A.	0	0	31.513.597.000
Contributi stanziati ma non ancora erogati	0	0	5.192.865.000
Contributi erogati dallo Stato	49.950.000.000	50.000.000.000	0
Redditi degli investimenti	1.774.499.674	6.902.657.612	12.117.289.880
Interessi bancari	1.332.011.878	448.122.055	342.728.505
Utili su titoli	0	179.300.000	339.369.007
Rideterminazione elargizione	0	0	2.253.970
Arrotondamenti	1.286	5.585	9.458
T O T A L I	53.056.512.838	57.530.085.252	49.508.112.820

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE

CONTO ECONOMICO

USCITE	1993	1994	1995
Elargizioni concesse con autorizzazione corresponsione	0	1.380.868.797	1.387.293.474
Elargizioni concesse, in attesa autorizzazione corresponsione	0	977.026.585	527.550.972
Spese gestione Fondo	138.520.836	246.211.001	390.763.440
Oneri e commissioni bancarie	3.272.253	8.890.310	3.178.677
Imposta su int. dep. bancari	399.603.563	134.436.617	102.818.552
Imposta su interessi titoli Sato	221.827.460	862.832.198	1.514.661.243
Minusvalenze su titoli di Stato	0	1.520.200.900	0
Perdite su titoli di Stato	0	0	46.564.660
Interessi corrisposti INA Spa	17.260	0	0
Sopravvenienze	0	275.883	0
Arrotondamenti	0	0	22.355
Avanzo di esercizio	52.293.271.466	52.399.342.961	45.535.259.447
TOTALI	53.056.512.838	57.530.085.252	49.508.112.820

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE

STATO PATRIMONIALE

- prospetto 16 -

ATTIVO	1993	1994	1995
Cassa Uff. Segreteria Tecnica	371.500	635.500	888.700
Depositi c/o banche	2.013.945.691	3.629.454.465	34.392.910.707
Titoli di Stato	49.428.918.750	102.789.714.585	112.072.724.977
Crediti diversi:			
- contributi non incassati	0	0	5.192.865.000
- interessi su depositi bancari	932.248.315	313.279.738	239.481.453
T O T A L I	52.375.484.256	106.733.084.288	151.898.870.837

PASSIVO	1993	1994	1995
Debiti per:			
- elargizioni concesse, in attesa autorizz. alla corresponsione	0	977.026.585	1.442.960.877
- elargizioni concesse con aut. alla corresponsione non erogate entro l'anno	0	646.383.527	27.288.000
- elargizioni non incassate dai beneficiari	0	140.000.000	191.683.450
C/C Consap	82.212.790	277.031.499	9.064.636
Altri		28.250	
Fondo di garanzia	52.293.271.466	104.692.614.427	150.227.873.874
T O T A L I	52.375.484.256	106.733.084.288	151.898.870.837

6.4 Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Caccia

Il Fondo è stato costituito con la Legge 11 febbraio 1992 n.157 (art.25) per provvedere al risarcimento dei danni, che altrimenti sarebbero rimasti privi di tutela assicurativa, causati da esercenti l'attività venatoria non identificati o non assicurati.

In particolare, nell'ipotesi di responsabile non identificato è previsto il risarcimento per il caso di morte o di invalidità permanente superiore al 20%.

Per il responsabile non assicurato il risarcimento è dovuto invece oltre che per danni alla persona anche per i danni a cose il cui ammontare sia superiore ad un milione.

I risarcimenti hanno come limite i massimali previsti dall'art.12 della richiamata Legge n.157 e precisamente 1 miliardo per ogni sinistro, di cui L.750 milioni per ogni persona danneggiata e L.250 milioni per danni a cose.

Il Fondo viene alimentato da un contributo massimo pari al 5% dei premi incassati nel ramo delle Imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività venatoria.

I risultati della gestione degli esercizi dal 1993, primo anno di operatività del Fondo in coincidenza con il passaggio alla CONSAP, al 1995 hanno rispettivamente verificato: il 1993 un avanzo di L. 532,0 milioni, il 1994 un avanzo di L. 566,7 milioni e il 1995 un avanzo di L. 365,4 milioni. Pertanto, le disponibilità del Fondo al 31 dicembre 1995 ammontano a L. 1,5 miliardi.

Le entrate istituzionali di esercizio, costituite dai contributi dovuti per legge dalle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività venatoria, sono state, mediamente nei tre esercizi considerati, pari a L. 523 milioni, con il massimo di L. 596,3 milioni dell'anno 1994 e il minimo di L. 428,3 milioni dell'anno 1995, mentre il 1993 ha verificato entrate per Lire 545,2 milioni. In quest'ultimo anno è stato riscosso l'intero contributo per l'anno 1992 unitamente alla prima rata provvisoria del 1993. Le entrate per contributi sono conseguenti alle aliquote fissate per ciascun anno dal competente Ministero. La seguente tabella rende rispettivamente conto delle aliquote contributive e delle aliquote di detrazione per oneri di gestione degli anni 1993, 1994 e 1995.

ALIQUOTE DEL CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME
DELLA CACCIA PERIODO 1993 / 1995

ESERCIZIO	ALIQUOTA CONTRIBUTO	ALIQUOTA ONERI DI GESTIONE
1993	5,0%	10,0%
1994	5,0%	9,0%
1995	5,0%	9,0%

Le spese al 31.12.1995 sostenute dal Fondo sono esclusivamente quelle relative al suo funzionamento non essendosi verificati pagamenti per sinistri da parte delle Imprese designate e, nell'arco degli anni considerati, sono passate da L. 14,9 milioni del 1993 a L. 146,3 milioni del 1995.

Nella disamina di dette spese, peraltro, va considerato che:
il Fondo è operativo dal 1 ottobre 1993;

L'importo del 1995 è comprensivo di IVA indetraibile di L. 32,4 milioni, relativa anche ai costi di gestione del 1993 e 1994.

La consistenza dei titoli (valutati al costo di carico contabile, ritenuto il criterio più adeguato ai fini istituzionali del Fondo, in quanto il suo patrimonio può considerarsi non circolante) risulta, al 31 dicembre 1995, di L. 1,0 miliardi.

L'iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale alla voce "Crediti diversi" degli interessi su depositi bancari è conseguente al verificarsi dell'accredito degli interessi stessi nell'esercizio immediatamente successivo.

A tutto il 31 dicembre 1995 risultano pervenute al Fondo n. 13 richieste di risarcimento demandate, per la prevista istruttoria e definizione, alle Imprese Designate competenti, individuate nel 1995 con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 20052 del 19.5.1995 in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 346/93.

E' da segnalare che nel passivo dello stato patrimoniale non viene iscritto l'importo presumibile dei danni da definire, che, peraltro, le Imprese Designate hanno comunicato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 346/93, valutandolo al 31 dicembre 1995 in L. 2,043 miliardi, come dal seguente prospetto:

Tipo sinistro	Sinistri denunciati e ancora da definire a tutto il 31 dicembre 1995	
	numero - importi (valori espressi in milioni)	
non identificati	9	1.305
non assicurati	4	738
Totale	13	2.043

Peraltro, nel 1996 risultano definiti dalle Imprese designate n. 2 sinistri per un importo complessivo di L. 75 milioni.

Seguono i prospetti (nn.17 e 18) del conto economico e dello stato patrimoniale relativi al triennio considerato

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

CONTO ECONOMICO

- prospetto 17 -

ENTRATE	1993	1994	1995
Contributi	545.226.997	596.271.055	428.274.236
Redditi degli investimenti	2.959.375	58.446.934	113.627.829
Sopravvenienze attive	0	0	10.506
Arrotondamenti	0	0	380
T O T A L I	548.186.372	654.717.989	541.912.951

USCITE	1993	1994	1995
Spese gestione Fondo	14.961.649	69.633.128	146.265.525
Imposta su int. titoli di Stato	0	0	5.289.620
Commissioni bancarie	268.500	839.150	865.474
Imposta su int. dep. bancari	887.813	17.534.080	21.394.267
Perdite su titoli	0	0	2.636.252
Arrotondamenti	0	0	2.172
Avanzo di esercizio	532.068.410	566.711.631	365.459.641
T O T A L I	548.186.372	654.717.989	541.912.951

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

STATO PATRIMONIALE

- prospetto 18 -

ATTIVO	1993	1994	1995
Depositi c/o banche	554.344.968	1.065.472.240	380.516.990
Titoli di Stato	0	0	1.024.600.000
Crediti per:			
- contributi	921.337	112.635.699	51.439.610
- contributi di I.c.a.	0	0	606.239
- interessi bancari	0	40.384.454	49.310.983
T O T A L I	555.266.305	1.218.492.393	1.506.473.822

PASSIVO	1993	1994	1995
Debiti per:			
contributi anticipati	0	6.530.731	5.996.426
maggiori somme versate per contributi	8.236.246	750.686	209.450
C/C Consap	14.961.649	84.594.777	35.904.518
diversi	0	27.836.158	123.746
Fondo garanzia	532.068.410	1.098.780.041	1.464.239.682
T O T A L I	555.266.305	1.218.492.393	1.506.473.822

6.5 Riassicurazione Rischi Agricoli Speciali e Gestione consorzio italiano rischi agricoli speciali (CIRAS)

In applicazione della Legge 25 maggio 1970, n.364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, il D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241, ha approvato il Regolamento di esecuzione dell'art.21 della citata Legge n.364 per la costituzione e il funzionamento del Consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalle avversità atmosferiche (grandine, gelo e brina).

L'INA, che ai sensi dell'art.21 della succitata Legge era chiamata a presiedere il Consorzio, ha promosso in data 26 febbraio 1972 la costituzione di detto Consorzio, sottoscrivendo in detta riunione, unicamente alle imprese consorziate, il relativo Statuto.

La Legge n.364 è stata successivamente modificata con la legge 15 ottobre 1981, n.590 e con la legge 14 febbraio 1992, n.185 riguardanti i Fondo di solidarietà nazionale.

Del CIRAS fanno parte Compagnie di assicurazione esercenti il ramo grandine le quali avevano sottoscritto con l'INA i contratti di riassicurazione e di retrocessione previsti dagli artt. 15 e 16 del Regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241.

In base a detti contratti le Compagnie cedono in riassicurazione all'Istituto la totalità dei rischi assunti e quest'ultimo retrocede poi alle stesse imprese consorziate una quota compresa tra il 70 e il 90%.

La quota di retrocessione, da deliberarsi ogni quinquennio è stata da ultimo stabilita, per il quinquennio 1992/1996 nel 90%, mentre la quota conservata dall'INA e quindi dalla CONSAP, ad essa subentrata, è del 10%.

Occorre rilevare che per quanto riguarda la gestione del CIRAS, il 4 novembre 1995 è scaduta l'autorizzazione ad operare concessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera del 26 ottobre 1994.

La richiesta di prosecuzione presentata dal CIRAS non è stata accolta da detta Autorità nel supposto che il predetto Consorzio costituisse un'intesa vietata dalla normativa vigente e, pertanto, in data 17 maggio 1996, è stato emanato il D.P.R. n.324 che ha stabilito l'abrogazione del richiamato D.P.R. n.1241/1971 istitutivo del CIRAS.

In data 22 ottobre 1996 l'Assemblea delle imprese facenti parte del CIRAS ha preso atto di tale abrogazione ed ha, pertanto, disposto lo scioglimento del predetto Consorzio.

In ordine all'attività svolta dal Consorzio nel periodo considerato appare rimarchevole notare che il predetto ha provveduto alla liquidazione delle partite contabili relative all'esercizio 1994 ed ha ricevuto le comunicazioni attinenti la campagna 1995 che possono così riassumersi.

	1993	1994	1995
Valori assicurati	4.272,2	4856,8	5.822,8
Premi addizionali	340,3	349,1	387,1
Sinistri e spese di perizia	234,4	380,4	371,2

Dai dati sopra esposti si evince che la campagna 1995 ha dato luogo ad un rapporto tra sinistri e premi del 96% a fronte del 109% relativo alla campagna precedente, con un andamento, quindi più favorevole.

Il rapporto sinistri e premi per l'esercizio 1993 è stato invece pari al 69%.

6.6 Conto Consortile R.C.Auto e Natanti

La gestione del Conto Consortile è stata attribuita all'INA dalla Legge 24.12.1969 n.990.

Esso oltre che funzione consortile ha soprattutto funzione di controllo nell'applicazione delle tariffe e funzioni di raccolta di dati al fine di elaborarne di nuove.

Il Conto gestisce, ai sensi dell'art.14 della stessa legge n.990/69, il 2% di tutte le transazioni relative all'assicurazione obbligatoria e, quindi gli investimenti a fronte del 2% del totale delle riserve premi e sinistri del ramo.

La creazione del mercato unico e la liberalizzazione delle tariffe hanno profondamente mutato il quadro entro il quale il Conto era destinato ad operare.

In particolare nel 1994 è divenuta efficace la direttiva CEE n.92/49 che ha, tra l'altro, imposto, a far tempo dal 1° luglio 1994, la cessazione, per le imprese esercenti il ramo auto, dell'obbligo di cessione della quota di rischi di cui al richiamato art.14 legge n.990/69.

Pertanto con D.M. 28 dicembre 1995 è stata disposta la cessazione della gestione in parola e l'avvio delle conseguenti procedure liquidatorie.

Per quanto riguarda la gestione in questione essa era composta, alla data del 31 dicembre 1993 di 1.535 milioni di comunicazioni in portafoglio di queste l'87% risultavano regolarmente immesse nel conto, mentre il 13% erano in sospeso in attesa di definizione da parte delle Imprese.

A queste comunicazioni si sono aggiunte nel primo semestre 1994 circa 61 milioni di nuove comunicazioni per operazioni ancora soggette all'obbligo di cessione, le quali sono state tutte elaborate ai fini statistici

assieme a quelle inviate volontariamente dalle Imprese con riferimento al secondo semestre 1994.

Previo accordo con l'ANIA le elaborazioni statistiche saranno effettuate fino al 31 dicembre 1995.

I risultati della gestione del Conto nel periodo considerato può desumersi dal seguente prospetto (n.19) :

- prospetto 19 -

CONFRONTO DATI RENDICONTO 1991 - 1992 - 1993

	1991	1992	Variazione % 1991-1992	1993	Variazione % 1992-1993
Premi, reintegri di premi, diritti e penali	330.399.110.787	346.343.045.287	4,83	343.934.154.256	-0,70
Reddito investimenti al netto degli oneri su riserve sinistri al 31 dicembre dell'anno precedente	30.094.714.364	34.763.317.856	15,51	42.504.314.666	22,27
Reddito investimenti al netto degli oneri su altri depositi	14.743.222.972	16.410.475.587	11,31	19.223.656.600	17,14
Riserva premi alla fine dell'esercizio	73.067.691.588	82.334.886.767	12,68	86.510.700.203	5,07
Indennizzi e spese su sinistri dell'esercizio	69.162.750.528	78.917.765.821	14,10	78.272.308.119	-0,82
Riserva per sinistri avvenuti nell'esercizio	121.488.082.199	136.348.493.569	12,23	150.700.947.392	10,53
Spese di gestione al netto dei recuperi	4.217.669.207	5.002.187.444	18,60	5.190.425.652	3,76
Saldo attivo	70.814.145.870	78.784.836.311	11,26	92.177.162.869	17,00

6.7 Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle Imposte di consumo (Fondo previdenza dazieri)

Il Fondo in questione, disciplinato dal regio decreto 20 ottobre 1939 n.1863 e successive modificazioni ed integrazioni, eroga le prestazioni di capitale spettanti al personale proveniente dalle cessate Imposte di consumo.

Trattasi, in sostanza di un Fondo destinato ad erogare previdenza complementare, rispetto agli istituti di previdenza obbligatoria, con la finalità di offrire prestazioni previdenziali integrative.

All'uopo è stata sottoscritta in data 15 settembre 1980 apposita convenzione tra INA ed INPS.

Le prestazioni di capitale sono, oggi, solo in minima parte erogate attraverso polizze miste che entrano nel portafoglio di retto dell'istituto; la maggior parte è finanziata da contributi straordinari ad uno speciale fondo integrativo che l'INA (ora la CONSAP) alimenta con rimesse dirette dell'INPS che trasferisce poi ai beneficiari.

La gestione del Fondo al momento del passaggio alla CONSAP denunciava un notevole arretrato delle pratiche che nel periodo successivo è stato completamente smaltito. Attualmente le operazioni di liquidazione vengono eseguite entro un periodo di tempo che varia da 30 a 50 giorni a secondo che trattasi di prime liquidazioni o di riliquidazioni.

Il seguente prospetto (n.20) evidenzia l'andamento delle liquidazioni negli esercizi 1993/1995.

ESERCIZIO	SCADENZE	RISCATTI	SINISTRI	TOTALE LIQUIDAZIONI	ONERE COMPLESSIVO	RIPARTIZIONE DELL'ONERE A CARICO CONCESSIONARIA	A CARICO DEL FONDO (INPS)
1993	247	288	20	555	30,565	3,072	27,493
1994	260	380	22	662	36,873	3,845	33,028
1995	349	159	25	533	33,558	3,632	29,925

(importi in miliardi di lire)

- prospetto 20 -

Conclusioni

Come dianzi riferito, la CONSAP, costituita il 1° ottobre 1993 per scissione dall'INA S.p.A., ha ereditato da quest'ultima le funzioni assicurative pubbliche già gestite dall'INA ente pubblico.

Tra queste funzioni particolare rilievo assume la gestione residua delle "cessioni legali".

Nel corso della relazione si è fatto ampio cenno delle norme che in attuazione delle direttive comunitarie, hanno disposto la cessazione dell'obbligo per le Compagnie di assicurazione esercitanti il ramo vita di "cedere" all'INA, secondo il metodo tecnico della riassicurazione, parte di tutte le polizze vita da esse emesse.

In quell'occasione è stata sottolineata la scelta, in vero opinabile del legislatore che, andando oltre gli obblighi derivanti dalle cennate direttive comunitarie, dopo aver, in un primo momento, stabilito la cessazione dell'obbligo in questione per i rischi assunti a partire dal 20 maggio 1993 prevedendo però che l'obbligo stesso continuasse per i contratti stipulati in data anteriore, successivamente ha sancito la cessazione dell'obbligo di cessione anche con riferimento a quest'ultimi.

Da tale scelta infatti è derivata una sostanziale alterazione del sinallagma esistente fondata su un costrutto normativo che ne assicurava l'equilibrio economico e finanziario proprio in relazione alla reciprocità dei flussi economici.

Per effetto di tale normativa, infatti, il nuovo soggetto cessionario (la CONSAP) mentre resta obbligato nei confronti delle compagnie in relazione a tutte le quote cedute in precedenza, si vede, invece privato dal 1° gennaio 1994 dei versamenti delle correlate quote di premi.

Va altresì rilevato che a compensazione del debito ereditato (ammontante a circa 6.400 miliardi) è stato attribuito alla CONSAP in sede di scissione un complesso di cespiti patrimoniali di pari importo ma costituito principalmente da immobili ed altre attività a ridotto tasso di liquidità.

La ragione di una tale composizione degli assets patrimoniali va probabilmente ricercata nella convinzione che; a termini della normativa vigente al momento della delibera di scissione (30.6.1993), la CONSAP si sarebbe potuto avvalere della notevole liquidità a lei derivante dai versamenti delle quote premi relative ai contratti stipulati prima del 20 maggio 1993.

La diversa disciplina successivamente introdotta dal Decreto legge 9 settembre 1993 n.348 che nella sostanza sanciva l'interruzione del flusso di tali premi, non indusse a riformulare la tipologia dei cennati assets che venne definitivamente riprodotta nell'atto di scissione del 24 settembre 1993.

La Sezione ritiene che in quella occasione gli organi responsabili dell'INA abbiano imprudentemente omesso di valutare il grave sbilanciamento che si sarebbe inevitabilmente venuto a determinare tra la remuneratività delle poste passive ed i rendimenti delle poste attive così come costituite.

Le compagnie cedenti pretendono, infatti, di continuare ad avvalersi dei rendimenti che, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 449/59, riconoscono ai propri contraenti (circa il 9%), mentre la maggior parte delle attività assegnate alla CONSAP offrono rendimenti assai inferiori (il rendimento degli immobili non supera il 4%) o addirittura nulli come nel caso della partecipazione di 1000 miliardi in BNL.

Nè la CONSAP può "approvvigionarsi" altrove non svolgendo essa attività imprenditoriali.

Restando immutata questa situazione la CONSAP non potrebbe adempiere appieno ai propri obblighi e ne verrebbe coinvolta la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro prevista dalla richiamata Legge n.403/94.

Già nei primi tre anni di esercizio la CONSAP ha infatti denunciato uno sbilanciamento di oltre 270 miliardi che l'ha costretta ad intaccare il proprio patrimonio netto, peraltro esiguo, e inadeguato alle esigenze anche future della Società.

La Corte rappresenta pertanto l'estrema urgenza di un provvedimento legislativo che valga ad individuare le direttrici indispensabili a coprire gli attuali vuoti normativi che, allo stato, data la evidenziata situazione di accentuata conflittualità instauratasi tra la CONSAP e le Compagnie, non sembrano potersi colmare con il solo ricorso allo strumento convenzionale.

Occorre, in particolare, che siano definiti i punti nodali della stipulanda convenzione tra CONSAP e le compagnie, specie per quanto

concerne la determinazione del tasso di rendimento da riconoscere a quest'ultime per le posizioni creditorie da esse vantate.

Nel frattempo appare però indispensabile che la CONSAP prosegua ed intensifichi ogni iniziativa atta ad assicurare, attraverso una oculata gestione delle risorse, i più elevati livelli di rendimento sia per realizzare la necessaria liquidità (i rimborsi debbono essere effettuati in contanti) sia per ripristinare attraverso una politica diversificata degli investimenti tassi di rendimento sempre più remunerativi.

La Corte ritiene infine di dover esprimere sull'argomento un'ulteriore considerazione di carattere più generale.

L'abolizione dell' istituto delle cessioni legali e, quindi, della garanzia dell'INA ente pubblico, ha determinato un quadro giuridico ed economico che, in caso di insolvenza o di messa in liquidazione delle singole Compagnie di assicurazione, non offre attualmente alcuna garanzia al cittadino che dopo molti anni di versamento di premi sia coinvolto con grave danno personale in tali vicende.

Sorge, quindi, l'esigenza che il legislatore, nell'avviare a giusta soluzione il problema delle cessioni legali, contestualmente definisca una normativa che istituisca anche un'efficiente rete di sicurezza (anche attraverso la costituzione di un apposito fondo di garanzia) oggi inesistente per il settore assicurativo vita. Solo un provvedimento organico potrà dare definitivo assetto ad una materia così delicata che coinvolge i risparmi e gli eventi futuri di milioni di cittadini.

Nel corso della relazione è stato evidenziato, inoltre, come l'azione di ampio respiro intrapresa dalla Società per la dismissione del patrimonio immobiliare, attività da ritenersi indispensabile per far fronte agli obblighi sopra evidenziati, abbia trovato seri ostacoli nella ferma opposizione dell'inquilinato ed anche di Autorità pubbliche che mossi da pur comprensibili motivazioni hanno dato origine a tutte una serie di reazioni (manifestazioni, ricorsi a tribunali ordinari e amministrativi, interrogazioni parlamentari etc.) tendenti a tutelare gli interessi degli attuali affittuari.

In relazione a siffatta situazione che involge problematiche di particolare rilievo sociale, la Corte auspica che un' eventuale soluzione adottata in via legislativa non prescinda, pur nella giusta comprensione della ragione degli affittuari, dalla considerazione degli ineludibili impegni finanziari imposti dalla legge alla CONSAP che sono alla base della descritta attività di dismissione.

All'eventuale inadempimento della CONSAP conseguirebbe infatti la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro che, in un momento assai difficile per l'equilibrio dei conti pubblici, dovrebbe farsi carico di un onere stimabile in diverse migliaia di miliardi.

L'introduzione di una adeguata normativa consentirebbe invece, a giudizio della Corte, la puntuale realizzazione del disegno a suo tempo ipotizzato dal legislatore che, nel quadro più generale della dismissione delle partecipazioni statali, ha prefigurato la scissione dell'INA e la costituzione di un soggetto (la CONSAP) fornito dei mezzi sufficienti per estinguere gli obblighi delle cessioni legali senza alcun onere per

l'azionista Tesoro, la cui responsabilità sussidiaria, ancorchè legislativamente stabilita sembra, in effetti, inerire piuttosto alla qualità di "unico azionista" rivestita dal Ministero in questione.

A tal fine va, peraltro, riaffermata la necessità che, nella prospettiva dianzi delineata, la gestione della CONSAP, sia improntata a criteri di oculata prudenza, sia nel contenimento delle spese di amministrazione e di personale, sia nell'affidamento di incarichi di consulenza esterna che devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità.

Circa il perdurante affidamento a terzi della gestione immobiliare la Sezione deve richiamare alla particolare attenzione degli organi responsabili della CONSAP quanto già detto per situazioni analoghe e cioè che là dove per giustificati motivi tale sistema venga adottato, è necessario che l'interesse della Società ad una corretta gestione di tale patrimonio sia salvaguardato con assiduo e attento controllo dell'attività di gestione.

Per il resto si dà atto agli Amministratori della Società di aver correttamente adempiuto a tutti i doveri ad essi imposti dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni di legge e di aver, in sostanza, dato pieno adempimento alle direttive dell'Azionista predisponendo un valido modulo organizzativo e conseguendo, pur nella cennata situazione di squilibrio strutturale, risultati apprezzabili, sia sotto il profilo della capacità di massimizzazione delle risorse impiegate, che di quello dell'adeguatezza qualitativa e quantitativa dell'attività svolta.

Va, infine, rilevato che il Collegio sindacale ha svolto in modo puntuale la funzione di controllo interno ad esso demandata dal Codice civile, fornendo anche un contributo fattivo per la disamina delle diverse e complesse tematiche che la Società ha dovuto affrontare sin dal momento della sua costituzione.

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 17/96

Allegato

La
Corte dei Conti
in
Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 26 marzo 1996;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere dott. Giuliano Mazzeo;

FATTO

La CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., originata dalla scissione parziale dell'I.N.A., Istituto nazionale assicurazioni s.p.a., avvenuta con atto del 24 settembre 1993, esercita, in veste di concessionaria del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le funzioni assicurative di diritto pubblico già attribuite al predetto Istituto ai sensi dell'art. 14 del Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Tra le richiamate funzioni rilievo primario assume quella relativa alle c.d. cessioni legali.

L'istituto delle cessioni legali, ormai abolito, trae origine dal T.U. delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le imprese di assicurazione operanti in Italia erano obbligate a cedere all'INA una quota parte di ciascun rischio da esse assunto con contratti di assicurazione sulla vita a seconda dell'anzianità delle singole imprese (dal 10% al 30% di ciascun rischio).

Già con il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, in attuazione della direttiva CEE n. 619/1990, la quale aveva nella sostanza ritenuto incompatibile con il

libero mercato comunitario delle assicurazioni il sistema delle cessioni legali, sia perchè rappresentante una sorta di rendita di posizione della compagnia pubblica, sia anche perchè costituente una forma di controllo pubblico sul mercato delle assicurazioni vita, detto obbligo di cessione è stato abolito per i contratti conclusi successivamente al 20 maggio 1993. In seguito il decreto legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 1994, n. 403, ha estinto completamente l'istituto delle cessioni legali e pertanto da allora l'attività svolta dalla CONSAP S.p.A., che è subentrata all'INA S.p.A. in tutte le obbligazioni assunte, è rivolta alla sola restituzione alle imprese cedenti delle quote dei premi per i rischi vita già versate all'INA in relazione ai singoli contratti o comunque in tutte le ipotesi normativamente previste (es. riscatti, riduzioni).

Quest'ultima normativa prevede, altresì, all'art. 2, comma 5, la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro, quale azionista unico della CONSAP, per quanto riguarda l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle quote cedute, di cui sopra. A fronte dell'impegno assunto dal Tesoro è stata prevista, in fase di conversione del citato D.L. 301, che agli eventuali oneri "si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato".

Il patrimonio trasferito a seguito della scissione dell'INA S.p.A. alla CONSAP S.P.A., per fare fronte agli obblighi predetti, era costituito per L. 2.341 miliardi da immobili; il rimanente da partecipazioni, obbligazioni, prestiti e crediti per complessive L. 3.212 miliardi, a fronte di riserve tecniche per i rischi assoluti in cessione legale per L. 5.553 miliardi. Importo questo poi incrementatosi a L. 6.376 miliardi al 31.12.1995 per effetto del divario negativo tra il tasso di rendimento delle riserve tecniche delle cessioni legali (7% - 8% annuo) ed il rendimento del patrimonio destinato alla copertura delle stesse. In particolare, il rendimento degli immobili si attesta sul 3% circa.

Da quanto sopra deriva che la CONSAP per far fronte alle richieste delle imprese man mano che i contratti vanno a scadenza (nel 1995 sono stati liquidati L. 450 miliardi) deve necessariamente procedere alla dismissione anche del patrimonio immobiliare, sia per realizzare la necessaria liquidità, sia per ripristinare, attraverso una diversa politica degli investimenti, tassi di rendimento remunerativi del tasso da riconoscere sulle riserve tecniche delle cessioni legali.

Le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare stanno procedendo con gradualità e, alla data attuale, su un totale di n. 269 immobili, per un valore di carico di L. 2.341 miliardi, attribuiti in sede di scissione, sono stati conferiti 104 mandati per vendite frazionate per un valore globale superiore a L. 1.270 miliardi; tali operazioni si sono contabilizzate in incassi per oltre L. 35 miliardi e si prevede di incassare ulteriori L. 107 miliardi per preliminari stipulati e proposte irrevocabili pervenute.

Per le vendite in blocco, che riguardano n. 30 immobili e che vengono realizzate direttamente dalla CONSAP S.p.A., sono stati incassati oltre L. 39 miliardi, con una prospettiva di incassi ulteriori per oltre L. 173 miliardi.

I prezzi di vendita degli immobili, sia in caso di alienazioni in blocco che di alienazioni frazionate, vengono determinati attraverso un procedimento atto a garantire la maggiore oggettività possibile.

Infatti gli immobili sono previamente valutati da professionisti esterni sulla base dei dati di mercato. Tali valutazioni sono poi sottoposte ad un'apposita Commissione consultiva, assistita da una società di consulenza, leader del settore valutativo immobiliare.

L'immissione sul mercato degli immobili di proprietà della CONSAP ha indotto una serie di reazioni da parte dei soggetti direttamente (inquilini) o indirettamente interessati (autorità locali, esponenti parlamentari).

Dette reazioni si configurano in modo diverso:

- costituzione di varie forme associative tra gli inquilini (così in Ostia, Latina e Bolzano), anche a livello "nazionale" (per iniziativa del legale degli inquilini di Ostia, si è costituito un "Comitato nazionale autonomo inquilini INA-CONSAP"),
- interventi da parte di Autorità locali (così il Sindaco di Civitavecchia, quello di Latina, il Commissario Governativo e un assessore di Bolzano);
- interventi da parte di esponenti parlamentari, a mezzo di interrogazioni;
- vertenze giudiziarie intentate dagli inquilini.

Il capitolo delle "vertenze" è quello che ha assunto maggior rilievo essendosi a tutt'oggi tradotto nell'instaurazione da parte di circa 500 inquilini di oltre 20 giudizi nelle località di Ostia, Asti, Civitavecchia, Imperia, Verona, Bolzano, Bressanone, Mestre, Pordenone, Bologna, Velletri e Chiavari.

Gli inquilini di Bolzano hanno inteso procedere anche in via penale, interessando la locale Procura della Repubblica, che sta svolgendo le prescritte indagini preliminari.

Le contestazioni mosse dagli inquilini, al di là delle variabili di dettaglio, sono incentrate sulla pretesa di assoggettare le alienazioni immobiliari della CONSAP alle norme dettate dalla legge 24.12.1993 n. 560 in materia di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A seconda dei casi, gli inquilini richiedono in via ordinaria l'emanazione di una sentenza costitutiva che sancisca l'avvenuto passaggio di proprietà degli immobili in capo agli inquilini ai sensi della citata legge 560/93, ovvero ricorrono ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d'urgenza di sospensione delle vendite nelle more della definizione del giudizio ordinario.

Nel proprio ambito, la CONSAP aveva già esaminato i disposti della legge 560/93, pervenendo alla conclusione che la stessa non trova applicazione nei suoi confronti, come riferito con apposita relazione del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell'11.12.1995.

Infatti, si è ritenuto che gli stabili CONSAP non possono definirsi di edilizia residenziale pubblica, in quanto non realizzati od acquistati a spese o con contributo dello Stato o di altro ente territoriale.

Anche a prescindere da ciò, inoltre, la CONSAP sarebbe una S.p.A. e non uno degli "enti proprietari" citati nella norma, non reimpiega i proventi delle vendite in programmi di edilizia residenziale pubblica (obbligo espressamente previsto dalla "560"), ma li riversa alle Compagnie creditrici delle cessioni legali, ed infine i suoi inquilini non sono "assegnatari" in base a norme di legge (così nella "560"), ma semplici "conduttori" nell'ambito di rapporti locativi liberamente costituiti.

Gli assunti di cui sopra sono stati avvalorati da un parere del Prof. Lipari, Ordinario di Diritto privato presso l'Università di Roma, che ha, tra l'altro, sottolineato come, tra l'essenza e le finalità istituzionali della CONSAP da un lato, e l'oggetto ed i fini propri della legge 560/93 dall'altro, non vi sia nè possa esservi alcun punto di contatto compatibile con la pretesa di ritenere la CONSAP assoggettata a tale legge. Sulle linee indicate si è così formata la difesa societaria nelle varie vertenze.

Si deve osservare a questo proposito che recentemente alcuni Tribunali (Bolzano, Venezia e Civitavecchia) decidendo in materia cautelare ex art. 700 c.p.c. hanno respinto le istanze di sospensione delle vendite, all'uopo, riconoscendo che la CONSAP non si identifica in nessuno degli enti proprietari destinatari dell'obbligo di alienazione di cui ai commi 4 e 5 della citata legge n. 560, perchè istituzionalmente estranea alla realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica (ed anzi ex lege deputata alla dismissione del patrimonio immobiliare già dell'INA).

La cennata diffusa contestazione dell'operato della CONSAP finora non ha compromesso la normale prosecuzione del programma di vendita, ma una perdurante situazione di sì grave conflittualità non potrebbe non incidere pesantemente sulla gestione della società pregiudicando la regolare esecuzione dell'attività ad essa istituzio-

nalmente assegnata dalla legge, nonchè determinando rilevanti oneri a titolo di spese legali per la difesa societaria nelle varie vertenze.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e nella prevalente considerazione che l'inadempimento da parte della CONSAP delle obbligazioni relative alle quote di azione legale determinerebbe la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro e quindi un notevole aggravio per la finanza pubblica, il magistrato della Corte incaricato del controllo della predetta società ha ritenuto di sottoporre la questione all'attenzione della Sezione.

L'illustrata questione veniva, pertanto, prospettata al Presidente del Collegio testè citato il quale, con comunicazioni in data 29 febbraio 1996 informava il Ministero del Tesoro, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la CONSAP S.p.A. che la Sezione l'avrebbe esaminata, nei termini dell'appunto allegato, nell'adunanza del 26 marzo 1996, invitando i destinatari della nota a produrre memorie entro il 16 marzo 1996 ed a comparire dinanzi alla Sezione stessa per esporre oralmente il proprio avviso.

Con note di risposta, in pari data 15 marzo 1996 i predetti Ministeri manifestavano il concorde avviso sulla non assoggettabilità delle procedure di dismissione CONSAP alla citata legge n. 560/1993 con argomentazioni che possono così compendiarsi.

Gli immobili della CONSAP, destinati alla copertura degli impegni assunti nei confronti delle imprese per le quote di premio cedute sulle polizze vita e destinate quindi agli assicurati, in quanto rappresentano integrazioni delle prestazioni assicurative, sono stati costruiti o acquisiti a suo tempo con risorse unicamente dell'INA, senza alcun concorso dello Stato o di enti pubblici.

Inoltre e più in generale la nozione di edilizia residenziale pubblica non è riconducibile soggettivamente alla mera proprietà immobiliare detenuta da soggetti pubblici, quanto piuttosto oggettivamente alla presenza di elementi caratteristici quali

l'acquisto, la concessione di mutui agevolati, la concessione di contributi o di sgravi fiscali o di diverso tipo, effettuati con denaro pubblico.

Ad ulteriore dimostrazione dell'estraneità della CONSAP S.p.A. dalla legge di cui trattasi è stata, inoltre, addotta la circostanza che i commi 6 e segg. dell'art. 1 della legge stessa fanno riferimento alla nozione di assegnatari per individuare i soggetti aventi titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Orbene, il concetto di assegnatario è tipico dell'edilizia assistita dallo Stato e dagli enti pubblici, come pure dell'edilizia cooperativa fruente di contributi statali; nel caso degli immobili della CONSAP ci si trova invece di fronte ad un regime locativo ordinario secondo gli strumenti del diritto privato, senza alcun ricorso a graduatorie di aspiranti, tipico del sistema dell'assegnazione.

Ancora la legge in questione al comma 5 prevede che l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia consentita solo per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore, vale a dire all'incremento dell'offerta di alloggi a fronte delle esigenze abitative.

Tale collegamento è del tutto assente per la CONSAP che ha finalità statutarie completamente diverse ed inoltre è una società per azioni di diritto comune, mentre il comma 1 della legge n. 560/1993 pone come destinatari gli enti pubblici territoriali e gli istituti autonomi per le case popolari.

Argomentazioni sostanzialmente analoghe sono riportate in un'ampia relazione inviata dall'amministratore delegato della CONSAP in data 13 marzo 1996.

In essa tra l'altro si paventano, ove l'attuale diffuso contenzioso dovesse protrarsi, conseguenze dannose per gli interessi societari sia sotto il profilo delle conseguenti difficoltà operative, sia sotto quello delle spese assai rilevanti per l'assunzione della difesa nelle varie sedi giudiziarie.

Nell'adunanza odierna il rappresentante della CONSAP, e del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato hanno confermato gli argomenti esposti nelle precedenti comunicazioni di cui è stata data sopra indicazione; sottoli-

neando; ancora una volta, il loro convincimento circa l'estraneità della CONSAP S.p.A. rispetto ai destinatari della legge n. 560/1993.

Quanto agli oneri di giudizio il rappresentante del Ministero dell'Industria ha, tra l'altro, evidenziato gli effetti negativi derivanti alla CONSAP dal mancato addebito delle spese di soccombenza in capo agli attori.

DIRITTO

Preliminarmente occorre osservare che la legge 14 gennaio 1994, n. 20, esaltando il ruolo della Corte dei conti quale organo garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, ne ha ampliato le funzioni assegnandole un controllo generalizzato sulla corretta gestione delle risorse collettive anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità.

Trattasi di un controllo che, in funzione essenzialmente collaborativa, mira ad accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dall'ordinamento attraverso una valutazione comparativa dei costi, modi e tempi di svolgimento dell'azione svolta dalla pluralità delle pubbliche amministrazioni.

Nel contesto sopraevidenziato, che trova autorevole espressione nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 1993, la Sezione è chiamata a valutare la complessa attività finora svolta dalla CONSAP s.p.A., nel quadro del più generale processo di privatizzazione dell'INA S.p.A., per l'esatto adempimento delle obbligazioni ad essa imposto dal D.L. 23 maggio 1994, n. 301, convertito con legge 23 giugno 1994, n. 403, nei confronti delle imprese di assicurazioni per le c.d. cessioni legali.

Nella parte in fatto è stato ricordato che la CONSAP, società per azioni interamente posseduta dal Ministero del Tesoro, è stata costituita il 1° ottobre 1993 per scissione dall'INA S.p.A. ed ha ereditato da quest'ultima le funzioni assicurative pubbliche anteriormente gestite direttamente dall'INA ente pubblico.

Tra queste ultime figura la gestione delle cessioni legali, il cui obbligo di versamento è venuto a cessare con la fine del 1993 lasciando però in piedi un debito pregresso ereditato dalla CONSAP nei confronti delle compagnie stesse dell'ordine di circa 6.400 miliardi di lire al 31 dicembre 1995.

Se è vero che in sede di scissione dell'INA è stato attribuito alla CONSAP un complesso di attività patrimoniali quali immobili, partecipazioni, mutui, prestiti e crediti diversi, il frutto di tali poste attive si mantiene però sistematicamente e fortemente inferiore al rendimento dei crediti che la società deve riconoscere per legge alle compagnie cedenti. Ciò anche per il fatto che con la legge n. 403 del 1994 venne sancita la cessazione dell'obbligo di versamento delle cessioni legali anche per i contratti ante 20 maggio 1993, andando oltre gli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria.

E' evidente peraltro che con questa scelta fortemente richiesta dalle compagnie di assicurazione, non si è inteso escludere da parte dello Stato anche l'impegno per una soluzione anticipata e definitiva, per via convenzionale, della questione delle cessioni legali, senza attendere il suo naturale esaurimento nell'arco dei prossimi quindici anni.

Per risolvere tale delicato problema, che è essenzialmente relativo alla restituzione in denaro dell'equivalente delle attività poste a copertura delle cessioni legali alle imprese di assicurazione affinché, a loro volta, retrocedano agli assicurati anche la quota di prestazione assicurativa prima a carico dell'INA, è necessario che la CONSAP, al fine di acquisire la indispensabile liquidità ed, al contempo, di dotarsi delle necessarie entrate finanziarie, attui un programma di ampio ed oculato disinvestimento.

Questo programma riguarda essenzialmente le partecipazioni azionarie ed il patrimonio immobiliare.

La dismissione delle partecipazioni, già può dirsi un fatto compiuto per effetto dell'alienazione delle partecipazioni in IMI, in BNL e, di recente, in Nuova Tirrenia.

La dismissione sia pure graduale del patrimonio immobiliare rappresenta una necessità ancora più urgente ed inevitabile a fronte della riferita esigenza di adeguarne l'attuale rendimento (non più del 3% annuo) a quanto necessario per far fronte ai corrispondenti oneri.

La devoluzione dei proventi delle alienazioni a più proficui investimenti determina infatti plusvalenze necessarie a risanare il conto economico societario, che nei decorsi esercizi ha denunciato crescenti perdite in grado di compromettere irreparabilmente, senza l'adozione di misure di rimedio adeguate, l'equilibrio economico e finanziario della società.

La Sezione condivide, quindi, le ragioni che hanno indotto la CONSAP a predisporre ed attuare il predetto programma di alienazioni.

Ritiene, inoltre, che le procedure adottate appaiono adeguate a contemperare l'esigenza della massimizzazione degli utili con quella della oggettività e trasparenza delle varie fasi del procedimento di vendita.

In particolare ritiene che il criterio talvolta adottato della vendita "a blocco" anziché "frazionata" possa giustificarsi con i benefici derivanti dall'unicità dell'atto, dalla rapidità nell'acquisizione del prezzo, dall'assenza di dispendiose e complesse situazioni di condominio.

La Sezione conviene, per altro, con le Amministrazioni vigilanti e con le stesse pronuncie, sia pure interlocutorie, intervenute nella sede giurisdizionale, nel ritenere inapplicabili alla CONSAP S.p.A. i principi e le disposizioni contenuti nella richiamata legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ed invero, pur senza scendere ad un esame analitico dell'insorto contenzioso, la cui definizione rimane riservata alla competenza esclusiva degli organi giudicanti, la Sezione non può per altro esimersi da alcune generali considerazioni che discendono, ancor prima che dall'interpretazione della citata legge n. 560/93, già da una

valutazione sistematica dell'intero quadro normativo, nel cui contesto la CONSAP è tenuta a svolgere la propria attività istituzionale.

In precedenza è stato più volte sottolineato che la predetta società è stata costituita per la realizzazione di fini peculiari che nulla hanno a che fare con lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

E' stato evidenziato, altresì, che è stata dotata di un patrimonio immobiliare (assieme ad altri cespiti attivi di diversa natura) per assolvere al fine specifico dell'esatto adempimento degli "obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti".

La richiamata normativa di cui al D.L. n. 301/1994, convertito nella legge n. 403/1994, impone, all'uopo, a carico del bilancio CONSAP "accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione".

Gli impegni gestionali della CONSAP sono quindi legati ad una operante liquidità che, per i motivi precedentemente esposti, può realizzarsi solo attraverso la progressiva alienazione degli immobili e la contestuale devoluzione degli introiti a favore delle imprese assicuratrici.

L'applicazione nei confronti della CONSAP della legge n. 560/1993 importerebbe invece che i proventi delle alienazioni siano devoluti a scopi diversi e cioè "al reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico".

In tal modo si arriverebbe alla paradossale conseguenza che, per soggiacere ad una normativa, dettata per altri fini, la CONSAP venga a trovarsi nell'impossibilità di rispondere agli obblighi legislativamente imposti da una normativa ad essa specificatamente indirizzata per altro successiva a quella della legge n. 560/93 e che nei confronti di quest'ultima si pone in termini di insanabile contrasto.

Le conseguenze per l'equilibrio economico-finanziario della società (e, più in generale della finanza pubblica) sono facilmente ipotizzabili.

All'inadempimento della CONSAP S.p.A. nei confronti delle imprese creditrici, a termini della richiamata legge n. 403/1994, conseguirebbe la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro che, in un momento assai difficile per la finanza pubblica, dovrebbe farsi carico di un onere stimabile in diverse migliaia di miliardi.

Un risultato del genere determinerebbe il radicale sovvertimento di tutto il disegno normativo che ha prefigurato la scissione dell'INA e la costituzione di un soggetto (la CONSAP) fornito dei mezzi sufficienti per estinguere gli obblighi di cui sopra è cenno senza alcun onere per l'azionista Tesoro, la cui responsabilità sussidiaria, ancorchè legislativamente stabilita, inerisce, in effetti, alla qualità di unico azionista rivestita dal Ministero in questione (art. 2362 cod. civ.).

Per la perfetta riuscita dell'operazione, che s'inquadra in quella più generale delle dismissioni delle partecipazioni statali, è invece indispensabile che la CONSAP consegua l'equilibrio di bilancio attraverso un'oculata gestione delle risorse che assicuri i più elevati livelli di rendimento sia per realizzare la necessaria liquidità, sia per ripristinare attraverso una politica diversificata degli investimenti, tassi di rendimento remunerativi almeno pari a quelli da riconoscere sulle riserve tecniche delle cessioni legali.

Le pur rilevanti finalità sociali che ispirano la legge n. 560/93 non possono, pertanto, essere imposte ad un organismo i cui atti di alienazione devono consentirgli ricavi per la realizzazione di fini qualitativamente diversi anch'essi previsti espressamente dalla legge, in connessione con obiettivi di finanza pubblica parimenti essenziali e rilevanti.

ESTENSORE
F.to Mazzeo

PRESIDENTE
F.to Coltelli

Depositata in Segreteria il 22/4/1996.

p.c.c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Galazzo Pazienza)